



Assemblea

**RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

322^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 27 gennaio 2010

Presidenza del presidente Schifani,
indi del vice presidente Nania
e della vice presidente Mauro

I N D I C E G E N E R A L E*RESOCOMTO SOMMARIO* Pag. V-XXIV*RESOCOMTO STENOGRAFICO* 1-65*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 67-170*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 171-207

I N D I C E

RESOCOMTO SOMMARIO

RESOCOMTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

PRESIDENTE	1, 2, 4 e <i>passim</i>
D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	2
PARDI (<i>IdV</i>)	4
GUSTAVINO (<i>Misto-ApI</i>)	5
DIVINA (<i>LNP</i>)	6
MARINI (<i>PD</i>)	7
MALAN (<i>PdL</i>)	10
RONCHI, <i>ministro per le politiche europee</i>	11

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2008):

SANTINI (<i>PdL</i>), relatore	12
BOLDI (<i>LNP</i>), relatrice	15
RONCHI, <i>ministro per le politiche europee</i>	16
FINOCCHIARO (<i>PD</i>)	17
D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	18

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	19
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del Doc. LXXXVII, n. 2:

LI GOTTI (<i>IdV</i>)	<i>Pag.</i> 19
SANTINI (<i>PdL</i>), relatore	20, 26, 27 e <i>passim</i>
RONCHI, <i>ministro per le politiche europee</i>	20, 24, 27 e <i>passim</i>
PEDICA (<i>IdV</i>)	20, 22, 28 e <i>passim</i>
VITA (<i>PD</i>)	23
MARINARO (<i>PD</i>)	24, 29, 30
FONTANA (<i>PD</i>)	25
GERMONTANI (<i>PdL</i>)	28
INCOSTANTE (<i>PD</i>)	30, 35, 39
GIAMBRONE (<i>IdV</i>)	33
DI GIOVAN PAOLO (<i>PD</i>)	37
PITTONI (<i>LNP</i>)	38
ALICATA (<i>PdL</i>)	38
POLI BORTONE (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	40
GARRAFFA (<i>PD</i>)	40

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 21, 23, 24 e *passim*

SU NOTIZIE DI AGENZIA RELATIVE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

PRESIDENTE	41, 42, 43 e <i>passim</i>
FINOCCHIARO (<i>PD</i>)	41
D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	42
GASPARRI (<i>PdL</i>)	43
BRICOLO (<i>LNP</i>)	44

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	45
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del Doc. LXXXVII, n. 2:

SANTINI (<i>PdL</i>), relatore	45, 48, 56 e <i>passim</i>
FERRANTE (<i>PD</i>)	45, 47, 55 e <i>passim</i>

<p>BUBBICO (PD) <i>Pag.</i> 46</p> <p>RONCHI, ministro per le politiche europee 48, 56, 57 e <i>passim</i></p> <p>INCOSTANTE (PD) 48, 49, 50 e <i>passim</i></p> <p>LEGNINI (PD) 49, 50</p> <p>ZANETTA (PdL) 50</p> <p>PEGORER (PD) 53</p> <p>PIGNEDOLI (PD) 59</p> <p>ANDRIA (PD) 61</p> <p>VACCARI (LNP) 61</p> <p>PEDICA (IdV) 62</p> <p>Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 48, 49, 51 e <i>passim</i></p> <p>Verifiche del numero legale 53</p> <p>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2010 64</p> <p>ALLEGATO A</p> <p>DISEGNO DI LEGGE N. 1781</p> <p>Ordini del giorno 67</p> <p>Articolo 1, allegati A e B ed emendamenti 76</p> <p>Articoli 2 e 3, emendamenti e ordine del giorno 92</p> <p>Articolo 4 ed emendamento 96</p> <p>Articolo 5 ed emendamento 97</p> <p>Articolo 6 ed emendamento 98</p> <p>Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 99</p> <p>Articolo 7 ed emendamento 100</p> <p>Articolo 8 ed emendamenti 102</p> <p>Articolo 9 ed emendamenti 104</p> <p>Articolo 10 106</p> <p>Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 106</p> <p>Articolo 11 ed emendamento 107</p> <p>Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 11 108</p> <p>Articolo 12 ed emendamento 109</p> <p>Articoli 13, 14 e 15 ed emendamento 110</p> <p>Articolo 16 ed emendamenti 112</p> <p>Articolo 17 ed emendamenti 117</p> <p>Articolo 18 ed emendamento 130</p> <p>Articoli 19 e 20 ed emendamento 131</p> <p>Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20 134</p> <p>Articolo soppresso dalla Commissione 134</p>	<p>Articoli 21 e 22 <i>Pag.</i> 135</p> <p>Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 22 137</p> <p>Articolo soppresso dalla Commissione 143</p> <p>Articoli 23 e 24 ed emendamento 144</p> <p>Articoli 25 e 26 ed emendamento 146</p> <p>Articoli da 27 a 34 149</p> <p>Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 34 156</p> <p>Articoli 35, 36 e 37 ed emendamento 164</p> <p>Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 37 168</p> <p>Doc. LXXXVII, n. 2</p> <p>Proposte di risoluzione nn. 1 e 2 169</p> <p>ALLEGATO B</p> <p>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 171</p> <p>CONGEDI E MISSIONI 189</p> <p>COMMISSIONI PERMANENTI</p> <p>Variazioni nella composizione 189</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</p> <p>Composizione e nomina del Presidente 189</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p>Annunzio di presentazione 190</p> <p>GOVERNO</p> <p>Trasmissione di atti per il parere 190</p> <p>GARANTE DEL CONTRIBUENTE</p> <p>Trasmissione di atti 190</p> <p>ENTI PUBBLICI</p> <p>Trasmissione di atti 190</p> <p>INTERROGAZIONI</p> <p>Annunzio 64</p> <p>Interrogazioni 191</p> <p>Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 192</p> <p>Da svolgere in Commissione 207</p>
---	--

RESOCONTI SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Celebrazione del Giorno della Memoria

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). La data del 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, è stata scelta per ricordare l'atroce sterminio del popolo ebraico. Il Giorno della Memoria non è soltanto un'occasione commemorativa, ma deve rappresentare un ammonimento contro ogni persecuzione ed offesa della dignità umana. In questo senso, occorre imparare dal passato affinché gli eventi cui si fa riferimento non siano più ripetibili. Ricordare, infatti, non significa solo rivolgere lo sguardo al passato, ma anche considerare i testimoni e i sopravvissuti della Shoah quali dei maestri affinché si possano gettare le basi per un futuro di pace vera e per diffondere tra le gio-

vani generazioni il rifiuto di ogni forma di odio, razzismo e intolleranza. (*L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Il Giorno della Memoria rappresenta un importante momento per riflettere e mantenere viva nel ricordo la pagina più triste della storia umana. Non si possono dare letture alternative a quei crimini che hanno ucciso milioni di persone, hanno segnato la sconfitta intellettuale dell'uomo contemporaneo e ne hanno distrutto la coscienza morale. Dopo lo sterminio degli ebrei, infatti, il Vecchio Continente si è risvegliato con la consapevolezza che avrebbe dovuto stabilire una nuova identità europea. Quegli eventi devono dunque rappresentare un monito affinché non si ripetano più e per dare alle nuove generazioni l' insegnamento alla tolleranza e al rispetto delle diversità dei popoli, delle razze e delle culture. La memoria non deve rappresentare un rituale dovuto, ma deve essere trasmessa ai giovani affinché sviluppino anticorpi sociali e culturali che superino preconcetti e teorie sulla superiorità di un gruppo su un altro che fanno perno sull'insicurezza, la paura e l'ignoranza. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV e dei senatori Burgarella Aparo ed Astore*).

PARDI (IdV). La memoria deve essere un esercizio problematico, perché, come è avvenuto negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, può capitare che essa si ritragga per lunghi periodi. Bisogna dunque esaltare la problematicità della memoria e sapere che non è un'attività scontata, ma che serve a interpretare il presente. Bisogna infine impegnarsi a non distogliere lo sguardo dai fenomeni che nel presente non si vogliono vedere, come il razzismo e la separazione. (*Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut*).

GUSTAVINO (Misto-ApI). Il fulcro di questo giorno della memoria deve essere una riflessione sull'oscurità e sul baratro che può determinarsi in ciascun essere umano. Non si tratta dunque di un'occasione celebrativa, ma di un momento per considerare che nella storia dell'uomo e nell'uomo stesso ci sono ancora aspetti da comprendere. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV e dei senatori Astore e Burgarella Aparo*).

DIVINA (LNP). Istituendo il Giorno della Memoria, il Parlamento italiano ha condiviso la proposta internazionale di celebrare il 27 gennaio come giornata di commemorazione delle vittime del nazismo, del fascismo e dell'Olocausto e di ricordo di chi ha messo a rischio la propria vita per proteggere dei perseguitati. Questa celebrazione assume una importanza fondamentale soprattutto di fronte ai tentativi di negare lo sterminio degli ebrei o alla luce delle dichiarazioni di chi, come il leader iraniano Ahmadinejad, intende ripeterla. In un momento storico in cui l'antisemitismo sta

riprendendo vigore, appare altresì necessario ricordare coloro che nel dopoguerra partirono per formare la Nazione ebraica e i cui figli devono ancora continuare ad affermare il loro diritto ad esistere. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Astori. Congratulazioni*).

MARINI (PD). Lo sterminio degli ebrei ha segnato uno spartiacque nella storia dell'uomo perché per la prima volta, con feroci motivazioni razziste, si è tentato di negare ad un intero popolo il diritto di esistere. L'emozione delle immagini e dei ricordi legati a una tragedia di tali proporzioni e l'esperienza drammatica di chi ha perduto la vita o quella dei propri familiari nei campi di sterminio devono interrogare la coscienza di tutti e in primo luogo quelle dei legislatori, chiamati ad una riflessione profonda sugli strumenti filosofici, politici e giuridici capaci di arginare il rischio del ripetersi di tali accadimenti. Gli organismi internazionali, l'ONU in primo luogo, e l'Unione europea, se saprà diventare un soggetto politico unitario autorevole, possono svolgere un ruolo determinante in tal senso. L'Europa, deve tenere in speciale considerazione le ragioni del popolo ebraico, nei confronti del quale ha un debito tremendo, e contrastare con maggiore energia le parole d'odio di chi ancora oggi nega allo Stato di Israele il diritto di esistere e i gesti di scellerato antisemitismo, come quelli verificatisi anche nella città di Roma nelle ultime ore. (*Vivi, prolungati applausi. Molte congratulazioni*).

MALAN (PdL). La celebrazione della Giornata della Memoria, a cui fortunatamente i mezzi di informazione stanno dedicando uno spazio spicuoso e crescente, è particolarmente sentita dal popolo italiano. È infatti doveroso ricordare la persecuzione degli ebrei in un Paese che ha vissuto la vergogna delle leggi razziali e dei campi di sterminio, e non sottovalutare gli inqualificabili gesti di odio antiebraico e le persistenti minacce di annientamento dello Stato di Israele. La violenza e il razzismo vanno risolutamente contrastati, proprio in forza del riconoscimento della dignità assoluta e unica di ogni individuo, che deriva dalla tradizione giudaico cristiana. In occasione della Giornata della Memoria vanno infine celebrati anche i Giusti tra le Nazioni, ovvero coloro che a rischio della propria vita si prodigarono per salvare gli ebrei dallo sterminio, tra cui figurano molti italiani. (*Applausi. Congratulazioni*).

RONCHI, ministro per le politiche europee. Il Governo si associa alle celebrazioni della Giornata della Memoria, evidenziando come l'Europa, che fu sorda e silente dinanzi agli albori della tragedia nazista, deve oggi comportarsi diversamente, condannando con maggiore forza gli atti di antisemitismo vili e criminali e le parole di chi nega il diritto di esistere allo Stato di Israele. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2008)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore sul disegno di legge n. 1781 ha svolto la relazione orale, la relatrice sul documento LXXXVII, n. 2 ha integrato la relazione scritta, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

SANTINI, *relatore*. La discussione generale ha consentito di approfondire temi di grande rilevanza come il rapporto tra l'ordinamento comunitario e le esigenze dei singoli territori, il bisogno di un maggiore equilibrio tra le istituzioni europee, la valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente della formazione del diritto comunitario, in coerenza con le disposizioni del Trattato di Lisbona, e l'impegno nella difesa dei prodotti italiani dalla contraffazione, mentre sono state sollevate critiche contro l'invadenza della legislazione continentale nelle materie dell'energia e della ricerca e contro l'allargamento dell'Unione verso la Turchia. Il Governo ha presentato alcune importanti proposte emendative, che modificano opportunamente il testo o introducono materie nuove, come l'emendamento riguardante la trasparenza dei compensi degli amministratori delle società quotate in borsa. Ritiene dunque che il testo all'esame dell'Aula sia equilibrato e contenga norme importanti e condivisibili, come quella che dispone la disgiunzione dell'esame della legge comunitaria dalla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la quale peraltro dovrebbe essere relativa all'attività svolta nell'anno precedente e non, come oggi avviene, a due anni prima. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Presidenza del vice presidente NANIA

BOLDI, *relatrice*. Ricorda che la Commissione per le politiche dell'Unione europea è istituita in modo da garantire l'apporto di tutte le Commissioni permanenti le quali sono chiamate, in ogni caso, ad esami-

nare i decreti delegati attraverso i quali il Governo recepisce le direttive europee. Le lamentele in ordine alle scarse opportunità di dibattito appaiono prive di fondamento, ove si consideri che le Commissioni permanenti tendono a esprimere il parere con notevole ritardo, considerando residuale l'esame della legge comunitaria, alla quale dovrebbe, invece, essere dedicata una specifica sessione del lavoro parlamentare. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Massimo Garavaglia*).

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accetta la proposta di risoluzione n. 1.

PRESIDENTE. Fissa alle ore 18,35 il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di risoluzione n. 1.

OLIVA, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*).

FINOCCHIARO (PD). Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, chiede lo stralcio dell'articolo 51 del disegno di legge comunitaria, recante l'attuazione della decisione quadro n. 841 del 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. Si tratta infatti di materia molto delicata che non si presta ad essere disciplinata tramite delega, soprattutto perché la decisione quadro prevede un sistema di contrasto al crimine meno incisivo di quello nazionale, anche sotto il profilo delle sanzioni penali. La legislazione italiana in materia di contrasto della criminalità organizzata è nettamente più avanzata di una direttiva che sembra escludere, per esempio, le fattispecie di favoreggiamento e di concorso esterno in associazione mafiosa e riduce la pena per le condotte associative. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Condivide la richiesta della senatrice Finocchiaro. Ha già presentato una pregiudiziale di costituzionalità per segnalare l'illegittimità di una norma che conferisce una delega generica per ridisciplinare materia penale, tra cui il reato associativo di stampo mafioso, riducendo a cinque anni la pena massima. L'adeguamento dell'ordinamento interno in tema di contrasto della criminalità organizzata richiede un approfondito esame parlamentare anche per evitare il rischio che processi in corso siano estinti in virtù dell'entrata in vigore di una norma più favorevole al reo. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti dell'istituto comprensivo «San Biagio» di Vittoria, in provincia di Ragusa, che assiste ai lavori in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del documento LXXXVII, n. 2

LI GOTTI (*IdV*). Si unisce alla richiesta di stralcio dell'articolo 51, sottolineando che il legislatore nazionale è intervenuto recentemente in tema di criminalità organizzata proprio al fine di inasprire le pene per i reati associativi. Condivide l'opportunità di un esame approfondito dell'articolo presso la Commissione competente.

PRESIDENTE. La decisione sarà assunta quando si passerà all'esame dell'articolo 51.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole agli ordini del giorno G102 e G104 e contrario ai restanti atti di indirizzo.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie gli ordini del giorno G102 e G104. Il Governo non accoglie i restanti ordini del giorno.

PEDICA (*IdV*). Dichiara voto favorevole all'ordine del G100 che impegna il Governo ad una maggiore coerenza, rilevando una contraddizione tra il decreto-legge anticrisi, che ha indebolito la normativa antiriciclaggio, e l'attuazione della decisione quadro volta a prevenire la frode e l'evasione fiscale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), è respinto l'ordine del giorno G100.

PEDICA (*IdV*). Dichiara voto favorevole all'ordine del giorno G101, che impegna il Governo a valorizzare e incentivare le misure per il risparmio e l'efficienza energetica volte a conseguire gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e di aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G101.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 non è posto in votazione.

VITA (*PD*). Dichiara voto favorevole all'ordine del giorno G103, che è volto ad evitare l'apertura dell'ennesima procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia in tema di trasmissioni radiotelevisive e garanzia della concorrenza. Il testo impegna il Governo a intraprendere le iniziative necessarie a rendere la disciplina per l'assegnazione delle nuove frequenze digitali pienamente conforme alle normative comunitarie in materia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice MARI-NARO (PD), è respinto l'ordine del giorno G103.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 non è posto in votazione. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 144-bis, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato, dichiara inammissibili per estraneità all'oggetto proprio della legge comunitaria gli emendamenti 1.300, 22.0.101, 22.0.102, 26.100, 37.0.100 e 44.0.100.

Passa all'esame dell'articolo 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*) e degli annessi allegati. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.250, 1.200 e 1.8.

FONTANA (PD). Illustra l'emendamento 1.200, che è volto a recepire integralmente la direttiva europea sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La proposta prevede espressamente che le disposizioni di recepimento siano conformi ai diritti fondamentali e agli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, mentre il Governo mira a recepire la direttiva solo nella parte che può legittimare la detenzione amministrativa disciplinata dal decreto sulla sicurezza. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astorre*).

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.101 e 1.102 (testo 3). Invita l'Aula ad approvare gli emendamenti 1.100, 1.701 e 1.103. Si rimette al Governo sugli emendamenti 1.104 e 1.105 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprime parere conforme al relatore e chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.104 e 1.105.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.104 e 1.105. Gli emendamenti 1.250, 1.200 e 1.8 sono improcedibili.

Il Senato approva gli emendamenti 1.100 (identico all'emendamento 1.101), 1.102 (testo 3), 1.103 e 1.701.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 1.

Il Senato approva l'articolo 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*).

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 ed invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.2, la cui materia non presenta sufficienti riferimenti in ambito comunitario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme al relatore.

GERMONTANI (*PdL*). Accetta di trasformare l'emendamento 3.2 nell'ordine del giorno G3.2 (v. *Allegato A*), ricordando che l'emendamento prevedeva sanzioni penali ed amministrative nei confronti di chi commette reati connessi al furto di identità, materia affrontata dalla legge comunitaria 2008.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G3.2.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie l'ordine del giorno G3.2.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'emendamento 3.1. Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 (*Oneri relativi a prestazioni e a controlli*). Il relativo emendamento 4.2 è improcedibile poiché su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 (*Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie*).

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 5.1 ed approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 (*Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*).

MARINARO (*PD*). Ricorda di aver ritirato l'emendamento 6.200 ed invita l'Aula ad approvare l'emendamento 6.0.200, che dispone una modifica dell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005 per favorire il rapporto di-

retto, e non mediato dal Governo, tra il Parlamento nazionale e le istituzioni europee.

SANTINI, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 6.0.200, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del disegno di legge in esame. Altrimenti, esprime parere contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme al relatore.

MARINARO (PD). Insiste per la votazione dell'emendamento 6.0.200, che affronta un aspetto diverso da quelli affrontati negli articoli 7 e 9 del disegno di legge.

Il Senato approva l'articolo 6. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.0.200.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 (*Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11*).

PEDICA (IdV). L'emendamento 7.100 è volto ad eliminare una inopportuna espressione: non appare infatti corretto che sia il Governo a decidere discrezionalmente se un documento o un'informazione relativi ad atti o a procedure comunitari siano significativi e debbano pertanto essere trasmessi al Parlamento. L'emendamento prevede altresì la soppressione del comma 3-quater della lettera d), che attribuisce al Governo la possibilità di raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

SANTINI, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 7.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Si rimette all'Aula sull'emendamento 7.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'emendamento 7.100. Il Senato approva l'articolo 7.

PEDICA (IdV). Esprime meraviglia per il voto di astensione espresso dal Gruppo Partito Democratico sull'emendamento 7.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 (*Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento*).

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme al relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBONE (IdV) e PEDICA (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 8.200, 8.100 e 8.101. Il Senato approva l'articolo 8.

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 (*Ulteriori modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11*).

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 9.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.200. Il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 (*Modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia*), ricordando che sull'emendamento 10.0.200 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.0.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.200 è improcedibile.

Passa all'esame dell'articolo 11 (*Attuazione della direttiva 2008/46/CE*), ricordando che sugli emendamenti 11.0.200, limitatamente alla let-

tera a), e 11.0.201 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 11.200 ed approva l'articolo 11.

MARINARO (PD). Chiede che, nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente, oltre ai voti favorevoli e contrari, verifichi anche i voti di coloro che intendono astenersi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.0.200 e 11.0.201 sono improcedibili.

Il Senato respinge l'emendamento 11.0.202.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 (*Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34*).

SANTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100 (testo corretto).

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 12.100 (testo corretto). Il Senato approva l'articolo 12, nel testo emendato.

Il Senato approva gli articoli 13 (Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e 14 (Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 (*Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico*).

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 15.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), il Senato respinge l'emendamento 15.200. Il Senato approva l'articolo 15.

PITTONI (LNP). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario all'emendamento 15.200.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 (*Recepimento della direttiva 2009/31/CE*).

SANTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.201 e 16.211. Invita a ritirare l'emendamento 16.200. Si rimette al Governo sugli emendamenti 16.202 e 16.207 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.201, a condizione che vengano apportate alcune modifiche al testo (*v. Resoconto stenografico*). Esprime parere contrario sugli emendamenti 16.202 e 16.207. Esprime parere conforme al relatore sui restanti emendamenti.

ALICATA (PdL). Ritira l'emendamento 16.200 ed accoglie le modifiche proposte dal rappresentante del Governo sull'emendamento 16.201 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

Il Senato approva l'emendamento 16.201 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti da 16.202 a 16.206.

Il Senato respinge gli emendamenti 16.207 e 16.209 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 16.210). Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCOSTANTE (PD) e POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 16.208 e 16.212.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 16.211.

GARRAFFA (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'emendamento 16.212.

OLIVA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento 16.700 del relatore (*v. Resoconto stenografico*).

SANTINI, *relatore*. Invita l'Aula ad approvare l'emendamento 16.700, trattandosi di una proposta di mero coordinamento.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.700.

Il Senato approva l'emendamento 16.700 e l'articolo 16, nel testo emendato.

Su notizie di agenzia relative alla nomina del Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

FINOCCHIARO (PD). Secondo una notizia appena diffusa da un'agenzia di stampa, risulta che l'onorevole La Loggia sarebbe stato nominato Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Suscita notevole stupore e disappunto il fatto che i Capi-gruppo del Partito Democratico alla Camera e al Senato non siano stati preventivamente informati né consultati in merito. L'atteggiamento collaborativo tenuto dal Partito Democratico durante l'approvazione del disegno di legge delega sul federalismo fiscale e le aperture del ministro Calderoli avrebbero lasciato sperare in un ben diverso atteggiamento, improntato a maggiore lealtà e chiarezza. Poiché il Partito Democratico prende molto sul serio le proprie responsabilità in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, annuncia che tutti gli esponenti del Gruppo membri della suddetta Commissione rassegneranno immediatamente le loro dimissioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sarebbe stato auspicabile che la nomina del Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale fosse preceduta da un'informazione preventiva nei confronti di tutti i Gruppi parlamentari, cosa che nel caso del Gruppo UDC-SVP-Autonomie non è avvenuta. Si tratta obiettivamente di un brutto segnale, in considerazione anche dell'importanza del ruolo che la suddetta Commissione si appresta a svolgere. Annuncia pertanto che l'UDC si riserva di assumere ulteriori determinazioni in merito.

GASPARRI (PdL). La designazione cui si fa riferimento non è stata frutto di confronto o trattative ma, nel rispetto della legge che ha istituito la Commissione, di un'autonoma determinazione da parte dei Presidenti di Camera e Senato. Peraltro, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata votata in Parlamento proprio accogliendo una richiesta delle minoranze, in considerazione della delicatezza della riforma in atto. Se sarà designato l'onorevole La Loggia, la sua adeguatezza e competenza a rivestire tale ruolo appaiono indiscutibili. Meraviglia inoltre l'intervento del senatore D'Alia, dal momento che il Gruppo Il Popolo della Libertà ha autolimitato la propria rappresentanza in seno alla Commissione per garantire alle formazioni minori il loro diritto di accedervi. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Divina. Commenti dei senatori Morando e Lusi*).

BRICOLO (LNP). È auspicabile che le opposizioni riflettano sulla loro posizione perché la nomina del Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non può rappresentare il punto di rottura della condivisione registrata sul federalismo fiscale. È vero che c'è stata una carenza di informazione, ma la materia è più importante delle problematiche inerenti una nomina, peraltro effettuata nel pieno rispetto della legge. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Prendendo atto che si tratta di una discussione di carattere strettamente politico, ne riferirà al presidente Schifani.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, una rappresentanza di studenti dell'istituto tecnico commerciale «Pietro Giannone» di Foggia, presente nelle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 (*Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE*), ricordando che sugli emendamenti 17.100 – limitatamente alle lettere d), g), h) e i) del comma1, nonché b), f) e k) del comma 3 – 17.102, 17.104 e 17.106 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

OLIVA, segretario. Dà lettura dell'emendamento 17.700, presentato dal relatore (*v. Resoconto stenografico*).

SANTINI, relatore. Illustra l'emendamento 17.700.

FERRANTE (PD). Gli emendamenti 17.101 e 17.103 propongono di realizzare una riscrittura più precisa della normativa sulle energie rinnovabili. In particolare, l'emendamento 17.101 prevede che sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali si ricorra a fonti rinnovabili e anche al teleriscaldamento. Il senso dell'emendamento 17.103 è stabilire prioritariamente la realizzazione di quelle infrastrutture energetiche che possano rispondere all'aumento del ricorso alle fonti rinnovabili. La proposta 17.107 riguarda un problema che interessa i produttori di energia eolica e prevede che l'autorizzazione a costruire impianti eolici dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'*iter* autorizzativo.

BUBBICO (PD). L'emendamento 17.102 mira a rendere organico il disegno di riforma del mercato elettrico per adeguarlo agli standard euro-

pei. Le misure proposte sono finalizzate a realizzare un mercato energetico realmente competitivo e a costruire un sistema di regole utile quando la ripresa economica prenderà forma. Il maggior costo dell'energia elettrica e del gas che l'Italia deve sopportare deriva infatti da una dissipazione di risorse che impedisce di realizzare una maggiore efficienza delle reti di trasporto e distribuzione. È importante mettere mano a questi interventi che i cittadini e le categorie produttive richiedono da tempo, perché, ad esempio, in questo modo si potranno salvaguardare produzioni strategiche che rischiano di essere abbandonate perché richiedono troppa energia e quindi hanno costi troppo elevati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SANTINI, *relatore*. Invita ad approvare l'emendamento 17.700, esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.103 e 17.205, si rimette al Governo sugli emendamenti 17.101 e 17.104 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 17.101 e 17.104; il parere è conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.100 è stato ritirato.

Il Senato approva l'emendamento 17.700. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 17.101 e 17.102. (Reiterate proteste dal Gruppo PD sulla regolarità delle operazioni di voto. La Presidente invita i senatori Segretari ad intervenire. I senatori Segretari Oliva e Thaler Ausserhofer procedono ad una verifica presso i banchi della maggioranza).

LEGNINI (PD). È inaccettabile il fatto che nessuno si premuri di effettuare controlli accurati sulla regolarità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto.

Il Senato approva l'emendamento 17.103.

ZANETTA (PdL). Ritira l'emendamento 17.104.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 17.200, 17.201 e 17.202. (Reiterate proteste dal Gruppo PD sulla regolarità delle operazioni di voto. Richiami della Presidente, che invita i senatori Segretari ad intervenire. I senatori Segretari Oliva e Thaler Ausserhofer procedono ad una verifica presso i banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PEGORER (PD), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 17.203. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,19, è ripresa alle ore 19,42.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato respinge l'emendamento 17.203.

Il Senato approva l'emendamento 17.105.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 17.204. Il Senato respinge l'emendamento 17.106. Con votazione seguita da controprova, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 17.107.

Il Senato approva quindi l'articolo 17, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 (*Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*).

FERRANTE (PD). L'emendamento 18.200 propone di sopprimere l'articolo, che recepisce in modo parziale, affrettato e potenzialmente dannoso la direttiva comunitaria.

SANTINI, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 18.

Il Senato approva quindi l'articolo 19 (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 (*Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti*).

SANTINI, *relatore*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 20.100.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 20 e passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo al medesimo articolo.

SANTINI (*PdL*). Si rimette al parere del Governo sull'emendamento 20.0.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCONTRANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 20.0.200.

Il Senato approva quindi gli articoli 21 (Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 22 (Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 22.

SANTINI, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere una nuova formulazione dell'emendamento 22.0.100, che reca una correzione meramente formale.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 22.0.103 e sul sub-emendamento 22.0.103/1, che costituisce un completamento dell'emendamento governativo.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie la modifiche proposte dal relatore all'emendamento 22.0.100 (*v. testo 2 nell'Allegato A*). Per il resto, concorda con il parere del relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 22.0.100 (testo 2), 22.0.103/1 e 22.0.103, nel testo emendato.

Il Senato approva quindi l'articolo 23 (Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2001).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 (*Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana*).

PIGNEDOLI (*PD*). L'emendamento 24.200 mira a sopprimere l'articolo, che consentirebbe una maggiore diffusione del latte in polvere, senza curarsi del rischio di un suo utilizzo nella caseificazione o di una sua produzione fraudolenta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SANTINI, *relatore*. Pur condividendo le argomentazioni della senatrice Pignedoli, esprime parere contrario all'emendamento, in coerenza con le indicazioni del Ministero delle politiche agricole.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCONTRANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 24. Il Senato approva quindi l'articolo 25 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 (*Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*).

SANTINI, *relatore*. Invita a votare a favore dell'emendamento 26.100: esso reintroduce un paragrafo che non è stato inserito nel testo approvato in Commissione per un mero errore materiale e che favorirà l'emersione del lavoro sommerso nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ANDRIA (PD). Esprime parere favorevole sull'emendamento, che aiuterà l'emersione del lavoro nero nel settore della pesca. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VACCARI (LNP). All'inizio dell'esame dell'articolato, l'emendamento era stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Al momento della valutazione circa l'ammissibilità, la Presidenza non aveva avuto i chiarimenti ora forniti dal relatore. Dichiara pertanto ammissibile l'emendamento 26.100.

Il Senato approva l'emendamento 26.100.

PEDICA (IdV). Aveva fatto pervenire agli Uffici un subemendamento alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Annulla la votazione dell'emendamento 26.100 e dà la parola al senatore Pedica per illustrare il subemendamento.

PEDICA (IdV). L'emendamento 26.100/1 modifica l'emendamento del relatore in materia di emersione dell'economia irregolare e sommersa eliminando il riferimento esplicito al cosiddetto decreto-legge anticrisi.

SANTINI (PdL). Ne chiede l'accantonamento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 26.

Il Senato approva l'articolo 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della

legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

Il Senato approva l'articolo 28 (Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile).

Il Senato approva gli articoli 29 (Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e 30 (Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007).

Il Senato approva l'articolo 31 (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).

Il Senato approva gli articoli 32 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche), 33 (Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002) e 34 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli).

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 34, ricordando che sugli emendamenti 34.0.100, limitatamente alle lette b) e h), 34.0.200/1, 34.0.200, limitatamente alle lettere b) e h), 34.0.202 e 34.0.101 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato approva l'articolo 35 (Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri).

Il Senato approva l'articolo 36 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37 (*Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea*).

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole all'emendamento 37.100.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Il parere del Governo è conforme.

Il Senato approva l'emendamento 37.100 e l'emendamento 37.0.100.

PRESIDENTE. In considerazione degli impegni del Governo, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 1781 ad altra seduta.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 28 gennaio.

La seduta termina alle ore 20,10.

RESOCONTI STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,36*).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,41*).

Celebrazione del Giorno della Memoria

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, questa mattina mi sono recato a Trieste, presso la Risiera di San Sabba, per celebrare il Giorno della Memoria e portare il commosso ricordo e il saluto del Senato.

La data del 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, è stata scelta dal Parlamento italiano, dieci anni or sono, per ricordare solennemente l'atroce sterminio patito dal popolo ebraico.

Dinanzi alle vestigia di quello che fu «l'unico esempio di *lager* nazista in Italia», secondo le parole del decreto presidenziale che nel 1965 lo dichiarò monumento nazionale, non si può non sostare con commozione e fare memoria di quei tragici eventi che – soltanto in quel luogo – portarono all'assassinio di più di 5.000 persone: uomini, donne e bambini la cui unica colpa era quella di appartenere alla stirpe di Israele.

Il Giorno della Memoria non è, però, soltanto un evento commemorativo. Esso è anche e soprattutto un ammonimento perenne contro ogni persecuzione ed ogni offesa alla dignità umana.

È compito di tutti noi imparare dal passato per costruire un futuro dove le parole odio, violenza, razzismo, siano relegate ad eventi non più ripetibili.

Lo dobbiamo a noi stessi, ma soprattutto lo dobbiamo alle giovani generazioni, verso le quali sentiamo il dovere morale di trasmettere la conoscenza degli eventi più disumani e terrificanti del nostro passato, affinché da tale conoscenza germogli un clima di rispetto assoluto della dignità umana.

Se sapremo coltivare la memoria, se saremo capaci di custodire il ricordo di quanto di inenarrabile è accaduto, e lo sapremo fare non soltanto il 27 gennaio, ma ogni giorno, sempre, come guida preziosa delle nostre azioni, dei nostri comportamenti; se faremo tutto questo, vorrà dire che avremo compreso veramente il significato della Shoah.

Memoria significa coraggio di vedere e non solo di guardare. Significa riconoscere nei testimoni e nei sopravvissuti i nostri maestri significa leggere la verità espressa dai loro corpi, dalla loro storia, dalle loro tragedie.

Questo significa ricordare: non rivolgere lo sguardo solo al passato, ma gettare ponti per un futuro di pace vera.

In questo senso, come ho ripetuto anche questa mattina a Trieste, ogni uomo è ebreo. Tutti noi siamo ebrei.

Invito allora tutti i colleghi a raccogliersi qualche istante nella memoria di ciò che è stato. (*L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, colleghi senatori, il Giorno della Memoria è sicuramente la pagina più triste, il fardello più pesante che il secolo scorso ci ha lasciato, il crimine più grande che la storia ricordi, la peggiore eredità di un progetto genocida compiuto da pochi uomini ma fatto da troppi «complici», testimoni e silenziosi.

Quello che è accaduto sessantacinque anni fa, quando i cancelli del più grande campo di concentramento della Germania nazista, quello di

Auschwitz, venivano finalmente abbattuti, restituendo dignità e libertà a chi era riuscito a sopravvivere a quel mostruoso disegno, rappresenta oggi per noi un importante momento di riflessione su cui credo tutti siamo d'accordo: l'importanza di ricordare e di tenere viva la memoria. Lo dobbiamo a tutte quelle vittime innocenti di un massacro ingiusto e feroce, massacro da cui ripartire per far sì che fatti del genere non accadano mai più.

Di lì a poco anche tutti gli altri campi di concentramento sarebbero stati smantellati per sempre e con loro tutte le atrocità rivolte a quei popoli. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti hanno rivelato per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. I ricordi dei sopravvissuti, i filmati dell'epoca lasciano ancora vivo il dolore per milioni di vite umane spezzate dalla follia, sterminate, umiliate, perseguitate dalla brama criminale della dittatura nazista e dalle indegne teorie sulla purezza della razza e poi da quelle indegne teorie negazioniste.

Non vi sono possibili letture alternative a quei crimini mostruosi che, da un lato, hanno spezzato milioni di vite e, dall'altro, macchiato per sempre la coscienza dell'uomo. Perché la Shoah ha sempre rappresentato anche la morte intellettuale dell'uomo contemporaneo che, servendosi di tutte le conoscenze e le scoperte fatte sino a quel momento e mettendole al servizio di azioni criminali volte all'annichilimento e alla distruzione di intere popolazioni, ha distrutto anche una coscienza morale dell'uomo. Ancora oggi ci chiediamo come sia stato possibile, come la Shoah sia potuta esistere e la risposta è una sola: la prepotenza di un progetto criminale e malvagio.

Da quei fatti, l'Europa non è stata più la stessa, il mondo intero si è risvegliato estremamente scosso con la comune consapevolezza che era indispensabile stabilire nuovamente e con esattezza ciò che l'Europa non sarebbe dovuta essere in futuro; da quel momento storico nacque, nel 1948, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, con lo scopo di riconoscere a livello internazionale i diritti inalienabili di tutti gli uomini di ogni Nazione.

Dalla consapevolezza, nascosta e occultata per anni, nacque la coscienza di ciò che era stato Auschwitz, che permise la costruzione identitaria, prima ancora che giuridica, della futura Europa unita e ne fu anche il punto di partenza.

Quell'inferno, vissuto in terra, deve rappresentare un monito per tutti noi. La Shoah, oggi consegnata alla storia al pari di altri avvenimenti del passato, con la forte esigenza che ciò che è avvenuto non accada mai più, è un fatto di enorme importanza per dare alle nuove e future generazioni l'insegnamento alla tolleranza e al rispetto della diversità dei popoli, delle razze e delle culture. Quello che è accaduto non può dare spazio ad interpretazioni, non può essere oggetto di letture alternative, ma soprattutto di deprecabili emulazioni. All'Olocausto non ci sono attenuanti o scuse, ma deve esserci la forte consapevolezza di una giornata da tenere sempre viva nella nostra memoria.

Coltivare dunque, signor Presidente, con la nostra memoria ciò che è stato non deve essere solo un rituale dovuto. La memoria ha senso se col-

tivata nel futuro e trasmessa interrogandosi su ciò che è stato, per cercare di trovare il modo di prevenire, di sviluppare anticorpi sociali e culturali che superino concetti e pensieri, teorie sulla superiorità di un gruppo su un altro; sono sentimenti che fanno leva sull'insicurezza, sulla paura e sull'ignoranza. Sono concetti facili quanto inutili e vanno combattuti con tutti i mezzi.

Per cui il messaggio di oggi è di grande attualità; è un messaggio che deve farci capire che il razzismo è la piaga e il pericolo più importante e che attraversa anche il linguaggio, il modo di pensare, le nostre distrazioni e anche, a volte, in modo improprio la nostra lotta politica. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD, IdV e dei senatori Astore e Burgarella Aparo*).

PARDI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la stolida perentrietà con cui stanotte o ieri notte, sono state fatte scritte antiebraiche sui muri di Roma e perfino in Via Tasso, dove le SS torturavano, non ci deve distogliere dalla consapevolezza che la memoria deve essere un esercizio intimamente problematico. Infatti, la memoria non sale spontaneamente ai nostri cuori e alle nostre menti. Ci sono momenti lunghi della storia in cui la memoria si nega, si ritrae dalla nostra immaginazione.

Vi sono due libri fondamentali sulla Shoah, che aprono una stagione della memoria e che appaiono, all'inizio, come memoria negata. Il primo, lo sapete tutti, è «Se questo è un uomo», di Primo Levi; l'altro, meno noto in Italia, ma tradotto, è «La specie umana» di Robert Antelme, entrambi usciti nel 1947. In Francia il libro di Antelme fu edito da Gallimard, in Italia il capolavoro di Primo Levi uscì da un oscuro editore, De Silva, perché, anche se oggi può apparire inverosimile, il grande editore Einaudi l'aveva rifiutato.

Ora, non ne voglio fare un caso editoriale, ma voglio opporre questo elemento con la sua bassa empiria come elemento che ci costringe a riflettere sulla liceità della memoria. Perché nel 1947 il libretto intitolato «La specie umana» di Robert Antelme ebbe pochissimi lettori, e cominciò a conquistare una sua platea di attenti interpreti solo nei decenni successivi? E perché il libro di Primo Levi fu rifiutato da un grande editore e si dovette conquistare lentamente una sua capacità di penetrare negli animi delle persone? Solo nel 1956 Einaudi lo pubblicò, e poi sanò la ferita pubblicando, nel 1963, «La tregua », che è il racconto mirabile, avventuroso, un po' picaresco, del ritorno del protagonista dai campi di sterminio.

Tutto questo serve a dire che la memoria non è spontanea e che talvolta rifugge. Proprio nel momento in cui, subito dopo la fine della guerra, a pochissima distanza dall'imperativo del generale Eisenhower che diceva all'esercito alleato di fotografare, filmare, fissare nelle pellicole il fatto bruto, nudo e crudo degli uomini spogliati, dei cadaveri ammucchiati, delle gambe rinsecchite, dei visi smorti, ripeto, a pochissima distanza da

quello, la società europea non si accorgeva di due libri che aprivano la stagione della memoria.

È questa problematicità che – a mio avviso – va esaltata in giorni come questi, non tanto la ripetizione di uno schema facile da riproporre; proprio il sapere che l'impegno della memoria è difficile, è arduo, e chiede di essere utilizzato come uno strumento sofisticato.

Lo storico Marc Bloch, fondatore della École des Annales, scrisse un libriccino celebre, tra l'altro sfuggendo alla Gestapo durante la Resistenza francese, intitolato: «Apologia della storia o mestiere di storico», che si apre con una domanda ingenua: «A che cosa serve la storia?» La risposta è umile, da artigiano che possiede i ferri del mestiere: la storia serve a leggere, a seconda delle ipotesi interpretative, il passato, ma serve anche, usata con sapienza e con dubbio, ad interpretare il presente.

Quindi, la memoria è davvero uno strumento complicato per interpretare il presente. E questo ci deve dire che, così come l'Europa, nei primi anni del dopoguerra, non seppe cogliere gli strumenti che le venivano offerti per esercitare la memoria, anche noi dobbiamo imparare a non distogliere lo sguardo da ciò che oggi non vorremmo vedere e dobbiamo imparare a considerare le cose che ci sembrano troppo difficili per essere accettate: le ostilità razziste, le separazioni, la brutalità dell'oggi. Ecco, la memoria serve a misurarsi con il passato, ma anche con la brutalità del presente. Dobbiamo saper guardare in faccia ciò che non vogliamo vedere. (*Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut*).

GUSTAVINO (*Misto-ApI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (*Misto-ApI*). Signor Presidente, intervengo a nome di tutto il Gruppo Misto, che, annoverando componenti diverse, ritrova in questo momento la necessità di alzarsi in piedi davanti ad una pagina della storia in cui la civiltà si è oscurata.

La scorsa primavera mi sono recato con il più grande dei miei figli – diciottenne – a Mauthausen per scoprire, guardando i suoi occhi, se lui, così lontano anche nel tempo da quel periodo, aveva avuto le stesse emozioni, le stesse sensazioni che avevo avuto io a quella età, quando mi ero recato in quello spazio. Siamo rimasti in silenzio e abbiamo percorso lo spazio del tempo e della storia in cui sembra perfino difficile potersi in qualche modo riconoscere come uomini.

Penso che la riflessione sull'oscuro, sul baratro che in ciascuno di noi può in un tempo determinarsi debba essere il significato ultimo di giorni come questo. È l'oscuro che ha consentito nel centro di un secolo di civiltà uno spazio alla negazione della civiltà.

Tornando in auto, mio figlio mi citava – siamo tutti e due amanti della musica leggera – una canzone di Guccini: «Ad Auschwitz c'era la neve» e mi disse: «Capisco papà che quella neve non va più via».

Credo, signor Presidente, come lei ha sottolineato, che non si tratta di celebrare la memoria ma di fare memoria. Il ricordo di quel brivido e il sentirlo sulla pelle, sul baratro di ciascuno di noi, può essere il significato che dobbiamo portare a casa per non dimenticare mai che c'è qualcosa ancora da capire nella storia e in ciascuno di noi.

Questo è un alzarsi in piedi per capire che fare memoria è qualcosa che non possiamo non dovere, soprattutto a quelli che dopo di noi dovranno ricordare quando quelli prima di loro non ci saranno più. (*Applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-Aut, IdV e dei senatori Astore e Burgarella Aparo*).

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita con legge del Parlamento italiano del 2000, che ha in tal modo condiviso la proposta internazionale di celebrare il 27 gennaio come giornata di commemorazione delle vittime del nazismo, del fascismo, dell'Olocausto ed in onore di tutti coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere dei perseguitati.

La scelta della data ricorda il 27 gennaio del 1945, quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città di Auschwitz, in Polonia, e lì scoprirono un campo di concentramento e liberarono i pochi superstiti rimasti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente, per la prima volta al mondo, l'enorme orrore del genocidio nazista.

Il 27 gennaio in ricordo della Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebreo, è celebrato anche da molte altre Nazioni e così anche dalle Nazioni Unite.

In Italia sono circa 400 le persone insignite dell'alta onorificenza dei «Giusti tra le Nazioni», per il loro impegno a favore degli ebrei perseguitati durante l'Olocausto.

Sono tanti i simboli della Shoah: da padre Massimiliano Kolbe a Oscar Schindler a Giorgio Perlasca; ma forse la figura che più di tutte torna alla mente ogni volta che si ha memoria di quell'orribile periodo storico è Anna Frank. Anna è anche il simbolo della sorte che attendeva i bambini ebrei: destinati alla morte al loro arrivo ai campi di sterminio, salvo un piccolo numero, tenuti in vita soltanto per fungere da cavie di esperimenti medici. Anna affermava: «Io non diventerò grande!», con drammatica consapevolezza.

È importante, nel Giorno della Memoria, rendere omaggio al milione e mezzo di ebrei bambini annullati con i loro sogni e le loro speranze. Un omaggio reso ancora più necessario di fronte ai tentativi di negare la Shoah e, ancora peggio, alla luce delle dichiarazioni, da parte del *leader* iraniano Ahmadinejad, di volerla ripetere.

Ricordiamo che al binario 21 della stazione di Milano sta sorgendo il memoriale della Shoah, proprio nel luogo dove, tra il 1943 e il 1945, quindici treni piombati caricarono migliaia di ebrei nostri concittadini. Tra loro vi erano migliaia di bambini, alcuni addirittura con pochi giorni di vita.

Troviamo però giusto che tutti noi si insista, anche con molta forza, a fortificare la memoria di quegli avvenimenti, soprattutto in un momento di rimontante antisemitismo. Pensiamo alle leggi razziali del 1938 in Italia e all'annientamento di una intera classe dirigente, di migliaia di insegnanti e uomini di cultura, così pure di migliaia di semplici cittadini. Nella Giornata della Memoria è importante ricordare ciò.

In questi giorni, però, è anche doveroso ricordare tutti coloro che, dalle macerie di un'Europa devastata dalla guerra e dallo sterminio, partirono per formare la Nazione ebraica: persone animate da grandi ideali di fratellanza e democrazia, che lottarono duramente per realizzare il loro sogno e i cui figli devono lottare ancora oggi per continuare ad affermare il loro diritto ad esistere.

Prima ho ricordato alcune figure eroiche e alcuni nomi della Shoah. Con orgoglio io posso e voglio comunicare a quest'Aula che la più importante Sala a disposizione del Gruppo del Senato della Lega Nord, la nostra Sala riunioni, è stata intitolata proprio ad uno di questi eroi, e non da oggi ma ancora dalla XIV legislatura: questi era proprio Giorgio Perlasca. Orbene, noi giovani senatori – se così ci possiamo definire – siamo fieri della scelta che hanno fatto coloro che ci hanno preceduto. (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e del senatore Astore. Congratulazioni.*)

MARINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo confessare di avere spesso una certa ritrosia verso le commemorazioni, specie quando l'evento ricordato è di una gravità e di una pesantezza tali da fare apparire, almeno a me, la inadeguatezza delle parole comunque usate.

Questa volta, ho invece accolto l'invito del mio Gruppo ad intervenire brevemente questa sera in Aula per ricordare lo sterminio degli ebrei. Il termine sterminio rende più chiaramente il senso di ciò che è accaduto, più della parola Shoah e della parola Olocausto (parola, quest'ultima, che a volte è un termine nobile).

Quanto al ricordo dello sterminio degli ebrei, le ragioni per il ricordo sono due. La prima è che questo è un evento della storia dell'uomo che verrà sempre ricordato. La sua gravità segna uno stacco nella storia e nell'evoluzione del destino dell'uomo. Quindi, va ricordato sempre, e bene ha fatto il Parlamento italiano ad istituire, dieci anni fa, la Giornata della Memoria.

Inoltre, noi siamo nell'Aula del Senato e, comunque, si parla a chi ha voce in capitolo nel definire anche la politica estera del nostro Paese.

Tre sono le brevi considerazioni che voglio fare. Hanno ragione Elie Wiesel e Claudio Magris (quest'ultimo in uno scritto dell'anno scorso) nel sostenere che questo fatto segna uno spartiacque. Il mondo non è più come prima, dice Wiesel, dopo lo sterminio degli ebrei e dopo questi avvenimenti.

Noi potremmo dire che la storia dell'uomo, nella sua evoluzione, ha conosciuto casi di sopraffazione, di ferocia, di stragi. Basti pensare a quello che accadde nel Cinquecento dopo la scoperta colombiana dell'altro continente: numerosi popoli antichi furono cancellati dalla realtà del loro Paese proprio dalla violenza della conquista. Ma, in quel caso, c'era una continuità di motivazioni: la ricerca dell'oro, la schiavizzazione dell'uomo e la voglia di conquista sono state nelle nostre vicende alla base di fatti esecrabili.

Con lo sterminio degli ebrei è stata la prima volta che nella civile Europa, dalla lunga storia di conquiste, anche civili, si è affermata la negazione per principio della vita ad un popolo, in quanto questo era nella mente degli ideatori e degli esecutori, che non potevano non capire la realtà che avevano di fronte. Sarebbe lungo analizzarne le motivazioni. Si compì un passo avanti verso l'abominio che non possiamo dimenticare, perciò c'è lo stacco: forse si affermava un principio che solo il razzismo di fondo e senza ragioni può esprimere. È qualcosa che si annida nella mente dell'uomo, si è annidata allora e ha portato a quei risultati.

Non voglio essere io a ricordare il prezzo pagato, ma voglio rievocare alcune immagini, come quella del bambino che esce con le mani alzate dal ghetto di Varsavia dopo la resa; o quella della bambina chiusa in un magazzino di Amsterdam, che si apriva alla vita e guardava la sua piantina crescere, parlava con la sorella e pensava ai suoi primi sentimenti. Era lì dentro, nell'orrore dei rumori che si ascoltavano dall'interno di quel magazzino, dove ogni rumore poteva essere l'ultimo com'è – ahimè – poi accadde.

Voglio ricordare quanto abbiamo visto dalle foto e dalle ricostruzioni, quando i carri arrivavano nei campi di sterminio e c'era chi divideva le madri e i padri dai loro piccoli bimbi, divisi da una parte e dall'altra, e nessuno può credere che gli adulti non sapessero il destino a cui andavano incontro: questo è stato il prezzo. Voglio rivolgere un caro e particolare saluto ad una persona che ha perso parte della sua famiglia e che siede all'interno della nostra Aula.

Perché è stato possibile questo? Il discorso sarebbe lungo. Cerco di trovare una spiegazione di fondo, perché in effetti – come ho detto – la storia è piena di misfatti che possono somigliare a questo: la corsa incredibile e irrefrenabile della tecnologia e dei mezzi di potenza che si danno agli Stati o a gruppi terroristici. Non si può dire che non vi siano stati progressi tecnologici in passato. La guerra del Peloponneso fu tragica e anche allora la tecnologia contò, se si considera l'adozione da parte degli opliti di corazze e armi più sofisticate delle precedenti. Possiamo pensare alle nuove tecniche di combattimento da parte delle legioni romane, o, ancora, all'uso della cavalleria: anche queste erano conquiste tecnologiche che da-

vano più forza e consentivano agli eserciti di fare più stragi di gruppi o di interi popoli. Ma passarono 1.500 anni prima di arrivare alle armi da fuoco, che servirono all'invasione del Nuovo mondo e agli eserciti europei per distruggere popoli interi.

Quando il nazismo assieme a parte dell'Europa mise in piedi quella che resterà una vergogna permanente nella storia dell'uomo, la tecnologia degli ultimi due secoli era esplosa e aveva dotato Stati ed eserciti di una potenza tremenda, dalla quale difficilmente si poteva scappare. C'era poco da fare dinanzi a questo fenomeno: il pensiero umano incapace di mettere regole a questa frenetica potenza a sostegno della voglia di potenza insita nella nostra natura, segnava il passo. Ancora oggi il pensiero umano non trova strumenti utili (pensiamo poco a questo aspetto) per regolare la potenza e – quando serve – imporre un modo diverso di gestirla.

Voglio solo richiamare la vostra attenzione su un bel libro, una traduzione letterale di Plutarco della Newton & Compton, se non sbaglio in un'edizione del 2005, su cui ho fatto qualche riflessione. Il titolo nella traduzione suonava «Consigli ai politici» ed il pensiero politico che veniva richiamato corrispondeva al nostro. Ora, verso la fine del primo secolo dopo Cristo, a poca distanza dalla guerra del Peloponneso, parlava delle novità nell'arte della guerra; sembravano grandi cose, ma i consigli che dava ai politici, le sue riflessioni politiche, quasi 2000 anni fa, erano analoghe a quelle odierne.

Potremmo parlarne a lungo, ma c'è una finestrella aperta per il recupero di questo ritardo filosofico e culturale, su cui si sta anche lavorando. Mi riferisco alla forza delle realtà internazionali, il punto d'incontro e di delega di sovranità dei Paesi all'ONU, come nel caso dei tribunali internazionali per la violazione dei diritti dell'uomo; e spero poi che dopo Lisbona la posizione dell'Europa possa fare dei passi avanti. In questo vedo l'avvenire: nel tentativo di riequilibrare la potenza scatenante di una corsa che non è dato sapere dove ci porterà. Anzi, in passato abbiamo già saputo dove ci ha portato e dove ci può portare. È importante affermare un pensiero consapevole, capace di porre dei limiti all'utilizzo dei mezzi di distruzione, sapendo che può capitare – spero di no – che si ritorni a pensare che un popolo non abbia il diritto di vivere, che è l'abiezione più grande che vi possa essere. Non c'è nemmeno la giustificazione, se così si vuole chiamare, della rapina.

Mi scuso con il Presidente per questa mia digressione e concludo con un'ultima osservazione politica. L'Europa verso il popolo ebraico ha un debito tremendo, perché nella civile, evoluta ed avanzata Europa è nato quel dato sconvolgente della negazione alla vita di un popolo intero, senza ragioni nemmeno lontanamente plausibili; credo proprio che abbiamo questo debito. La politica internazionale è complicata; i popoli hanno interessi da difendere per cui non si possono fare affermazioni superficiali, ma tutti – e personalmente spero di contribuire in qualche modo a lasciare per un po' questo ricordo in testa – abbiamo il dovere di una considerazione maggiore.

I problemi restano aperti. Proprio in questi giorni si parla di minacce di cancellazione di un popolo, del Paese che oggi lo tiene assieme: non passerà molto tempo e accadrà che saranno rigettati in mare, cancellati, distrutti. Sono parole pronunciate oggi, e su cui forse bisognerebbe alzare la voce, l'impegno e la determinazione, con maggiore energia di quanto non si sia fatto finora. Oggi sono parole, ma anche altre erano parole, degenerate poi nell'abominio. Di questo c'è traccia anche a Roma – lo ricordava il senatore Pardi – a Via Tasso. Non c'entra se siano tanti o siano pochi: quando nacque il fenomeno del terrorismo – io come tanti operavo all'interno di strutture del mondo del lavoro – all'inizio erano pochi, ma poi non passava giorno che a Roma non si sentisse che avevano sparato ad un politico, ad un manager, ad un giudice, ad un poliziotto. Questo accadeva.

Dunque, forte determinazione, rispetto e questo di più di considerazione delle ragioni del popolo ebraico. Questo credo possa essere il modo migliore per celebrare la Giornata del ricordo dello sterminio del popolo ebraico.

Mi scusi, signor Presidente, se ho approfittato di qualche minuto in più. (*Vivi, prolungati applausi. Molte congratulazioni.*)

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Sono passati dieci anni dall'approvazione della legge che istituisce il Giorno della Memoria. Credo che a dieci anni di distanza si possa tracciare un bilancio positivo di questa legge. Le iniziative che coinvolgono le massime personalità dello Stato – come la sua visita di questa mattina a Trieste, Presidente – così come le migliaia di iniziative che si svolgono nei Comuni ad opera di tante associazioni, nonché i singoli gesti di cittadini dimostrano che questa legge è scritta non solo tra le carte dello Stato ma anche nel cuore dei cittadini, nel cuore del popolo italiano. Lo dimostra anche l'attenzione dei mezzi di informazione – parliamone bene quando lo meritano – che dedicano tuttora grande spazio e – direi un crescente spazio – a questa celebrazione.

Contemporaneamente, però, proprio in questi anni abbiamo purtroppo visto un aumento dei gesti di odio antiebraico e torniamo a vederli. Vediamo in questi giorni – è stato già citato dal senatore Marini – un capo politico di un grande Paese che parla di un nuovo sterminio del popolo ebraico, di annullamento di Israele. Sono parole che non possiamo non prendere sul serio; sarebbe un grave errore sottovalutarle, ritenere che siano affermazioni fatte solo per ottenere una approvazione rabbiosa. Hitler, nel 1921, rilasciò una intervista ad un giornale inglese nel quale delineava, sia pure in modo rudimentale, il proposito di sterminare tutti gli ebrei che vivevano in Germania. Non fu preso sul serio né nel suo Paese né in altri Paesi: fu un errore davvero grave, che l'Europa pagò

con le decine di milioni di morti della Seconda guerra mondiale e con la Shoah.

Dunque, dobbiamo sempre ricordare. E dobbiamo ricordare che anche in Italia, dove il popolo è certamente lontano per tradizione da sentimenti razzisti, ci fu la Shoah: ci fu il campo di sterminio che il Presidente ha visitato questa mattina, ci fu la vergogna delle leggi razziali, leggi che furono non solo approvate ma con scellerata disciplina ampiamente applicate. Sappiamo, quindi, che questo pericolo esiste e può esserci persino tra di noi. D'altra parte, lo stesso popolo tedesco era – e lo è naturalmente ancora – uno di quelli dalla più raffinata cultura, dalla più evoluta civiltà. Il pericolo, dunque, esiste sempre.

È importante, quindi, continuare a ricordare. È importante tornare a dire no all'odio, no alla violenza, no al razzismo, e un sì a quello che è nella nostra cultura giudaico-cristiana, ossia a considerare la singola persona umana portatrice di una dignità assoluta ed unica in quanto, secondo la nostra cultura e tradizione giudaico-cristiana, è fatta ad immagine e somiglianza di Dio.

Il testo della legge ci dice anche che vanno ricordati coloro che si adoperarono, pur appartenendo a diverse parti proprio in quel terribile conflitto, per impedire lo sterminio. Tra i Giusti, tra quei non ebrei che si adoperarono per salvare tanti ebrei dallo sterminio, ci sono ben 295 italiani: ad uno di essi è dedicata un'importante sala del Senato, ed a loro va la riconoscenza di tutti per aver riscattato l'infamia di altri fatti. Queste centinaia di Giusti furono aiutati da migliaia, forse da milioni di cittadini che misero a repentaglio la propria incolumità perché aiutarono, si opposero e non fecero delazione.

Questo ci ricorda ancora una volta l'importanza dell'individuo, quando nello stesso popolo possono emergere sia coloro che approvano leggi scellerate e le applicano, sia coloro che mettono a rischio la propria vita, o l'hanno dato, per opporsi all'infamia. (*Applausi. Congratulazioni*).

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, oltre ad associarmi alle sue alte parole desidero portare ancora una volta in quest'Aula la testimonianza del dolore, la testimonianza che quella pagina deve essere condannata non solo moralmente dagli uomini liberi. Il presidente Marini ha detto una frase che condivido e di cui lo voglio ringraziare: l'Europa deve molto. Deve molto perché l'Europa è stata sorda, silente, è stata – come purtroppo spesso accade – distratta e distante rispetto agli albori di una tragedia infinita.

Oggi abbiamo sentito e purtroppo abbiamo visto gli stessi scenari. Dall'Iran sono arrivate parole che negano allo Stato di Israele il diritto di esistenza. A Roma dei barbari, dei criminali, che definisco anche imbecilli, hanno profanato e oltraggiato il Museo storico della Liberazione di

via Tasso. Presidente Marini, alle ore 15, a nome personale e del Governo, sono stato lì a dire a quei cittadini, umiliati e offesi, che non ci può essere alcun tipo di tolleranza, di azione se non di disprezzo, di lotta dura e di distanza perché quegli albori non possono e non potranno mai più tornare.

Per questo mi associo alle parole espresse in quest'Aula. Voglio aggiungere però che l'Europa è stata mite anche in queste ore. Più forte, più decisa, più dura la condanna contro chi, ancora oggi, vuole negare l'esistenza dello Stato di Israele e l'Olocausto. Per queste ragioni penso che oggi il Senato e la Camera abbiano scritto una bella pagina, perché razzismo, xenofobia, antisionismo sono parole che non devono più appartenere al lessico della nostra cultura. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2008) (ore 17,22)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781, già approvato dalla Camera dei deputati, e del documento LXXXVII, n. 2.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore sul disegno di legge n. 1781 ha svolto la relazione orale, la relatrice sul documento LXXXVII, n. 2, ha integrato la relazione scritta, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Santini, relatore sul disegno di legge n. 1781.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, la mia sarà una replica molto breve che tuttavia intende rendere omaggio a tutti i colleghi che hanno voluto arricchire il testo della relazione con i loro interventi e segnalazioni sulle inevitabili carenze che una legge così complessa contiene. Durante il dibattito è stato però confermato anche un fattore positivo della legge comunitaria, legato proprio al carattere della legge *omnibus*, come viene definita in genere, che consente, almeno una volta l'anno, di discutere finalmente di Europa e di farlo in piena libertà e a tutto campo, grazie ai molti argomenti che la legge contempla e accoglie.

Il senatore De Eccher ha colto il momento per presentare le sue osservazioni su un tema fondamentale per l'Unione europea come quello dell'allargamento verso nuovi possibili Paesi membri, presentando tutte

le sue perplessità per talune ipotesi, a cominciare da quella della Turchia. È condivisibile la critica del senatore Marco Filippi relativa alla sintesi estrema con cui nella legge comunitaria si trattano temi e riforme legislative, a volte anche molto importanti.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,25)

(Segue SANTINI, relatore). Non per fare lo scaricabarile, ma va detto che almeno una parte di questa responsabilità è attribuibile alle Commissioni di merito, che molto spesso liquidano con poche parole formali il loro compito di fornire un parere sul testo della legge comunitaria.

Certamente non tutte, ma la Commissione che si occupa del tema che ha citato il collega Filippi (i trasporti) ha liquidato il suo parere, per esempio, in due righe soltanto...

FILIPPI Marco (PD). Ma non c'era l'emendamento...

SANTINI, relatore. Quindi è impossibile per il relatore e per la Commissione 14^a aggiungere qualcosa che le Commissioni di merito non possono considerare. D'altra parte c'è anche l'aspetto contrario: se tutte le Commissioni inviassero relazioni troppo dettagliate la famosa legge *omni-bus* diventerebbe una «porta container», che non andrebbe troppo lontano.

Dall'intervento della senatrice Spadoni Urbani si raccoglie una esortazione non nuova, che è quella di rendere più aderente al territorio, e ai territori, la legislazione derivante dall'Unione europea.

La senatrice Germontani lamenta criteri troppo restrittivi nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, proponendo di estendere gli obblighi diretti di applicazione delle normative europee anche ad altre fonti legislative. Sempre la senatrice Germontani propone anche che sui rapporti tra Parlamenti nazionali ed istituzioni europee si venga a realizzare un maggiore equilibrio, per esempio, nei confronti del Consiglio, soprattutto sui temi del terzo pilastro, legati alla giustizia e agli affari interni.

Non riesco a condividere, nonostante mi sforzi di farlo, alcune osservazioni che vengono avanzate con il solito spirito, ma anche con molta competenza dal collega Pedica, condensate anche in un numero considerevole di emendamenti ed ordini del giorno.

È invece comprensibile l'appello alla compattezza lanciato dal senatore Pittoni a proposito della difesa dei prodotti nazionali sul mercato unico europeo contro la concorrenza dei Paesi sia comunitari, sia terzi. Occorre fare attenzione comunque con questo genere di appelli, poiché il tutto va misurato con i limiti e i contorni delle regole della concorrenza e degli aiuti di Stato.

Concordo poi con il senatore Di Giovan Paolo e con la senatrice Adamo che in futuro occorrerà dare maggior forza propulsiva alla legge comunitaria, per evitare che diventi un puro adempimento burocratico, soprattutto dopo il Trattato di Lisbona che attribuisce, lo abbiamo detto più volte anche questa mattina, nuovi poteri ai Parlamenti nazionali. Stiamo vivendo un passaggio politico che a livello di istituzioni europee è molto ben presente ed evidenziato, ma che a livello nazionale sembra quasi sfuggire alla giusta valutazione, ed è il passaggio storico da una Europa basata su accordi intergovernativi ad una nuova concezione di gestione delle politiche europee fondate su accordi interparlamentari. È un'occasione che non dobbiamo lasciarci sfuggire e come Senato, proprio attraverso questa comunitaria, lanciamo le prime proposte.

Infine, il senatore Possa ha richiamato giustamente alcuni aspetti critici delle procedure legislative europee, spesso eccessivamente invasive delle autonomie nazionali, troppo vincolanti nell'applicazione di norme che, viceversa, avrebbero necessità di essere più aderenti alle differenti condizioni e sensibilità degli Stati membri, in particolare in campi altamente sensibili come, per esempio, quello dell'energia e della ricerca scientifica. Va osservato a questo proposito che in molti casi di carenza di sussidiarietà operativa, definiamola così, c'è forse un eccesso di zelo da parte dei burocrati dell'Unione europea, che supera anche lo scrupolo del legislatore europeo formulando regolamenti applicativi eccessivamente dettagliati e massificanti.

Ed infine gli emendamenti, che ci apprestiamo a discutere ed a votare. Come sempre, anche a treno in corsa si sono aggiunti alcuni emendamenti di perfezionamento, alcuni provenienti dal Governo. Ed in alcuni di questi il Governo meglio precisa i termini di alcune proposte apparse in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, che prevede l'invarianza di bilancio; in altri riassume temi già proposti da singoli senatori con importanti implementazioni, come per esempio (un esempio su tutti) nel caso relativo ai servizi postali; altri ancora, infine hanno il crisma dell'autentica novità. Un esempio che vale per tutti, che ha conosciuto ampia diffusione mediatica prima ancora di arrivare in Aula, è la proposta di attuare le raccomandazioni europee n. 913 e n. 385, rispettivamente del 2004 e dello scorso anno, che propongono di trasformare in un obbligo quello che finora è stata una facoltà, vale dire rendere pubblici e perfettamente trasparenti gli emolumenti e le remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche nelle società quotate. Il testo del Governo parla di emolumenti riscossi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma. Direi che, a fronte dei molti appelli alla trasparenza, questo è un esempio di come anche il Governo si possa rendere promotore di un'iniziativa concreta che sicuramente va incontro alle attese dei cittadini e che – mi auguro, come relatore – riceva il supporto dell'opposizione.

Da qui parte una rapida analisi dei contenuti dei molti interventi. Ringrazio ancora tutti i colleghi, la senatrice Boldi, in quanto presidente della Commissione, e tutto il personale. Credo che proponiamo per il voto una legge comunitaria ben equilibrata su tutti i passaggi e gli adempimenti

classici di fondo, ma anche una legge comunitaria frizzante, con qualche provocazione: un esempio per tutti è la proposta innovativa della cosiddetta legge Buttiglione sulla base della quale potremo evitare finalmente, se sarà accolta, di discutere una legge comunitaria relativa all'ultimo anno di esercizio in Italia insieme ad una relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ferma a un anno prima. Che senso ha discutere oggi di come eravamo nel 2008? Lo sappiamo tutti che in un anno e qualche mese molte cose sono cambiate. In Europa tutto cambia molto rapidamente: è quindi più normale che si sgancino questi due documenti e si recuperi il ritardo della Relazione riportandolo in tempo reale, come esattamente prevede la comunitaria. Con questo spirito di collaborazione e di innovazione mi affido all'analisi degli emendamenti e soprattutto al voto dei colleghi. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Boldi, relatrice sul documento LXXXVII, n.2.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, non credo di dover aggiungere molto altro a quanto detto dal vice presidente Santini. Volevo soltanto fare alcune osservazioni e precisare, per quanto riguarda l'esame delle varie materie all'interno della Commissione politiche dell'Unione europea, che la Commissione del Senato della Repubblica ha una composizione particolare: viene formata dopo tutte le altre, proprio perché al suo interno devono essere presenti senatori che appartengono anche a un'altra Commissione, in modo da portare in Commissione politiche dell'Unione europea le competenze maturate in tutte le altre. Questo lo dico perché è bene che ognuno di noi se lo ricordi.

Riguardo al fatto che la legge comunitaria si esprime attraverso il recepimento di direttive per le quali poi viene data una delega, ricordo che alcune volte queste deleghe trovano già in sede di esame parlamentare la fissazione di criteri ben precisi; altre volte ciò non avviene. Faccio comunque presente che, una volta predisposti, i decreti legislativi passano obbligatoriamente in visione alle Commissioni permanenti, che possono esaminare come è stata esercitata la delega: quindi, non perdiamo traccia di quello che viene fatto rispetto al recepimento delle direttive.

Il fatto che l'esame della legge comunitaria si dilunghi per così tanto tempo e che ci siano delle Commissioni permanenti che mandano dei pareri non dettagliati e con ritardo, quasi che la legislazione comunitaria fosse una legislazione residuale, senza capire che ormai è legislazione interna ed è molto importante, credo ci faccia riflettere sulla necessità di stabilire una sessione comunitaria, così come c'è una sessione di bilancio, in modo che tutte le Commissioni, per un periodo breve (anche 15 giorni), si dedichino completamente all'esame degli argomenti comunitari.

Credo che questa potrebbe essere una soluzione.

Ciò detto, ribadisco che, da quando è stata presentata a quando è stata poi approvata in Commissione, la legge comunitaria è rimasta presso questo ramo del Parlamento per moltissimo tempo: quindi, chi riteneva di

essere veramente interessato agli argomenti ha avuto tutto il tempo per esaminare il testo e per presentare eventuali emendamenti. Non ci si può svegliare una mattina accorgendosi che nel frattempo è stato fatto tutto e poi protestare perché non si è avuto il tempo di dire quello che si voleva. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per le politiche comunitarie, onorevole Ronchi, al quale chiedo anche di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intende accettare.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 1.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di risoluzione n. 1, accolta dal Governo, è fissato alle ore 18,35.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

OLIVA, *segretario*. «La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 5, l'opportunità di specificare ulteriormente la locuzione »altre materie di interesse delle Regioni«, nell'ambito di quelle per cui è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni».

«La 1^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 16.204 parere contrario, in quanto le attività previste alla lettera *a*) del comma 2, essendo di interesse industriale strategico e coinvolgendo la tutela dell'ambiente, sono di primaria competenza statale; sull'emendamento 22.0.101 parere contrario, in quanto l'oggetto della delega, peraltro incerto e improprio nel contenuto riguarda la materia »professioni«, riconducibile, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Pertanto la legge statale può dettare esclusivamente la normativa di principio, che è già prevista dal decreto legislativo n. 30 del 2006, mentre la disciplina di dettaglio in materia è riservata alla legislazione regionale; sugli emendamenti 48.0.200 e 48.0.100 parere non ostativo, segnalando la necessità, al comma 3, di introdurre il parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti ivi previsti; sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi del-

l'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.250, 1.200, 1.8, 4.2, 11.0.201, 10.0.200, 11.0.200 (limitatamente alla lettera *a*), 17.100 (limitatamente alle lettere *d*, *g*, *h* e *i*) del comma 1, nonché *b*, *f* e *k*) del comma 3), 17.102, 17.104, 17.106, 34.0.100 (limitatamente alle lettere *b*) ed *h*) 34.0.200 (limitatamente alle lettere *b*) ed *h*), 34.0.200/1, 34.0.202, 34.0.101, 48.0.100, 48.0.200, 44.101 (limitatamente al comma 2), 48.0.203, 49.202, 51.0.200.

Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.200, 17.204 e 26.100. Esprime, infine, parere non ostativo sulla proposta 1.102 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2, dopo le parole: «sono adottati», siano aggiunte le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, chiedendo l'attenzione dell'Assemblea e del rappresentante del Governo su una questione di particolare delicatezza.

L'articolo 51 del disegno di legge che stiamo esaminando prevede che tra le decisioni quadro per le quali il Governo è delegato ad adottare i conseguenti decreti legislativi vi sia anche la 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. In questa decisione quadro è previsto un sistema di contrasto al crimine che potrebbe rischiare di risultare meno incisivo e avanzato, anche sotto il profilo delle pene, rispetto alla nostra attuale legislazione, anche a quella più recente, potendo quindi condurre in qualche modo ad un abbassamento del livello di contrasto alla mafia.

In particolare, sulla scorta degli articoli 2 e 3 di questa decisione quadro, pare di poter dedurre che sia possibile una diversa configurazione delle condotte associative, con un'esclusività della partecipazione attiva alle attività criminali dell'organizzazione che escluderebbe la possibilità di configurare il favoreggimento e il concorso esterno in associazione mafiosa. Peraltro l'articolo 3 della decisione quadro, appunto, potrebbe prevedere un abbassamento della soglia delle pene attualmente previste nel nostro ordinamento.

So bene – come ciascuno di noi sa – che la disciplina nazionale può prevedere una soglia diversa e più alta, una tutela più avanzata, per così dire, rispetto a quanto stabilito nella decisione quadro; ma stiamo comunque ragionando di materia delicatissima, non soltanto perché incide sul profilo del principio di legalità della fattispecie, ma anche sul principio di legalità della pena e, in particolare, su un tema così sensibile come quello riguardante la criminalità organizzata. Ci pare dunque francamente che di fronte alla complessità anche del dibattito politico che ha animato alcuni versanti della nostra discussione su questi temi, sarebbe assoluta-

mente improprio che la materia venisse liquidata esclusivamente con l'affidamento al Governo dell'emanazione di decreti legislativi in materia.

È questa la ragione essenziale per la quale, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, chiediamo lo stralcio dell'articolo 51 e degli emendamenti ad esso riferiti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, faccio seguito alle considerazioni svolte dalla presidente Finocchiaro per sottolineare che una delle ragioni per cui avevamo presentato la pregiudiziale di costituzionalità e anticipato l'esigenza di una richiesta di stralcio nasce proprio con riguardo – e in modo particolare, anche se non solo, per la verità – all'articolo 51 del testo.

La reiterazione occulta di una precedente delega al Governo che in maniera surrettizia viene qui fatta col testo licenziato dalla Commissione e poi con l'emendamento presentato dal Governo, che modifica anche i principi ed i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nel ridisciplinare, ad esempio, il reato associativo, ed in particolare il reato associativo di stampo mafioso, con l'esercizio della delega, introduce una sanatoria di una delega che già in precedenza non poteva essere concessa dal Parlamento, e che comunque non sembra essere stata fino ad oggi esercitata, e che in ogni caso manca di principi e criteri direttivi, non generici, propri delle leggi comunitarie agli articoli 2 e 3 riguardanti tutte le deleghe, ma specifici, con riferimento a come il Governo deve disciplinare tale materia.

La circostanza che oggi il Governo tenti di metterci una pezza individuando dei principi e dei criteri direttivi, ancora generici, ma che comunque sul piano formale tendono a superare la incostituzionalità del testo così come previsto dalla legge n. 88 del 2009 ci induce a ritenere che state facendo un grande errore. Ma non solo, state sostanzialmente evitando che il Parlamento si occupi della disciplina e dell'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario in una materia estremamente importante e delicata, come quella del contrasto alla criminalità organizzata, materia sulla quale la legislazione italiana ed il regime sanzionatorio è tale ed è più avanzato rispetto a tutti i Paesi dell'Unione. Poiché la decisione quadro, ad esempio, prevede pene massime fino a cinque anni – lo dico ai colleghi della Lega cui chiedo un momento di attenzione e di pazienza – il recepimento di questa direttiva, che prevede per il reato associativo e per il reato associativo di stampo mafioso il massimo nella pena edittale di cinque anni, a fronte della nostra legislazione interna che prevede un regime sanzionatorio e quindi pene di gran lunga superiori, determina la possibilità che, una volta che il Governo dovesse adottare il decreto legislativo, tutta una serie di procedimenti e di reati per i quali si sta procedendo vengano sostanzialmente ad essere estinti perché è intervenuta

una norma penale di maggior favore rispetto a quella che è in atto ed in vigore.

Se ciò volete fare e lo si vuole fare – e, per la verità, alcune questioni di merito devono comunque essere affrontate anche con riguardo a questa materia – bisogna farlo. Se lo si vuole fare lo si può fare, ma non in maniera camuffata ed occulta. Facciamolo in Parlamento, in Commissione giustizia, cioè tutti insieme, per capire qual è lo stato della legislazione e come questo debba avvenire.

In realtà, questa operazione è una di quelle che sinceramente vi fa poco onore, e che certamente, cari colleghi della Lega, non va nel senso della cosiddetta certezza della pena, di cui voi tanto parlate. Questo è un altro esempio rispetto al quale forse qualche esame di coscienza dovreste farlo. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in Aula gli alunni dell'Istituto comprensivo «San Biagio» di Vittoria, in provincia di Ragusa. A loro va il saluto di tutta l'Assemblea. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2 (ore 17,49)

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, anche io manifesto adesione alla richiesta fatta dalla senatrice Finocchiaro. La materia è estremamente delicata. Stiamo affrontando la normativa che dovrebbe ispirare i diversi Governi europei nel contrasto alla criminalità organizzata.

Sul tema, la legislazione italiana, purtroppo, per motivi noti, ha affinato un suo quadro di contrasto. Quindi, la decisione quadro del Consiglio europeo si colloca in una posizione decisamente più arretrata rispetto alla nostra disciplina, anche a quella che abbiamo modificato pochi mesi fa inasprendo le pene per il reato associativo. Peraltro, noi chiediamo lo stralcio dell'articolo 51 che riguarda proprio i decreti legislativi sulla decisione 2008/841/GAI, ma faccio notare che la lettera *d*) dell'articolo 49, dove era prevista la delega al Governo, è stata soppressa. Il Governo è delegato a dare a dare completa attuazione ad alcune decisioni quadro, ma le parole: «lettera *d*) decisione quadro 2008/ 841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata», sono state sopprese.

Quindi, è stata soppressa la previsione che poi rivive invece nell'articolo 51, con un rinvio all'articolo 2 della decisione GAI. La materia è

talmente delicata da aver indotto sicuramente la Commissione a sopprimere alla lettera *d*) l'attuazione della decisione 2008/841/GAI, però poi questa disposizione sopravvive all'articolo 51, con un riferimento, allo stato, esclusivamente all'articolo 2 della decisione GAI. Però, una volta introdotto l'articolo 2, come normativa di riferimento è impensabile ritenere che quelle condotte recepite nella decisione del Consiglio non possano estendersi anche alle pene ivi previste. Lì sarebbe veramente un fatto gravissimo, in quanto le pene previste si riducono e per la partecipazione all'attività criminosa si prevede una pena da due a cinque anni al massimo, cioè proprio al di fuori di ciò che è contenuto nel nostro ordinamento e che il Parlamento ha approvato inasprendo anche recentemente le sanzioni.

Quindi, anch'io insisto per lo stralcio dell'articolo 51, per consentire alle Commissioni di competenza, in particolare alla Commissione giustizia, che sul punto non si è mai pronunziata, non avendo esaminato il provvedimento, di approfondire l'esame di questa tematica così delicata.

PRESIDENTE. La questione è di enorme interesse ed importanza, tant'è che ho concesso di intervenire, ma affronteremo il problema quando esamineremo l'articolo 51.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G100, G101 e G103; favorevole sugli ordini del giorno G102 e G104.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione l'ordine del giorno G100.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, volevo riflettere un attimo sul parere che ha espresso la Commissione e cercare di far riflettere la Commissione stessa e il Governo sull'ordine del giorno G100, con cui noi chiediamo una cosa molto semplice: invertire la rotta della politica di controllo fiscale di questo Governo. Infatti, siamo giunti al paradosso nel quale il Governo chiede che il Parlamento gli conferisca una delega legislativa per il recepimento di una decisione quadro europea che inasprisce il controllo sulle frodi e sulle falsificazioni nelle transazioni finanziarie, quando invece, dall'inizio della legislatura fino sino all'ultimo scudo fiscale approvato pochi mesi fa, ogni intervento normativo del Governo, lo stesso Governo che oggi decide questa delega, è stato rivolto a dimi-

nuire gli strumenti con cui procedere nella lotta all'evasione, alla truffa ed al riciclaggio.

Proprio perché confidiamo sempre nella redenzione di questo Governo, magari ispirata dagli orientamenti comunitari, chiediamo con tale ordine del giorno che esso si impegni a verificare se gli interventi normativi che ha varato in materia di frode e antiriciclaggio corrispondano alle finalità della direttiva e, nel caso così non fosse, come crediamo non sia, di modificare la normativa italiana adeguandola a quella europea.

In particolare, si vuole far luce sulle controverse disposizioni introdotte dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il cosiddetto decreto anticrisi di Tremonti. Questa legge ha infatti abolito tutte le disposizioni introdotte dalla precedente normativa del Governo Prodi, che consentiva una maggiore trasparenza delle transazioni finanziarie, un maggior controllo sulle frodi e maggiori strumenti per la loro prevenzione e repressione. Essa ha anche previsto, come dicevamo, modifiche alla disciplina antiriciclaggio del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Queste misure sono state talmente percepite come una salvacondotto per gli evasori ed i riciclatori che la stessa Corte dei conti ha messo in guardia sulle conseguenze che alcune semplificazioni potranno avere, non solo sui comportamenti dei contribuenti ma anche sulle possibilità per gli uffici di acquisire gli indispensabili mezzi di prova e sulla coerenza tra queste misure e quelle di intensificazione e migliore messa a punto delle strategie di contrasto all'evasione.

Quindi, l'ordine del giorno G100 sta ad evidenziare l'ennesima incongruenza di questo Governo, che da una parte facilita gli evasori, e dall'altra fa il puritano chiedendo l'approvazione di un provvedimento che sicuramente non avrà letto – perché non sa leggere – e che prevede un obiettivo esattamente contrario rispetto a quello che sta perseguito.

Per queste ragioni, Presidente, chiediamo che l'ordine del giorno G100 sia votato con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G101.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, anche per questo ordine del giorno G101 vorrei svolgere una riflessione. Sono veramente meravigliato del parere contrario della Commissione e del Governo. Anche in questo caso abbiamo cercato già alla Camera di portare nel dibattito un contributo su materie importanti come quella ambientale, inserendo il recepimento di importanti direttive in termini di ambiente, energia e riduzione dell'inquinamento, il cosiddetto pacchetto clima ed energia.

L'atteggiamento del Governo, in questa cruciale fase di attuazione in sede nazionale del pacchetto clima ed energia, si è contraddistinto per l'estemporaneità degli interventi, mai inseriti in un quadro unitario e globale, per un'attenzione limitata al settore delle fonti rinnovabili e, più in generale, per una scarsa fiducia nelle politiche di efficienza energetica come opportunità di sviluppo e prerogativa nazionale per la riduzione dei gas serra.

La mancanza di iniziativa da parte del Governo sui temi dell'efficienza energetica rende evidente che è in atto uno squilibrio molto pericoloso per il Paese in questa delicata fase di raccordo con il pacchetto comunitario. Soltanto una miopia di questo Governo poteva tener fuori il recepimento delle direttive del citato pacchetto clima ed energia, del quale anche il ministro Ronchi ha parlato nei suoi viaggi all'estero, difendendo anche l'Italia. Forse, però, egli ha oggi dimenticato di essere in Italia.

Queste direttive sono volte a perseguire gli obiettivi che l'Unione europea si è fissata per il 2020, ossia gli obiettivi conosciuti come 20-20-20. Si tratta della riduzione del 20 per cento dell'emissione di gas e del 20 per cento in termini di risparmio energetico, e dell'aumento del 20 per cento del ricorso a fonti rinnovabili.

Pertanto, l'ordine del giorno richiamava l'ennesima responsabilità di questo Governo e richiamava anche il Ministro, per ricordargli che quanto egli dice all'estero deve essere ripetuto anche in Italia. Invece, sembra esservi una netta divisione del Paese Italia: da una parte, all'estero si parla perché bisogna far uscire certe notizie; dall'altra, in Italia, purtroppo, con la bocciatura di questo ordine del giorno, passa l'idea di non avere un

Paese Italia, ma di stare solo facendo una cosiddetta «marchetta» per l'Europa.

Chiediamo la votazione nominale dell'ordine del giorno G101 con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento G101, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G103.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, non vedo però il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il signor Ministro si trovava presso il banco della Presidenza. Questa volta, non gli si può rimproverare niente.

VITA (PD). Bene, signor Presidente, il signor Ministro riceverà addirittura degli elogi se accoglierà l'ordine del giorno G103, volto a sollecitare il Governo a intervenire, se ritiene di avere ancora qualche decoro nel campo televisivo sul piano internazionale, onde evitare un'ennesima infrazione comminata dall'Unione europea all'Italia per il tema, altrettanto anioso, della televisione digitale e delle sue frequenze.

Signor Ministro, questo nostro ordine del giorno evoca una complessa vicenda, il cui centro sta nel fatto che, nel passaggio dall'analogico al digitale, non si sta dando luogo, come in tutti Paesi del mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, a quello che viene chiamato il dividendo digitale esterno e interno. Esterno significa che le frequenze liberate dal passaggio alla teca digitale vengono messe a gara per permettere ad altri soggetti e operatori di concorrere nel settore; interno significa che, nella stessa combinazione degli operatori che vengono dall'analogico, il digitale permette una maggiore pluralità attraverso il *multiplex*.

Tutto questo non è avvenuto. Con l'ordine del giorno G103 si chiede al Governo di evitare una condanna europea, con tanto di danno erariale. Perché non ci si aggiorna usando al meglio le direttive comunitarie? Ritengo che questo ordine del giorno, signor Ministro, meriti una risposta più compiuta di un semplice no. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Signor Ministro, ritiene di modificare il suo parere su questo ordine del giorno?

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. No.

MARINARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Marinaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G103, presentato dal senatore Di Giovan Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, con gli annessi allegati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FONTANA (PD). Signor Presidente, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 1.200, a prima firma della senatrice Mariarano, con il quale si prevede di aggiungere al comma 1, allegato B, la direttiva n. 115 del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (la cosiddetta direttiva rimpatri). Recepire significa proseguire il lavoro già avviato dall'Italia in sede europea con l'approvazione delle stesse direttive che oggi trasponiamo nel nostro ordinamento, teoricamente nel solco della *voluntas legis*.

Voglio ricordare che nel corso della discussione il Governo ha aggiunto tutta una serie di ulteriori direttive da recepire (giustamente) nell'allegato B, ma questo non avviene nel caso della cosiddetta direttiva rimpatri, che viene regolarmente elusa per farne un uso strumentale e distorto. Ricordo oltretutto che la recente sentenza della Corte di giustizia europea del 30 novembre 2009 per la causa n. 357/09 fornisce un'interpretazione vincolante della direttiva. Come ormai stiamo ripetendo da un anno, l'attuazione della direttiva in oggetto non può prescindere dalle disposizioni di recepimento strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti dell'uomo (come stabilito all'articolo 1 della direttiva), di rispetto dell'interesse superiore dei minori, della vita familiare e delle condizioni di salute (come espressamente previsto dall'articolo 5), e di rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, per i quali il trattenimento in un centro di permanenza temporanea non deve essere considerato trattenimento ai fini dell'allontanamento (come previsto dall'articolo 15), nonché di rispetto di tutte le condizioni e procedure che la direttiva rimpatri mette in campo.

Tutt'altro spirito rispetto all'interpretazione data da questa maggioranza, che attua una vera e propria detenzione amministrativa basata su semplici difficoltà di accertamento dell'identità legale del soggetto o nell'acquisizione della documentazione di corredo, malgrado la piena disponibilità alla preparazione del rimpatrio. È un errore gravissimo, a nostro avviso, interpretare questa direttiva esclusivamente come un *corpus* di norme finalizzate alla detenzione amministrativa e farla addirittura diventare l'alibi per continuare a non discutere di politiche per l'immigrazione. Ed è paradossale che proprio esponenti del Governo e della maggioranza continuino ad invocare la necessità di una politica europea comune in ma-

teria di immigrazione e la necessità di non lasciare sola l'Italia ad affrontare questo fenomeno.

Invece voi, proprio in questo caso, di questa direttiva avete preso solo la parte che vi faceva più comodo, un recepimento a senso unico, nel momento in cui vi interessava trovare una giustificazione di legittimità per il decreto-legge sulla sicurezza, tralasciando tutto il resto e, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, come indicato nell'articolo 1 della direttiva, principi che in quanto cittadini europei non possiamo trascurare e di cui noi, e in particolare lei, signor Ministro, per il ruolo che ricopre, deve essere il più convinto interprete.

Per queste ragioni abbiamo presentato questo emendamento 1.200 alla legge comunitaria affinché possa essere l'occasione per recepire la cosiddetta direttiva rimpatri non per un solo verso ma in tutti i suoi contenuti.

Certo, adesso la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario in base all'articolo 81 della Costituzione, ma voglio sottolineare, comprendendo che la Commissione bilancio non esprime un parere politico ma di merito in base al suddetto articolo della Costituzione, che questo emendamento, al comma 3, stabilisce che «All'attuazione del presente articolo si provvede (...) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Questo è quanto è scritto nell'emendamento; è un emendamento che in particolare fa riferimento ai principi della direttiva per cui chiedo che in tale ottica il parere possa essere riconsiderato. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 144-bis, commi 4 e 5, del Regolamento, sono inammissibili emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria che non siano già stati presentati e respinti in sede di Commissione, che non si trovino in correzione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa ovvero siano stati presentati tardivamente rispetto ai termini prestabiliti.

Pertanto, ai sensi delle richiamate norme regolamentari, dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: 22.0.101, 22.0.102, 44.0.100, nonché gli emendamenti 1.300, 26.100 e 37.0.100.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 (testo 3) e 1.103 e 1.701, che corrisponde ad una semplice operazione di *drafting* volta a correggere un riferimento normativo.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.200 e 1.8.

Infine, mi rimetto al Governo sugli emendamenti 1.104 e 1.105.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Chiedo di accantonare gli emendamenti 1.104 e 1.105.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.104 e 1.105 sono pertanto accantonati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.250 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore, identico all'emendamento 1.101, presentato dai senatori Vallardi e Montani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102 (testo 3), presentato dal Governo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.200 e 1.8 sono improcedibili.

L'emendamento 1.300 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.701, presentato dal relatore.

È approvato.

Stante l'accantonamento degli emendamenti 1.104 e 1.105, anche l'articolo 1 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, esprimo parere contrario.

In merito all'emendamento 3.2, in virtù di valutazioni fatte sotto l'aspetto giuridico, chiedo alla senatrice Germontani di trasformarlo in ordine del giorno. La materia, infatti, non ha sufficienti riferimenti in campo comunitario per poter essere considerata.

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, accetta l'invito del relatore di trasformare il suo emendamento in ordine del giorno?

GERMONTANI (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 3.2 propone di introdurre sanzioni penali e amministrative relativamente ai reati connessi al furto di identità, in linea con quanto si era previsto con la precedente legge comunitaria del 2008, quando era stato accolto un mio emendamento sottoscritto da un notevole numero di colleghi della 14^a Commissione. Ricordo che all'articolo 51 della legge comunitaria 2008, laddove si recavano principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed *intelligence* tra le autorità e gli Stati membri dell'Unione, era stato inserito il riferimento ai reati connessi al furto di identità. In realtà, l'articolo 3 dell'attuale legge comunitaria prevede sanzioni per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare ed amministrativa.

Non vi è stata questa attuazione in via regolamentare e quindi accetto di ritirare l'emendamento e di presentare un ordine del giorno con il quale chiederò l'attuazione della decisione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.2 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

PEDICA (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato l'emendamento 4.2 che, stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MARINARO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 6.200 è stato ritirato.

Visto che stamattina abbiamo parlato del Trattato di Lisbona, di adempimenti e quant'altro, desidero sottolineare che l'emendamento 6.0.200 concerne aggiustamenti minimi che hanno a che fare con quanto il Trattato di Lisbona ormai riconosce ai Parlamenti nazionali, vale a dire l'autonomia dai propri Governi. Questa autonomia comporta che la corrispondenza e la trasmissione degli atti europei avvenga direttamente tra i Presidenti delle diverse Camere, sia le Camere nazionali sia la stessa Pre-

sidenza delle altre istituzioni europee. Si tratta di un aggiustamento in questo senso. Spero che la maggioranza e i relatori abbiano il buon senso e l'apertura necessari ad accogliere almeno questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SANTINI, *relatore*. Vorrei segnalare alla collega Marinaro che lo stesso testo è contenuto negli articoli 7 e 9 della legge comunitaria e sarebbe pertanto una ripetizione. Sarebbe opportuno non creare possibili confusioni, e quindi invito la senatrice a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, accoglie l'invito al ritiro del relatore?

MARINARO (PD). No, signor Presidente, perché le disposizioni cui si riferisce il relatore parlano della posizione del Governo nazionale, affermando che il Parlamento contribuisce a costruire quella posizione. Nel Trattato di Lisbona viene riconosciuta l'autonomia del Parlamento nazionale e quindi quest'ultimo, oltre a contribuire alla posizione del Governo, ha una propria autonomia alla quale io, che faccio parte di un Gruppo parlamentare dell'opposizione, tengo particolarmente.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.200, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, volevo ricordare alla Commissione che gli emendamenti precedenti, dichiarati inammissibili o che non sono stati accolti, erano stati accolti anche in Commissione bilancio. Procederò pertanto ad un elenco degli emendamenti accettati in quella sede su cui successivamente, in fase di dichiarazione di voto, mi confronterò con la Commissione.

L'emendamento 7.100 è volto ad eliminare dal provvedimento, così come modificato in Commissione, la pericolosa dicitura «più significativi», relativa alle informazioni e ai documenti che il Governo deve inviare al Parlamento.

Appare davvero singolare la previsione che in una Repubblica parlamentare, come la nostra, sia il Governo a decidere quali siano gli atti significativi da inviare al Parlamento, peraltro in materia di partecipazione del nostro Paese al processo normativo comunitario.

Si prevede, conseguentemente, la soppressione del comma 3-*quater* previsto in aggiunta alla lettera *d*) con il quale si dispone la possibilità in capo al Governo di raccomandare un non meglio specificato uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi. Non si comprende cosa abbia a che fare l'uso riservato dei documenti e delle informazioni in un processo trasparente quale la partecipazione del nostro Paese al processo di normazione comunitaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SANTINI, *relatore*. Sull'emendamento 7.100 mi rrimetto al Governo, signor Presidente.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA (*IdV*). Li do per illustrati, signor Presidente, ma esprimo meraviglia – in negativo naturalmente – per il voto espresso dal Partito Democratico nella precedente votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 8.200, 8.100 e 8.101.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.101.

PEDICA (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.101, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,30)

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.100 e 9.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Marinaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 10, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.0.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.0.200 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.200, 11.0.200, 11.0.201 e 11.0.202.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.0.200 e 11.0.201 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.202, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100 (testo corretto), presentato dal senatore Morra.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Di Giovan Paolo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.200, presentato dalla senatrice Mazzuconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PITTONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (*LNP*). Signora Presidente, per un errore, non sono riuscito ad esprimere il mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.201 e 16.211, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 16.200 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.203, 16.204, 16.205, 16.206, 16.208, 16.209, 16.210 e 16.212. Mi rимetto infine al parere del Governo sugli emendamenti 16.202 e 16.207.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Preciso soltanto che per quanto riguarda l'emendamento 16.201 il parere è favorevole, a condizione che venga previsto che l'autorizzazione venga rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente. Sugli emendamenti 16.202 e 16.207 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Alicata, accetta di ritirare l'emendamento 16.200?

ALICATA (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.201 (testo 2), presentato dai senatori Alicata e Fleres.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 16.202 a 16.206.

Metto ai voti l'emendamento 16.207, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.208.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.208, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.209, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori, fino alla parola «entro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.209 e l'emendamento 16.210.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.211.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.211, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.212.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.212, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Mi scusi, signora Presidente, volevo segnalare che era mia intenzione votare favorevolmente su questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore Segretario a dar lettura del testo dell'emendamento 16.700, presentato dal relatore.

OLIVA, *segretario*. «All'articolo 16, comma 1, le parole da: «sui quali» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge».

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento in esame.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, si tratta di un emendamento di mero coordinamento, che in effetti ordina i risultati del voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 16, sui quali ci siamo appena pronunciati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.700, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Su notizie di agenzia relative alla nomina del Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, apprendiamo in questo momento, da un'agenzia di stampa, della nomina del collega La Loggia a presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La notizia ci lascia profondamente stupiti per due ordini di ragioni: innanzitutto, perché né il Capogruppo del Partito Democratico al Senato, né il Capogruppo del Partito Democratico alla Camera erano stati informati, com'è normale che accada in questi casi; ma vi è anche un'altra ragione.

I colleghi, che ricordano sicuramente quale fu l'andamento del dibattito sul federalismo fiscale al Senato e come l'introduzione nel testo del provvedimento di questa Commissione bicamerale avvenne per l'apporto decisivo del Gruppo del Partito Democratico e anche le aperture assolutamente esplicite che il ministro Calderoli fece sul punto, credo che dovrebbero stupirsi allo stesso modo di come accade a noi per il fatto che la definizione in ordine alla Presidenza di questa Commissione non sia stata in alcun modo oggetto quanto meno di un'informazione nei confronti del Gruppo del Partito Democratico, e a questo punto ritengo nei confronti di nessuno dei Gruppi rappresentati in Parlamento e che stanno all'opposizione.

Per quanto ci riguarda, poiché abbiamo preso molto sul serio la nostra responsabilità per la discussione e la stessa compilazione del testo sul federalismo fiscale; poiché abbiamo preso assai sul serio la relazione politica con il Governo, in particolare con il ministro Calderoli su questo punto; poiché non abbiamo risparmiato ogni possibile collaborazione, lavoro comune, discussione e confronto su un tema che abbiamo ritenuto decisivo; poiché eravamo assolutamente convinti che sul punto che riguardava la nomina della Presidenza – nessuno di noi naturalmente sta dicendo che spettasse necessariamente a questo Gruppo – fossimo ragionevolmente intesi sul fatto che tale decisione sarebbe stata assistita dallo stesso regime di collaborazione, di confronto, di lealtà e di chiarezza che ha contraddistinto il nostro apporto a quella discussione, per quanto ci riguarda i componenti della Commissione bicamerale sul federalismo appartenenti al Gruppo PD del Senato rassegneranno immediatamente le loro dimissioni dalla Commissione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale è l'unico organo parlamentare cui la legge di delega ha demandato il compito di controllare l'attuazione del federalismo fiscale e di esaminare i decreti attuativi di questa riforma. Ferma restando l'autonomia dei Presidenti di Camera e Senato nella nomina del presidente, così come previsto dalla legge, credo che sarebbe stata una buona idea e consuetudine quella di dare almeno una informativa preventiva ai Gruppi parlamentari.

Confermo quello che ha detto la presidente Finocchiaro: il nostro Gruppo non è stato consultato, e non mi risulta che sia stato consultato né preventivamente informato il Gruppo parlamentare dell'Unione di Cen-

tro della Camera. Riteniamo che sia obiettivamente un brutto segnale perché questa Commissione dovrebbe esercitare per conto di tutto il Parlamento il ruolo di controllo della più grande riforma fiscale in senso decentrato, che peraltro il nostro Gruppo parlamentare non ha votato, ma sulla quale comunque ritiene utile confrontarsi e partecipare. Credo che obiettivamente non sia giusto procedere in questo senso; pertanto ci riserviamo anche di assumere alcune determinazioni all'esito di un incontro che avremo col Gruppo parlamentare alla Camera sul tema.

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signora Presidente, sul tema sollevato dalla presidente Finocchiaro vorrei dire intanto che questa designazione non è stata frutto di confronti, trattative o di altre vicende che non sono previste dalla legge; quindi, anche i Gruppi di maggioranza non hanno partecipato a riti non previsti dalla legge.

La legge prevede un'autonoma determinazione da parte dei Presidenti di Camera e Senato e, quindi, la designazione – se tale sarà, perché si parla di notizie di agenzia – che avviene con atti formali, credo che avvenga nel pieno rispetto della legge e, quindi, delle competenze che hanno i Presidenti di Camera e Senato che le esercitano, notoriamente, per riconoscimento unanime dei Gruppi, con imparzialità ed equilibrio. Qualora la legge o la prassi prevedano designazioni di altra natura esse sono pienamente rispettate, come è accaduto per il Copasir nei giorni scorsi, il cui Presidente – com'è noto – è stato eletto all'unanimità nella figura di un esponente delle minoranze, perché così si prevede per quell'organismo. È stato eletto il presidente D'Alema, scelto dalle minoranze, perché ad esse spettava tale facoltà, e non ci sono state discussioni o valutazioni politiche di fronte a un nome che ovviamente è stato ritenuto più che adeguato per un incarico di tale delicatezza.

In quel caso quindi c'erano dei vincoli normativi che affidavano all'opposizione un ruolo di garanzia. Per quanto riguarda il caso di cui stiamo discutendo, ricordo che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata voluta e votata in Parlamento proprio accogliendo una richiesta delle minoranze che, in ragione della delicatezza della riforma in atto e dei decreti delegati, hanno chiesto la costituzione di una Commissione *ad hoc*. Non ricordo chi propose l'emendamento, ma ricordo certamente che fu una questione sollevata con grande forza dalle minoranze. Avrebbero potuto occuparsene le Commissioni ordinarie, come è avvenuto nell'*iter* legislativo della legge sul federalismo fiscale. Tre sono state le Commissioni coinvolte nell'esame parlamentare, in laboriose riunioni (a volte è stato difficile riunirne tutti i membri): la Commissione finanze, la Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali, proprio per l'importanza del provvedimento. Ragionevolmente,

si disse: facciamo una Commissione *ad hoc* per i pareri sui provvedimenti delegati, e così si è stato.

Quanto alla designazione del Presidente, non intendo dare giudizi sul nome, perché se sarà – come è stato anticipato – quello dell'onorevole La Loggia, è persona la cui competenza e adeguatezza per questo ruolo sono indiscutibili: già Capogruppo, e Ministro per gli affari regionali, in un Governo di cui anch'io ebbi l'onore di far parte, non mi sembra del resto che nessuno abbia sollevato eccezioni sulle qualità.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore D'Alia, mi ha meravigliato doppiamente. Non lo vedo in Aula, ma egli sa che il Gruppo del Popolo della Libertà ha addirittura autolimitato la propria rappresentanza all'interno di quella Commissione per favorire una più ampia rappresentanza delle minoranze. Abbiamo, in sostanza, designato un membro in meno proprio per consentire a Gruppi che in quel momento non avevano i numeri per poter partecipare alla Commissione di avervi accesso.

Quindi, francamente, l'intervento del senatore D'Alia mi ha sorpreso, perché il nostro Gruppo si è fatto carico, con un rappresentante in meno, di garantire il diritto di accesso a tutti. E dunque, bisogna avere buona memoria quando si fanno questi interventi. Dopo di che, se il Presidente sarà quello annunciato, se sarà designato, gli auguriamo buon lavoro e collaboreremo – spero insieme a tutti – per dare dei buoni pareri sul federalismo fiscale. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Divina. Commenti dei senatori Morando e Lusi.*)

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, chiedo ai colleghi del Partito Democratico e delle opposizioni tutte di riflettere su quanto hanno detto. Credo che non possa essere un punto di rottura su un percorso così importante, quali sono appunto le riforme istituzionali, in questo caso il federalismo fiscale, la questione della nomina del Presidente della Commissione stessa, nomina che, come ricordato poc'anzi dal presidente Gasparri, è prevista dalla legge. Come norma di garanzia, il potere di nomina spetta ai Presidenti di Camera e Senato. Tanto per dire, neanche io sono stato avvisato precedentemente né dal presidente Schifani né dal presidente della Camera Fini sulla loro scelta. Dunque, probabilmente questo è avvenuto anche per gli altri Gruppi.

È vero che c'è stata sicuramente una carenza di informazione, però è anche vero che la materia del contendere è molto più importante delle persone che andranno a gestire questa Commissione. Mi riferisco al percorso di cambiamento del Paese che tutti insieme abbiamo deciso di intraprendere affrontando il provvedimento sul federalismo fiscale qui in Senato e votandolo, noi come maggioranza, ma con l'astensione da parte dei partiti dell'opposizione.

Chiediamo, quindi, ancora una volta a chi sta in questo momento all'opposizione di fare insieme questo percorso anche attraverso questa Commissione che, ricordo, abbiamo istituito su richiesta dei colleghi dell'opposizione. Un momento di riflessione probabilmente è necessario e utile, perché l'interesse del Paese è sicuramente quello di fare le riforme e le leggi più che scontrarsi sulle nomine delle Presidenze delle Commissioni. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Colleghi, prendo atto che questa è una discussione esclusivamente politica, e riferirò al presidente Schifani.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Pietro Giannone» di Foggia, ai quali diamo il benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2 (ore 18,54)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati emendamenti.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dell'ulteriore emendamento 17.700, presentato dal relatore.

OLIVA, *segretario*. «*Nella rubrica sostituire le parole: »Delega al Governo per« con le seguenti: »Principi e criteri direttivi per»».*

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti presentati.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 17.700 è una mera operazione di *drafting*.

FERRANTE (PD). Signora Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 17.101 e 17.103. Parliamo della promozione e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è questa la direttiva di cui tratta l'articolo 17. I due emendamenti, che invito il relatore a leggere con attenzione, sono molto semplici e permettono una riscrittura delle relative norme forse più precisa e che raggiunge meglio l'obiettivo.

In particolare, con l'emendamento 17.101, laddove si prevede al comma 1, lettera *c*), che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali, si scelga prioritariamente di ricorrere a fonti energetiche rinnovabili e «ove possibile» – questo è il senso del nostro emendamento – anche al teleriscaldamento. Altrimenti, se lasciamo la norma com'è attualmente, rischiamo paradossalmente di fa-

vorire di più quelle forme di energia che pur sono utili, come il teleriscaldamento, senza invece permettere un'adeguata promozione delle fonti rinnovabili.

Vorrei anche si guardasse con attenzione all'emendamento 17.103: non stravolge l'impianto normativo, anzi, specifica meglio una richiesta che ci viene molto spesso anche dagli operatori del settore. Penso, ad esempio, a Terna, che deve realizzare quelle infrastrutture di cui qui si parla, e al gestore del sistema elettrico, che deve avere rapporti con i soggetti che stanno realizzando gli impianti per la produzione di energie rinnovabili in Italia. C'è un problema di adeguamento della rete e delle sue infrastrutture, che deve tener conto della specificità degli impianti delle fonti rinnovabili, che, come noto, non sono fonti continue: pensate all'eolico, che funziona con il vento, o al solare che funziona, appunto, quando c'è il sole. Quindi, il senso di questo emendamento, che ritengo vada nella direzione della direttiva europea e anche del recepimento, è quello di stabilire prioritariamente le realizzazioni della infrastruttura energetica che possano rispondere a questo obiettivo.

È quello che, con una espressione inglese, si usa chiamare un piccolo passo verso la *smart grid*, che è la soluzione verso la quale si stanno orientando tutti i Paesi del mondo e per la quale dovremmo compiere anche noi uno sforzo.

BUBBICO (PD). Signora Presidente, con l'emendamento 17.102 proponiamo di rendere più organico e completo il disegno di riforma del mercato elettrico per allineare il nostro Paese agli standard europei.

Non sfugge ai colleghi l'importanza di questa materia e quanto essa rientri nelle attenzioni dei Paesi membri dell'Unione europea e della Commissione, che, a distanza di pochi anni, ha ritenuto di varare nuove direttive, proprio per superare le criticità derivanti dalla prima fase di applicazione di un orientamento comune per garantire l'apertura ai mercati e competitività e per realizzare benefici per i cittadini consumatori e per le imprese.

Noi proponiamo di riscrivere i commi 2 e 3 dell'articolo 17, anche per valorizzare i risultati che appartengono a questo Parlamento, scaturenti dall'indagine conoscitiva sui prezzi dei carburanti e sui prezzi dell'energia (indagine ancora in corso da parte della 10^a Commissione del Senato).

Proprio dal confronto con le parti economiche e sociali e con i singoli operatori, è emerso quanto sia necessario agire perché i mercati risultino effettivamente contendibili e quanto sia necessario, soprattutto in un momento di crisi e difficoltà quale quello che stiamo vivendo oggi, costruire un sistema di regole che tornerebbe sicuramente utile con la ripresa, che noi ci auguriamo possa realizzarsi nel più breve tempo possibile.

Le piccole e medie imprese rinunciano ora a straordinarie opportunità derivanti dalle metodologie proprie della microgenerazione distribuita, dell'autoproduzione e della cogenerazione. Tutto questo aggrava una situazione sfavorevole per il nostro sistema produttivo derivante dal mag-

gior costo dell'energia elettrica e del gas, che non dipende dal combustibile utilizzato per realizzarlo, ma da un sistema che determina dissipazione di risorse e che impedisce la realizzazione di migliori rendimenti, anche attraverso l'armonizzazione delle reti, non solo in ambito nazionale ma anche in ambito europeo.

In modo particolare, per il gas esistono ancora barriere insormontabili per l'accesso al mercato di nuovi operatori: non solo per la situazione, ancora irrisolta ma per risolvere la quale il colosso nazionale sta già lavorando, riguardante la separazione proprietaria delle reti di trasporto e di distribuzione, ma per la impossibilità, ancora oggi esistente, circa i vincoli legati all'accesso alle serie storiche dei dati di consumo e alla utilizzabilità degli strumenti di misura (questo aspetto, in modo particolare, riguarda gli utilizzatori di gas).

È importante quindi mettere mano ad un intervento che il mondo produttivo e i consumatori civili, cioè i cittadini, aspettano da lungo tempo. Con questo emendamento, piuttosto analitico ed articolato, vorremmo mettere il Governo nella condizione di ricostruire un quadro organico in grado di garantire efficacia alle politiche pubbliche nel campo energetico.

Oltre all'attenzione per il tessuto di piccole e medie imprese, prevediamo anche che il Governo venga messo nella condizione di definire strumenti per salvaguardare quelle produzioni strategiche che oggi rischiano di abbandonare il nostro Paese per uno svantaggio competitivo derivante dalla straordinaria quantità di energia utilizzata nei cicli produttivi e dai costi che risultano proibitivi. Per questo motivo ci siamo impegnati a raccogliere le indicazioni che sono emerse da quella indagine conoscitiva e a mettere in campo uno strumento che il Governo potrà efficacemente utilizzare nell'interesse del Paese e a sostegno del rilancio produttivo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FERRANTE (PD). Signora Presidente, vorrei intervenire per illustrare l'emendamento 17.107, a prima firma del senatore Della Seta.

PRESIDENTE. In via eccezionale, senatore Ferrante.

FERRANTE (PD). L'emendamento 17.107 tende a risolvere un problema che è piuttosto diffuso nel settore degli impianti eolici. Vi è un mercato delle licenze, per cui vi sono alcuni sviluppatori che propongono impianti eolici in maniera anche incontrollata e non gestita e causano grande preoccupazione sociale sul territorio.

Poiché credo che siamo qui per promuovere lo sviluppo della fonte eolica in maniera ragionevole e sensata, con l'emendamento 17.107 proviamo a fare piazza pulita di quegli sviluppatori alquanto spregiudicati, per cercare di favorire solo quelle aziende che siano realmente in grado di costruire gli impianti, in modo tale che le richieste di autorizzazione siano avanzate soltanto per impianti che poi saranno realmente realizzati. Questo, per fare pulizia di un mercato che negli ultimi anni ha determinato gravi problemi, anche di ordine giudiziario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.102, 17.200, 17.201, 17.202, 17.203, 17.204, 17.106 e 17.107. Sugli emendamenti 17.101 e 17.104 mi rrimetto al parere del Governo. Sugli emendamenti 17.700, 17.103 e 17.105 esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.101 e 17.104.

Sui restanti emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.700, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.101.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.101, presentato dai senatori Ferrante e Della Seta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.102.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.102, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Legnini).

Invito i senatori Segretari a procedere ad una verifica. Invito ogni collega a votare per sé.

LEGNINI (PD). Sono almeno dieci!

PRESIDENTE. Senatore Legnini, ho sollecitato i senatori Segretari.

LEGNINI (PD). Mi sembra che nessuno si muova.

PRESIDENTE. Mi sembra di sì. Stanno verificando. Invito nuovamente i colleghi a votare ognuno per sé.

LEGNINI (PD). Dietro al senatore Ferrara ce ne sono tre. Sono di fronte a lei, senatrice Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, credo vada rivolto un richiamo ai senatori Segretari: è inaccettabile che ognuno di noi sia in grado di vedere sette od otto luci accese in più, ma nessuno si premuri di controllare seriamente, a fronte di una votazione che ha visto una differenza di sette-otto voti.

La prego, signora Presidente, di applicare quanto disposto dalla Presidenza, vale a dire che i colleghi senatori restino tutti seduti ai propri posti.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Legnini. Una tessera è stata ritirata. Rinnovo l'invito ai colleghi a votare ognuno per sé e i senatori Segretari a verificare.

Metto ai voti l'emendamento 17.103, presentato dai senatori Ferrante e Della Seta.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.104.

ZANETTA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTA (PdL). Signora Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.200, presentato dal senatore Bubbico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego tutti i senatori di sedere al proprio posto.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

***Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.201.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.201, presentato dal senatore Bubbico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

ROILO (PD). Signora Presidente, c'è un senatore che continua a votare per altri.

PRESIDENTE. Colleghi, prego ognuno di voi di votare per sé ed invito nuovamente i senatori Segretari a verificare. Vi prego di mantenere la calma e vi invito a sedervi ognuno al proprio posto, così si evitano ulteriori perdite di tempo. (*I senatori Segretari Oliva e Thaler Ausserhofer procedono ad una verifica presso i banchi della maggioranza della corrispondenza tra le luci accese e i senatori presenti. Commenti del senatore Legnini. Il senatore Garraffa invita il senatore Valditara a sedersi.*)

Senatore Legnini, credo che il senatore Segretario sia in grado di svolgere il proprio lavoro.

Senatore Garraffa, i senatori Segretari stanno verificando. L'invito a sedersi non vale solo per la maggioranza, ma anche per l'opposizione. Pertanto, se tutti si siedono, si evita di perdere tempo e si riesce a controllare.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.202.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.202, presentato dal senatore Bubbico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.203.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Signora Presidente, prima di passare alla votazione dell'emendamento, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti del senatore Garraffa).

Senatore Garraffa, i senatori Segretari – come vede – stanno controllando. *(Brusio).*

Colleghi, evitate di fare cori da stadio. Se devo ascoltare che cosa dite, diventa impossibile procedere con i lavori.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,19, è ripresa alle ore 19,42).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2 (ore 19,42)**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Colleghi, vi prego di prendere posto, e ognuno voti per sé.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 17.203.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Signor Presidente, chiedo nuovamente la verifica del numero legale, invitando i colleghi a sostenere la richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Colleghi, vi chiedo la cortesia di sedervi, perché è in corso la verifica del numero legale.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.203, presentato dal senatore Bubbico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.105, presentato dal senatore Zanetta.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.204.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.204, presentato dal senatore Bubbico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781
e del documento LXXXVII, n. 2**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.106, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.107, presentato dai senatori Della Seta e Ferrante.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

FERRANTE (PD). Signora Presidente, noi siamo per sopprimere l'articolo 18 per una questione di metodo, perché anticipa il recepimento di una direttiva che noi vorremmo invece recepire nel suo complesso e non soltanto per questa parte che riguarda (se il relatore mi dedica un po' di attenzione prometto che sarò molto rapido nella spiegazione del perché sarebbe meglio sopprimere l'articolo) l'incenerimento della pollina per recuperare il residuo dell'allevamento dei polli.

Noi siamo contrari – mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della Lega, che vedo mi ascoltano con attenzione – per due motivi. Innanzitutto siamo contrari perché c'è un recepimento affrettato: non si tiene conto del fatto che in questi residui ci possano essere sostanze anche pericolose nel momento in cui vengono bruciate e che ci sarebbe un altro metodo, anche per recuperare l'azoto, che sarebbe molto utile in molte parti d'Italia. L'altra ragione per cui mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della Lega è che in molte parti d'Italia è proprio la Lega a guidare l'opposizione alla realizzazione di impianti che vogliono bruciare questa pollina in una maniera non corretta.

Trovo francamente singolare che sul territorio vi opponiate, colleghi della Lega, e che, nel momento in cui si deve approvare l'emendamento che sopprime l'articolo 18 perché sarebbe bene procedere in maniera di-

versa e all'interno della più completa direttiva sui rifiuti, vi uniformiate a quello che dice il Governo e lo approviate.

Per questo chiedo al relatore di pensarci e esprimere un parere favorevole alla soppressione dell'articolo 18, che riguarda esclusivamente questo aspetto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 18.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.200, presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 18.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 20.100. Sull'emendamento 20.0.200 mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Dispongo, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 20.100 e conseguentemente dell'articolo 20.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, sull'emendamento 20.0.200 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.0.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.0.200, presentato dai senatori D'Alì e Marinaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SANTINI, relatore. Propongo che all'emendamento 22.0.100 del Governo sia apportata una parziale correzione, che riguarda un passaggio puramente formale e non sostanziale.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Accolgo la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. La Presidenza non dispone del testo corretto.

SANTINI, relatore. È in corso un'operazione di verifica presso i colleghi dell'opposizione, dopo la quale forniremo il testo rivisto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore a dar lettura del testo corretto.

SANTINI, relatore. Le proposte di *drafting* sono le seguenti. All'inizio dell'emendamento, le parole: «Il Governo è delegato» fino alle parole: «attuazione alla direttiva» sono sostituite dalle altre: «Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva»; proseguendo, le parole: «i quali sono informati,» vengono sostituite dalle parole: «il Governo è tenuto al rispetto».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.100 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Gli emendamenti 22.0.101 (testo 2) e 22.0.102 sono inammissibili.

SANTINI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 22.0.103.

PRESIDENTE. E sul subemendamento 22.0.103/1?

SANTINI, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Sul subemendamento Lannutti è dunque favorevole?

SANTINI, relatore. Sono favorevole anche a quello. È un completamento, una proiezione ulteriore del testo del Governo.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.103/1, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.0.103, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

PIGNEDOLI (PD). Signora Presidente, con l'emendamento 24.200 chiediamo di sopprimere l'articolo 24.

Stiamo parlando di una norma che allarga le maglie sull'utilizzo del latte in polvere destinato all'alimentazione umana. Siamo preoccupati, sia per gli aspetti legati alla sicurezza alimentare, sia per il rischio – che a nostro avviso esiste – di un utilizzo improprio del latte in polvere e di una reale difficoltà di controllo su comportamenti fraudolenti che, ahimè, stanno aumentando all'interno di una competizione, che il sistema agricolo sta vivendo con grande fatica, con i prodotti importati, che guardano più al basso costo che all'alta qualità.

Ci chiediamo anche come sarà possibile impedire l'utilizzo del latte in polvere nella produzione dei nostri formaggi, nel processo di caseificazione: non ci rassicura la nuova versione dell'articolo licenziata dalla Commissione, su proposta del relatore, che contempla il coinvolgimento di diversi Ministeri: si tratta soltanto di una suddivisione di responsabilità, ma questo certamente non ci rassicura per quanto riguarda il sistema dei controlli.

Ci chiediamo inoltre – e lo chiediamo anche alla maggioranza e al Governo – come il nostro Paese, che è il maggior esportatore di prodotti di eccellenza, DOP e IGP, possa far passare in una totale indifferenza l'utilizzo del latte in polvere, quando il nostro latte è pregiato ed il settore sta vivendo oggi una grandissima difficoltà perché, come accade anche in altri comparti, il nostro Paese non fa da traino per promuovere e salvaguardare in sede europea il latte italiano, anziché il consumo di latte in polvere.

Credo che ciò sia in contrasto con quanto la maggioranza e il nostro Governo affermano rispetto alle produzioni italiane: ci chiediamo in che cosa si sta invece impegnando la politica del Governo quando, come nel caso dell'articolo 24, ci troviamo di fronte ad una semplice norma burocratica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, apprezzo molto le argomentazioni sviluppate dalla collega Pignedoli: ne abbiamo discusso ampiamente anche in Commissione agricoltura, ma, per questioni legate all'attività di Governo, sull'emendamento è stato espresso un parere negativo proprio dal Ministero delle politiche agricole.

Pertanto, cara collega, pur condividendo quasi tutte le sue considerazioni, non posso che attenermi a questa indicazione, esprimendo parere contrario sull'emendamento.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 24 altri emendamenti oltre quello soppressivo 24.200, presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 24.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del documento LXXXVII, n. 2

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

SANTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, ho presentato un emendamento all'articolo 26 perché, per una pura omissione materiale, nel testo licenziato dalla Commissione non è stato trascritto un paragrafo, che io chiedo sia inserito nell'articolo, al comma 1, dopo la lettera *g*): «*h*) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 202, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità».

Mi sono permesso di recuperare questo paragrafo dimenticato in quanto unisce alla preoccupazione per i destini economici del settore della pesca anche le preoccupazioni, forse ancora più legittime, per lo sviluppo dell'occupazione in questo settore, nel senso di combattere tutte le attività sommerse e chiaramente come contropartita favorire le attività invece alla luce del sole.

Chiedo che si tenga conto di questa omissione materiale, di un puro errore avvenuto durante la trascrizione dei testi.

ANDRIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (PD). Come Gruppo del Partito Democratico siamo d'accordo perché si corregga questa omissione in quanto vi sono profili di carattere sociale e anche dal punto di vista occupazionale per quanto riguarda i riflessi contributivi e l'emersione, come ha detto il collega senatore relatore Santini, del lavoro sommerso nel settore della pesca e dell'acquacoltura che in assenza di questa aggiunta non potrebbero essere adeguatamente salvaguardati e tutelati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VACCARI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Signora Presidente, in apertura di seduta mi sembrava che un emendamento simile – il 26.100 – fosse stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, questo non è un nuovo emendamento, ma rimedia ad un errore materiale. Nel dichiararlo inammissibile, la Presidenza non poteva sapere del disguido. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato dal relatore, l'emendamento è ammissibile.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 26.100, presentato dal relatore.

È approvato.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, faccio presente che io avevo presentato un subemendamento all'emendamento 26.100, che chiederei di illustrare.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, annulla la votazione precedente e do la parola al senatore Pedica per illustrare il subemendamento all'emendamento 26.100.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, l'emendamento 26.100/1 prevede di subemendare l'emendamento 26.100 del relatore in materia di emersione ... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Senatore Pedica, si rivolga alla Presidenza.

PEDICA (*IdV*). ...in materia appunto di emersione dell'economia irregolare e sommersa, eliminando il riferimento esplicito al cosiddetto decreto-legge anticrisi, riguardo al quale abbiamo votato contro lo scorso anno. Resterebbe così una disposizione senza riferimenti esplicativi a normative introdotte nell'ordinamento dalla maggioranza di centrodestra, volta appunto all'individuazione dei presupposti per l'istituzione dei distretti ittici di qualità all'interno del più ampio sforzo volto appunto all'emersione delle economie sommerse ... (*Brusìo*). Presidente, grazie al mio collega Lannutti non riesco ad illustrare l'emendamento. Mettiamolo pure in votazione.

PRESIDENTE. Signor relatore, lei è a conoscenza dell'emendamento 26.100/1 del senatore Pedica?

SANTINI, *relatore*. No, signora Presidente. Pertanto, proporrei di accantonarlo.

PRESIDENTE. L'articolo 26 ed i relativi emendamenti sono pertanto accantonati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente su alcuni degli emendamenti presentati, ne dispongo l'accantonamento.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 37.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.100, presentato dal senatore Tomassini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.0.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Colleghi, alla luce degli impegni del signor Ministro e apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 gennaio 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

e del documento

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2008 (*doc. LXXXVII, n. 2*).

II. Discussione del documento:

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro FUDA, senatore all'epoca dei fatti (*doc. IV, n. 5-A*).

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (1781)

ORDINI DEL GIORNO

G100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la legge comunitaria 2009, conferisce, all'articolo 49, delega al Governo per l'attuazione di alcune decisioni quadro, fra le quali figura, alla lettera *b*), la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, si inserisce in una serie di misure normative adottate dalla Comunità Europea che mirano a regolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento in contanti, e diversi dai contanti, volti a prevenire la frode, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e vari comportamenti perseguitibili che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata in questo campo;

la decisione quadro 2001/413/GAI, definisce come «strumento di pagamento», uno strumento materiale, diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete), che, in virtù della sua particolare natura, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), consenta al titolare/utente di trasferire denaro o valore monetario, come ad esempio carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers' cheque, eurocheques, altri assegni e cambiali, protetti contro imitazioni o uso fraudolento, per esempio mediante disegno, codice o firma;

la decisione quadro prevede l'obbligo per gli Stati membri di introdurre illeciti penali per alcune fatti specie intenzionali di utilizzo impro-

prio, contraffazione o falsificazione degli strumenti di pagamento di cui sopra;

la delega per il recepimento della decisione quadro conferita all'articolo 23 della Legge comunitaria 2009 è integrata, all'articolo 50, dall'esplicitazione dei principi e criteri di attuazione, i quali prevedono, oltre ai principi e criteri previsti dall'articolo 2 della Legge comunitaria 2009, anche il necessario coordinamento del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro con le altre disposizioni vigenti;

tal coordinamento si realizzerebbe, stante alle disposizioni dell'articolo 50 della legge comunitaria 2009, con l'introduzione «nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo»;

il citato decreto legge n. 231 del 2007, prevede all'art. 49, recante «Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore», diverse disposizioni volte a regolare l'uso di contante o di titoli al portatore, quali, a titolo esemplificativo: al comma 1 il divieto di «trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro»; al comma 5 la disposizione per cui «gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità»; al comma 8 che «Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità»; al comma 10 che «per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante»; al comma 12 che «il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro»;

rilevato che:

la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ha previsto alcune modifiche in materia finanziaria e fiscale, quali: l'abolizione degli elenchi clienti e fornitori, rimuovendo sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio; l'introduzione di novità in materia di accertamento e riscossione,

come l'abolizione degli obblighi di tracciabilità per i professionisti che non sono più obbligati a riscuotere i compensi in denaro d'importo eccezionale determinate soglie esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico; modifiche alla disciplina antiriciclaggio prevista dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

su questo ultimo intervento normativo di modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si rileva come, per ciò che concerne l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa; per ciò che concerne gli assegni bancari e postali è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; per ciò che concerne gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, è stato abrogato l'obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al sudetto limite, il codice fiscale del girante, nonché è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità, nonché, in relazione a questi assegni, è stato abrogato l'obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; per ciò che concerne, infine, i libretti di deposito bancari o postali al portatore, è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;

nella Relazione quadrimestrale della Corte dei Conti sulle misure adottate dal governo da maggio ad agosto 2008, i giudici mettono in guardia sulle «conseguenze che alcune delle cosiddette semplificazioni potranno avere, non solo sui comportamenti dei contribuenti, ma anche sulla possibilità per gli uffici di acquisire gli indispensabili mezzi di prova. Ciò riguarda, in particolare, [...] l'abrogazione di altre norme, anch'esse da poco introdotte, in materia di limitazione dell'uso di contanti e di assegni, di tracciabilità dei pagamenti e di tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati. [...]. Sussistono peraltro perplessità sulla coerenza fra queste misure e quelle di intensificazione e di migliore messa a punto delle strategie di contrasto all'evasione»;

in generale dalla lettura complessiva della Relazione si evince che le misure normative illustrate adottate tramite la legge 6 agosto 2008, n. 133 potrebbero comportare il rischio di incentivare i comportamenti fraudolenti da parte degli evasori fiscali nonché quello di abbassare il livello di controllo su riciclaggio di denaro o altri vari comportamenti perseguiti che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata;

impegna il governo:

a prevedere che, nell'esercizio della delega normativa relativa al recepimento della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti, venga valutata la reale corrispondenza alle finalità della decisione quadro 2001/413/GAI della normativa relativa agli strumenti di pagamento, modificata rispetto all'impianto normativo originale del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

ove venga individuata una discrasia fra le finalità della decisione quadro e la normativa italiana in materia, a ripristinare quanto originariamente disposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di conseguire non soltanto un effetto punitivo di comportamenti perseguiti come le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata, ma anche un'azione dissuasiva e deterrente nei confronti di tali illeciti, nonché di consentire, agli uffici preposti al controllo e all'accertamento dei reati previsti dalla decisione quadro, di acquisire gli indispensabili mezzi di prova, che la legge 6 agosto 2008, n. 133 potrebbe avere inficiato nella loro piena disponibilità.

G101

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge comunitaria per il 2009, prevede il recepimento della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;

detta direttiva è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* europea del 5 giugno 2009, insieme ad altri atti legislativi che costituiscono l'ormai celebre «Pacchetto clima ed energia», che dovrebbe rappresentare una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea;

con il Pacchetto clima ed energia acquisiscono infatti valore giuridico vincolante gli obiettivi del 20-20-20 con i quali l'Unione europea si è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento, ridurre il consumo di energia del 20 per cento ed aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative del 20 per cento, entro il 2020. Occorre pertanto che anche il nostro Paese traduca l'obiettivo complessivo comunitario del 20 per cento in obiettivo individuale;

al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'effidenza energetica;

in realtà la quasi totalità degli sforzi del Governo in materia energetica sta andando verso la produzione di energia nucleare, rischiando fortemente di compromettere il reale decollo delle fonti energetiche rinnovabili che, oltre ad una adeguata normativa, necessitano inevitabilmente di adeguate risorse finanziarie che ne consentano effettivamente la crescita;

con la legge riguardante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» del 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha infatti intrapreso la strada del ritorno al nucleare, creando le condizioni e le premesse, amministrative e procedurali, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare;

il medesimo provvedimento affronta anche il tema dello sviluppo delle energie alternative, prevedendo un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, ma senza alcuna nuova risorsa finanziaria stanziata. In realtà è difficile pensare a un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico, realmente efficace, se non si mettono in campo adeguate risorse e nuovi finanziamenti;

va tra l'altro sottolineato che il contributo che il nucleare potrà dare alla riduzione delle emissioni di CO₂ è del tutto marginale. Ricordiamo infatti che l'impegno europeo a ridurre del 20 per cento le emissioni inquinanti e a produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnovabili scade nel 2020 e per quella data il Ministro dello sviluppo economico ha più volte annunciato che sarà pronta la prima centrale nucleare. Il nucleare non potrà servire in nessun modo a mantenere gli impegni delle emissioni concordati con gli altri *partner* europei;

impegna il Governo:

a valorizzare e incentivare ulteriormente tutte le misure di risparmio e di efficienza energetica al fine del raggiungimento degli obiettivi finali in materia di energia da fonti rinnovabili, individuando fin da subito quegli obiettivi intermedi indispensabili al conseguimento degli obiettivi obbligatori del 2020;

a prevedere, fin dalla manovra di bilancio in corso di approvazione in Parlamento, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie - attualmente del tutto insufficienti - indispensabili per l'attuazione di efficaci politiche fiscali e industriali per il risparmio energetico e la promozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a non prorogare ulteriormente il termine - già differito con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 entro il quale applicare la norma, prevista dalla legge finanziaria per il 2008, che ha disposto l'obbligo per le nuove costruzioni dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G102

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premesso che:

l'Italia produce annualmente 250.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre un milione di tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale), e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatossine nella frutta a guscio, modificando il Regolamento CE 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

come noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatossine sono genotossiche e cancerogene»;

in materia è già stata presentata in Senato l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta;

considerato inoltre che:

il Governo Turco prevede il divieto di ritiro dal mercato tramite il TMO e la concessione di un aiuto per i produttori turchi pari a euro 700 ad ettaro;

negli anni passati i ritiri coincidevano in media, con le produzioni degli altri Paesi; nei prossimi anni si assisterà ad un crollo dei prezzi delle nocciole con il rischio di abbandono dei terreni dove non è possibile convertire le colture;

l'abbandono dei terreni comporterebbe seri danni all'ambiente, quali dissesti idrogeologici, oltre problemi di occupazione che non sono limitati al solo settore agricolo, ma si estendono a tutta la filiera e i compatti collegati;

con il Regolamento CE 1782/2003 del Consiglio, vengono istituiti taluni regimi di sostegno a favore degli Agricoltori, e i reg. CE 1973/2004 e 796/2004 ne stabiliscono le modalità di applicazione;

i calcoli della UE, per la concessione dell'Aiuto Comunitario, derivano dal rapporto fra le risorse e le superfici ammissibili, in relazione

all'aiuto forfettario e i Piani di Miglioramento posti in essere dalle Organizzazioni di Produttori;

l'articolo 87 del Reg. CE 1782/2003 e l'articolo 16 del Regolamento, prevede che lo Stato Membro può concedere in aggiunta all'aiuto Comunitario, un aiuto nazionale fino ad un massimo del 50% dell'importo dell'aiuto Comunitario;

l'articolo 86 comma 3 prevede che gli Stati Membri "possono subordinare la concessione dell'Aiuto Comunitario all'appartenenza degli agricoltori ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. 2200/96";

l'articolo 84 che: "Gli Stati Membri possono differenziare l'aiuto in funzione dei Prodotti";

con il decreto ministeriale del 23 aprile 2004 articolo 11, utilizzando i fondi resi disponibili ai sensi della legge n.183 del 1987, viene concesso tale aiuto nazionale;

impegna il Governo:

a dare attuazione agli articoli 84 e 86 del Reg. CE 1782/2003, sopra indicati, al fine di tutelare i produttori italiani di nocciole le filiere e le aziende annesse;

ad aumentare l'estensione minima della superficie investita a frutta a guscio oltre lo 0,10 ettari ed alzare il numero minimo di piante per ettaro oltre l'attuale che risulta essere di 125 piante per il nocciolo».

(*) Accolto dal Governo.

G103

DI GIOVAN PAOLO, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premesso che:

il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalle leggi n.66 del 2001 e n.112 del 2004 e dal decreto legislativo 177/2005 (testo unico della radiotelevisione) siano in contrasto con la direttiva 2002/20/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), con la direttiva 2002/201CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/CE, relativa

alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza);

dopo varie revisioni il dividendo digitale è stato suddiviso in 21 parti (ossia il *multiplex* dove si possono trasmettere fino a 4 canali in qualità *standard*) per ogni area regionale o provinciale autonoma, ed ha assegnato ben 3 canali digitali alle tv per ogni canale in precedenza posseduto nell'analogico;

la suddetta suddivisione delle frequenze digitali non è stata accolta dalla Commissione Europea che ha avviato un'ulteriore procedura per l'Italia, in ambito televisivo e, per ovviare alla quale, il Ministero per le comunicazioni ha disposto alla gara pubblica per 5 canali nazionali;

le frequenze così assegnate d'ufficio sono passate da 21 a 16 limitando il numero dei partecipanti;

la Commissione Europea ha, altresì, imposto di regolare un tetto massimo di 5 reti per ogni televisione presente in precedenza sull'analogico e che, a tutt'oggi, manca una più incisiva disciplina in materia;

il dividendo dovrebbe ordinare 4 reti per la Rai e 4 per Mediaset, 3 per Telecom Media, 2 per il Gruppo Espresso e una sola per Europa 7, D-Free (che ospita solo reti Mediaset) e Rete Capri e se la Rai o Mediaset si vedranno assegnata una quinta frequenza nazionale, dovranno cedere il 40 per cento della capacità trasmissiva a operatori «indipendenti»;

il dividendo sarà valido solo per un arco di tempo iniziale, perché le 5 frequenze in gara potranno essere riacquistate dopo un periodo di tempo fissato dall'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con pericolo di riproduzione di condotta anticoncorrenziale e duopolistica;

impegna il Governo:

ad intraprendere le iniziative, anche di natura regolamentare e legislativa, necessarie a rendere la disciplina per l'assegnazione delle nuove frequenze digitali pienamente conforme alle normative e indicazioni comunitarie in materia.

G104

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premesso che:

al comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso la Presidenza, dicui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è affidato il compito di "concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase

di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea", coordinando tra loro i Ministri interessati alle materie poste, di volta in volta, all'ordine del giorno delle sue riunioni;

il disegno di legge comunitaria viene esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, il cui testo non appare di agevole comprensione in quanto non vengono evidenziate in modo puntuale le iniziative ed i provvedimenti assunti dal Governo, e che pertanto rimane aperta la riflessione sull'opportunità di istituire per tale documento una sede di esame distinta rispetto a quella di trattazione della legge comunitaria, in considerazione della profonda differenza dei due atti e per garantire la possibilità di un effettivo controllo politico sull'operato del Governo;

considerata la scarsa frequenza delle riunioni del CIACE e la concentrazione su pochi temi con il venire meno del ruolo generale e sistematico di coordinamento nella formazione della posizione italiana sulle materie trattate in ambito comunitario;

considerata altresì l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la prevista riqualificazione del ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito del diritto costituzionale dell'Unione, con riguardo in particolare:

a) al rafforzamento del coinvolgimento nella formazione della decisione comunitaria;

b) all'esercizio della vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà;

c) alla partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati;

d) alla partecipazione, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, alle procedure di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore;

e) alla cooperazione con gli altri Parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo;

considerata sotto tale profilo la questione dell'adeguamento delle procedure di collegamento con l'Unione europea e, in particolare, l'esigenza di semplificazione e armonizzazione di tutte le procedure di decisione nelle sedi rispettivamente governative e parlamentari, orientata ad una più efficace e tempestiva espressione della posizione nazionale in sede comunitaria

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l'operato del CIACE sia reso rispondente alle nuove necessità discendenti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, in particolare, a valutare l'opportunità di una riforma del sistema di coordinamento interministeriale orientata a rendere più trasparenti, efficaci e tempestivi la formazione della posizione

nazionale in sede europea e il recepimento del diritto comunitario nel nostro ordinamento».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Accantonato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in

mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea

(ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regola-

mento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione

sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

EMENDAMENTI

1.250

CASOLI

Improcedibile

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE, aggiungere la seguente:

«2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/119/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che as-

sicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

c) prevedere la creazione di un Organismo centrale di stoccaggio, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato o immesso in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia;

d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;

e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio;

f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e della vendita di prodotti petroliferi».

2. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE inserire le seguenti:

«2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecopiti e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni minacciati dall'erosione ge-

netica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà».

1.101

VALLARDI, MONTANI

Id. em. 1.100

Ai commi 1 e 3, allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti direttive:

«2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà».

1.102 (testo 2)

IL GOVERNO

V. testo 3

Al comma 1, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

«2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nel rispetto dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni».

1.102 (testo 3)**IL GOVERNO****Approvato***Al comma 1, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva:*

«2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente».

*Conseguentemente, dopo l’articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all’articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

b) prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera *a*), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nel rispetto dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste

per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni».

1.200

MARINARO, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Improcedibile

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - termine di recepimento: 24 dicembre 2010».

*Conseguentemente, dopo l'**articolo 34**, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva "2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompa-

tibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritativi, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone incerte di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.8

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Improcedibile

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

1.300

IL RELATORE

Inammissibile

Al comma 1, allegato B, aggiungere le seguenti:

«direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla

cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica».

1.103**IL RELATORE****Approvato**

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE, inserire le seguenti:

«2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti».

1.104

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Accantonato

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

«2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari».

1.105

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Accantonato

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce: «Direttiva 2007/249/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari».

1.701

IL RELATORE

Approvato

All'articolo 1, comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468", con le seguenti: "17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

**ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 2.

Approvato

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse

egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modifica non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unità dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

Approvato

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

PEDICA, BELISARIO, GIAMBONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.2

GERMONTANI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano anche ai reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali».

G3.2

GERMONTANI, FLERES, LUSI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1781 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009",

premesso che:

l'incremento vistoso del ricorso allo strumento del credito al consumo e ai pagamenti dilazionati o differiti da parte delle persone fisiche e giuridiche, ha determinato una crescita esponenziale del numero delle frodi nel settore dei finanziamenti;

il cosiddetto furto di identità, ovvero la sottrazione di dati personali dell'interessato (carta di credito, numero di carta sanitaria eccetera), è in crescita preoccupante e comporta per le vittime costi economici e psicologici sempre più alti;

numerosi studi evidenziano che la gestione dei finanziamenti comporta serie ripercussioni economiche riconducibili al rischio di frode, e rilevano come i soggetti più colpiti siano non soltanto gli enti finanziatori (banche e intermediari finanziari), ma soprattutto i consumatori, a carico dei quali si determinano significativi danni dal punto di vista patrimoniale;

sono diversi i modi con cui i frodatori si procurano illegalmente i dati personali. Tra i più diffusi in ambito informatico c'è sicuramente il *phishing*, frode attraverso la quale vengono richiesti ed acquisiti illegittimamente i dati personali di soggetti, in genere tramite e-mail, che simulano, nella grafica e nel contenuto, una istituzione nota al destinatario, per esempio la sua banca; o il più recente *pharming*, tecnica attraverso la quale gli *hacker* (pirati informatici) riescono con sofisticate tecniche di intrusione a manipolare le direzioni verso le quali viaggiano le informazioni relative agli indirizzi web. Quindi, ad esempio, digitando l'indirizzo internet della propria banca, l'utente viene reindirizzato, senza accorgersene, su un sito creato dal *pharmer*;

durante il G8 tenutosi a Roma lo scorso anno i Ministri degli interni e della giustizia hanno posto grande attenzione sul tema del furto di identità;

nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) è stato inserito all'articolo 51 recante "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge" un riferimento ai reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

il 16 settembre 2009 è stato approvato all'unanimità dal Senato il disegno di legge recante: "Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo";

la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, indica misure di cooperazione tra Stati membri attraverso anche attività di *intelligence*;

secondo recenti statistiche i cybercriminali di nuova generazione, spesso sicari della criminalità organizzata, sottraggono dalla rete ogni tre secondi dati personali. Ciò significa che in un anno vengono sottratti più di 10,5 milioni di identità, rivendute poi al mercato nero;

è implicito che senza una maggiore collaborazione tra istituzioni e forze dell'ordine dei vari Stati, le Forze di polizia siano condannate a rin correre l'attività degli *hacker*,

impegna il Governo:

a dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, così da favorire un'azione coordinata anche nei confronti dei reati connessi al furto di identità;

ad attuare misure volte a creare una collaborazione più stretta tra i *social network* - che costituiscono un terreno fertile per attività di hacking e sottrazione di dati personali - e le Forze di polizia.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

EMENDAMENTO

4.2

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

EMENDAMENTO

5.1

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: «le linee politiche del Governo» sono inserite le seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,».

EMENDAMENTO

6.200

MARINARO, ADAMO, PIGNEDOLI, FONTANA, SIRCANA, TOMASELLI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È istituita la "Commissione bicamerale per le Politiche dell'Unione europea", di seguito denominata "Commissione", composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente

formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

2-ter. La Commissione:

- a) esamina preventivamente i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2;
- b) rende tempestivamente le sue osservazioni sugli atti rilevanti;
- c) segnala alle commissioni parlamentari competenti per materia le priorità di esame;
- d) provvede ad una prima verifica circa il rispetto da parte dei medesimi progetti e atti del principio di sussidiarietà ai fini dell'espressione del parere previsto nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- e) esprime parere sui disegni di legge in esame presso le Camere in ordine al rispetto della normativa comunitaria"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.200

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI,
MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole da: "alle Camere" fino a: "loro ricezione," con le seguenti: "direttamente ai Presidenti delle Camere";
- b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Sui progetti di atti legislativi trasmessi alle Camere, i competenti organi parlamentari possono esprimere un parere motivato in merito

alla loro conformità al principio di sussidiarietà. Tale parere è inviato, secondo la procedura prevista dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione dei progetti di atti legislativi comunitari"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere) – 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

Art 4-ter. - (Programma nazionale di riforma) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della

Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari»;

b) il comma 3 dell'articolo 15-*bis* è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento».

c) al comma 3-*bis* dell'articolo 15-*bis*, le parole: «comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti» sono sostituite dalle seguenti: «comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti»;

d) all'articolo 15-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.

3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

EMENDAMENTO

7.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «più significativi».

Conseguentemente alla lettera d) sopprimere il comma 3-quater.

**ARTICOLO 8 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 8.

Approvato

(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)

1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Relazioni annuali al Parlamento*) – 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali

delle politiche dell’Unione. La relazione reca altresì l’elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell’Unione europea tenutisi nell’anno di riferimento, con l’indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l’Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea con l’esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti legislativi dell’Unione. La relazione reca altresì l’elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di riferimento e non definiti entro l’anno medesimo;

c) la partecipazione dell’Italia all’attività delle istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell’informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l’innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l’ambiente; politica fiscale; politiche per l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l’istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell’Unione europea per ciò che concerne l’Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull’efficacia delle predette politiche di coesione;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

f) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

EMENDAMENTI

8.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15» al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e degli affari interni» aggiungere le seguenti: «alle politiche ambientali e in materia di occupazione».

8.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 2, lettera b), al secondo periodo sostituire le parole: «dei principali» con la seguente: «degli».

8.101

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15» al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «principali».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Ulteriori modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4-ter, è inserito il seguente:

«Art. 4-quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) – 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e

della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:

a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;

b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

EMENDAMENTI

9.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» al comma 2, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

9.200

MARINARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e";

b) sopprimere il comma 3».

**ARTICOLO 10 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 10.

Approvato

(Modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10**

10.0.200

DI GIOVAN PAOLO

Improcedibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da procedimenti di imposizione di misure di salvaguardia)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per interventi temporanei a favore dei produttori agricoli interessati da misure di salvaguardia ordinarie ai sensi del Regolamenti (CE) 3285/94 e 519/94 o temporanee, con una dotazione iniziale nei limiti di 1,4 milioni di euro di euro per l'anno 2010.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dal comma 1, nei limiti di 1.4 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinate alla finalità "Interventi vari in Agricoltura"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCIPI E
CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 11.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)

1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «direttiva 2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO

11.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). - 1. Il comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore il 1º gennaio 2010; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Improcedibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso";

b) all'articolo 23, il comma 9 è abrogato».

11.0.201

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Improcedibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)

1. Il comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso"».

11.0.202

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE)

1. Il comma 9 dell'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 12.****Approvato nel testo emendato**

(Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi».

EMENDAMENTO**12.100 (testo corretto)**

MORRA

Approvato

Al comma 2 premettere il seguente:

«02. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al pre-

sente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata"».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Modifica all'articolo 14» con le seguenti: «Modifiche agli articoli 14 e 37».

ARTICOLI 13, 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti».

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;

b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;

c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;

d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».

Art. 15.

Approvato

(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera *b*), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono sopprese;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte assicurata da un tecnico abilitato».

d) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:

"*f*) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"».

EMENDAMENTO

15.200

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, MARINARO
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

ARTICOLO 16 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui quali deve essere richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, il Governo è tenuto a non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano di interesse industriale strategico e che siano svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti, a seguito di valutazione di impatto ambientale;

b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in re-

gime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;

c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;

d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e *post-chiusura* dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.

EMENDAMENTI

16.200

ALICATA, GERMONTANI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

16.201

ALICATA, FLERES

V. testo 2

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che le attività di staccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nonché,ладо previsto, sentite le amministrazioni locali competenti».

16.201 (testo 2)

ALICATA, FLERES

Approvato*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere che le attività di staccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti».

16.202

POLI BORTONE, D’ALIA, PETERLINI, MARINARO

Precluso*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di biossido di carbonio siano» inserire le seguenti: «svolte su terreni a rischio sismico molto basso,».*

16.203

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MARINARO

Precluso*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «biossido di carbonio» aggiungere le seguenti: «, nonché le relative attività di trasporto,».*

16.204

POLI BORTONE, D’ALIA, PETERLINI, MARINARO

Precluso*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico» fino alla fine, con le seguenti: «dalla Regione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di valutazione di impatto ambientale».*

16.205

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti a seguito di valutazione di impatto ambientale» *con le seguenti:* «, a seguito di valutazione di impatto ambientale svolta secondo le procedure fissate dalle norme nazionali e comunitarie e nel pieno rispetto delle competenze ordinarie delle Regioni e delle amministrazioni locali».

16.206

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, LUSI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «nonché, laddove previsto».

16.207

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, LUSI

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «prevedere» *inserire le seguenti:* «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.208

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ivi inclusa» *con le seguenti:* «ivi incluse la piena responsabilità del gestore per le attività di manutenzione, monitoraggio e controllo da svolgersi secondo un piano approvato dall'autorità competente, nonché».

16.209

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, LUSI

Le parole da: «Al comma 2» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «stabilire» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.210

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, LUSI

Precluso

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «stabilire» inserire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.211

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fasi di post chiusura».

16.212

POLI BORTONE, D'ALIA, PETERLINI, MARINARO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le regioni, di concerto con i comuni e gli enti locali elaborano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'analisi dettagliata dei comuni a rischio sismico, al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza delle tecnologie CCS (cattura e stoccaggio geologico dell'anidride carbonica)».

16.700**IL RELATORE****Approvato**

All'articolo 16, comma 1, le parole da: "sui quali" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonchè dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge".

**ARTICOLO 17 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 17.****Approvato nel testo emendato**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE,
2009/72/CE e 2009/73/CE)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b*);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi

di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

e) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

g) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

h) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

i) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.

EMENDAMENTI

17.700

IL RELATORE

Approvato

Nella rubrica sostituire le parole: "Delega al Governo per" con le seguenti: "Principi e criteri direttivi per"

17.100

FLUTTERO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttive 2009/28/CE, 2009/172/CE, 2009/173/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/177/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti irrinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b*);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produ-

zione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei bio carburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo - energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

i) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera *f*).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/172/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/172/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a 154.937.069,73 euro.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/173/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri; in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale,

anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari.

k) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stocaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale; favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a 154.937.069,73 euro.».

17.101

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

Conseguentemente, dopo le parole: «calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e» aggiungere le seguenti parole: «, ove possibile,».

17.102

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i se-

guenti principi e criteri direttivi, nonché a definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;

b) promuovere la realizzazione di un mercato effettivamente correnziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, in particolare determinando condizioni favorevoli per la microgenerazione distribuita, l'autoproduzione, in particolare per le PMI, la cogenerazione e all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito; determinare, attraverso l'attività di negoziazione e stipula da parte del Governo di accordi internazionali, condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia;

c) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati, collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza.

e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

f) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, inclusi i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;

g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzavano e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e, allorché previsto in norme comunitarie, individuando limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale; prevedere altresì l'accesso non discriminatorio alle reti, nonché la razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee;

h) indirizzare il Gestore dei servizi elettrici spa a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari, garantendo la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare e realizzare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete nel rispetto del principio di unitarietà della rete di trasmissione nazionale e perseguiendo finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema elettrico nazionale, mediante pubblici confronti concorrenziali, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità e proporzionalità;

i) promuovere, con particolare riferimento al settore del gas, le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;

l) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del

livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenzialmente delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;

m) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di Paesi fornitori, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti del trasporto del gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzi età delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea;

n) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

17.103

FERRANTE, DELLA SETA

Approvato

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari» aggiungere le seguenti: «, in particolar modo in relazione al previsto aumento del ricorso a fonti di energia rinnovabili;».

17.104

ZANETTA

Ritirato*Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) favorire gli scambi transfrontalieri contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile prevedendo, a tal fine, adeguate procedure di mercato per la determinazione dell'effettiva domanda di capacità e della disponibilità a sostenere economicamente e finanziariamente gli investimenti in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio».

17.200

BUBBICO

Respinto*AI comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.201

BUBBICO

Respinto*Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) promuovere, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti *anti-trust* stabiliti per il settore del gas naturale senza introdurne di nuovi, la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;».

17.202

BUBBICO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che i soggetti titolari della gestione delle reti operino in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi *post* contatore, al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti;».

17.203

BUBBICO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) promuovere un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e individuando forme di separazione proprietaria tra le attività di trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di gas naturale;».

17.105

ZANETTA, CARRARA (*)

Approvato

Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilità di capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

17.204

BUBBICO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.106

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 3, lettera m), sopprimere le parole: «e non superiori a euro 154.937.069,73».

17.107

DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione a costruire impianti eolici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'*iter* autorizzativo».

ARTICOLO 18 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

*(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva
91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole)*

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiera avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «l'essiccazione,» sono inserite le seguenti: «nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,».

EMENDAMENTO

18.200

FERRANTE, DELLA SETA, MAZZUCONI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-*bis*. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto, dopo l'allegato III, il seguente:

«ALLEGATO III-*bis*
(articolo 3, comma 1, lettera *c*))

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il poten-

ziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area;

e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall'autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), e si basa sulle fonti d'informazione».

Art. 20.

Accantonato

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

«*p*) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera *a*), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; 4) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali; 5) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute

umana. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».

3. All'articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto».

5. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

EMENDAMENTO

20.100

D'ALÌ, ZANETTA

Accantonato

Al comma 1, capoverso «p)» sopprimere le seguenti parole: «d) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20**

20.0.200

D'ALÌ, MARINARO
Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norma di interpretazione autentica della previsione di cui al codice 15 01 06 dell'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il codice 15 01 06, di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, corrispondente agli imballaggi in materiali misti, si interpreta nel senso che esso identifica i rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, in particolare carta, plastica, vetro, metallo, legno, tra loro raggruppati, e conseguentemente i rifiuti da esso identificati rientrano nelle tipologie di cui ai punti 1, 2, 3, 6 e 9 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA COMMISSIONE

(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature

elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al citato Registro all'atto dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali e reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno 2008, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo n. 151 del 2005, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www регистрае.ит, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;

b) all'articolo 9, comma 2, lettera *d*), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»;

c) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:

a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*); tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento»;

d) all'articolo 11, comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera *a*),»; dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui all'articolo 15,»;

e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».

3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera *e*), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)

1. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.

2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 22**

22.0.100

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento e nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2000/47/CE relativa ai contratti di garanzia fiduciaria)

Dopo l'articolo 22, è aggiunto, il seguente:

"Art. 22-bis.

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, i quali sono informati, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici di recepimento:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno

interessato il settore europeo del *post-trading*, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitiva degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";

b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevoabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, tra l'altro mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;

d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante».

22.0.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento e nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia fiduciaria)

Dopo l'articolo 22, è aggiunto, il seguente:

"Art. 22-bis.

Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria

per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici di recepimento:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del *post-trading*, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitiva degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";

b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irreversibilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, tra l'altro mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;

d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante».

22.0.101 (testo 2)

IL GOVERNO

Inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per il riordino nonnativo della disciplina della professione di guide turistiche)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1

ed al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dell'articolo 1, un decreto legislativo per la definizione delle modalità dei titoli e dei requisiti per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

- a)* definizione e disciplina del profilo professionale di guida turistica;
- b)* omogeneità dei percorsi formativi per l'esercizio della professione;
- c)* uniformità delle modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
- d)* determinazione di aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;
- e)* indicazione di un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa esistente.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con il Ministro del lavoro e politiche sociali, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano nonché quello delle competenti commissioni parlamentari.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata del Ministro del Turismo, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativa proposto.

4. Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui al predetto decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste legislazione vigente».

22.0.102

IL GOVERNO

Inammissibile

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

Nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al territorio di "Roma Capitale" è riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2."».

22.0.103/1

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI

Approvato

All'emendamento 22.0.103, al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;

b-ter) prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del Consiglio d'amministrazione degli istituti di credito, non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il divieto di includere le *stock option* e le azioni di cui alla lettera *g-bis*), dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti di cui alla presente lettera».

22.0.103**IL GOVERNO****Approvato nel testo emendato***Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione della Commissione europea 2004/913/CE e delle sezione II, paragrafi 5 e 6 della raccomandazione della Commissione europea 2009/385/CE.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei principi e criteri difettivi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2004/913/CE e alla raccomandazione della Commissione europea 2009/385/CE e delle seguenti previsioni:

a) prevedere che le società quotate rendano pubblica una relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la propria politica in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio finanziario successivo;

b) anche al fine di assicurare la trasparenza dell'attuazione della politica di remunerazione prevedere che la relazione sulla remunerazione illustri in apposita sezione i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

e) ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione stabilire il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della politica di remunerazione;

d) per quanto occorra, attribuire alle Amministrazioni o alle Autorità di vigilanza competenti i poteri regolamentari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA COMMISSIONE

(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al citato Registro all'atto dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali e reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno 2008, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo n. 151 del 2005, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

**ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 23.

Approvato

*(Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002
e n. 2065/2001)*

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:

a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*);

b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di *audit* ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera *c*).

2. In attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, dagli articoli 5, paragrafo 5, 55 e 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e controllo ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, contenente il fascicolo della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

EMENDAMENTO

24.200

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, TEDESCO, RANDAZZO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2009.

2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2005.

3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di identificazione delle car-

casse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento;

b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

7. Nei casi di cui al comma 6, lettera *a*), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una difida ministeriale, la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo è esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 26.

Accantonato

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
- b)* eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
- c)* favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
- d)* armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
- e)* individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- f)* prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- g)* assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

EMENDAMENTO

26.100/1

PEDICA

All'emendamento 26.100 del Relatore, alla lettera g-bis), sopprimere le seguenti parole: "con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

26.100

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera g)aggiungere la seguente:

«g-bis) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della bio diversità».

ARTICOLI DA 27 A 34 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo

2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» sono inserite le seguenti: «nonché per le altre finalità istituzionali dell'AGEA».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.

2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:

a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;

b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*);

c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;

d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venga, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;

e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008;

f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008;

g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecunaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

Approvato

(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:

«*a*) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni».

2. Per i fini di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «*d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*» sono inserite le seguenti: «*e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa*» sono sostituite dalle seguenti: «*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno*».

Art. 30.

Approvato

(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto legi-

slativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007»;

d) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»;

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni»;

f) all'articolo 4, comma 2, le parole: «all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni».

Art. 31.

Approvato

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione

Art. 32.

Approvato

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».

Art. 33.

Approvato

*(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008
e del regolamento (CE) n. 1019/2002)*

1. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».

Art. 34.

Approvato

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE
sulla sicurezza dei giocattoli)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;

b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dell'articolo 2, comma 2, lettera *m*), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

c) prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;

d) prevedere, in sede di attuazione dell'articolo 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, e la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento.

2. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.200/1

BUBBICO

Accantonato

All'emendamento 34.0.200, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dello stesso», inserire le seguenti: «per tutti i cittadini e».

34.0.200

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato intorno dei servizi postali comunitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento dei mercati interni dei servizi postali comunitari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 97/67/CE, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

b) determinare livelli qualitativi del servizio postale universale atto a garantire la fornitura permanente dello stesso in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili all'utenza;

c) garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, così come definite dalla direttiva 2008/06/CE con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

d) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dal punto 15 della direttiva 2008/6/CE che modifica l'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, nonché dall'allegato I alla direttiva 2008/6/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

e) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e l'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/06/CE;

f) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fatti specie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera *c*);

g) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

h) designare un Organismo nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

l) assicurare procedure trasparente, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

m) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

n) prevedere, in conformità con la previsione di cui al considerando 58 della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;

o) dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

34.0.201

ZANETTA

Accantonato

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'offerta del servizio universale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato;

b) garantire agli utenti l'accesso alle informazioni relativamente ai servizi universali forniti e ai fornitori di servizi postali la conoscenza dei diritti e degli obblighi dei fornitori del servizio universale;

c) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati;

f) garantire l'equità delle condizioni di mercato finché la concorrenza non diventi effettiva.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.0.100**CASOLI****Accantonato**

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e nel Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento dei mercati interni dei servizi postali comunitari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 97/67/CE, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

b) determinare livelli qualitativi del servizio postale universale atti a garantire la fornitura permanente dello stesso in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili all'utenza;

c) garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, così come definite dalla direttiva 2008/06/CE con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

d) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dal punto 15 della direttiva 2008/6/CE che modifica l'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, nonché dall'allegato I alla direttiva 2008/6/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

e) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/06/CE;

f) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera *c*);

g) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

h) designare un Organismo nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

l) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

m) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

n) prevedere, in conformità con la previsione di cui al considerando 58 della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le

disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;

o) dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

34.0.101**SAIA, ZANETTA****Accantonato**

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Regime IVA applicabile ai servizi pubblici postali - sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23 aprile 2009, C-357107, nonché modifica dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696)

1. Il punto 16), primo comma, dell'articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione".

2. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti posti in essere fino all'entrata in vigore del comma precedente, dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale relativamente al regime di esenzione comunque applicato alle prestazioni relative ai servizi postali.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt*) aggiungere la seguente lettera: «*uu*) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse connesse rese dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 tramite gli addetti al recapito, al domicilio del cliente nonché quelle effettuate attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico».

34.0.202

FLUTTERO, VETRELLA

Accantonato*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il Governo applica i seguenti principi e criteri direttivi:

a) relativamente alla quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, al fine del raggiungimento della quota minima d'obbligo del 10 per cento per l'anno 2020 stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, deve essere previsto, a partire dal 1° gennaio 2011, l'incremento di tale quota dell'1 per cento;

b) relativamente al piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che l'Italia dovrà presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2010, prevedere un incremento annuo della percentuale della quota di energia del settore dei trasporti dello 0,5 per cento per i primi tre anni;

c) per gli anni successivi al 2012, gli obblighi effettivi in materia di biocarburanti sono determinati in base ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi derivanti dall'attuazione della direttiva 2009/28/CE».

34.0.203

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Accantonato*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. IL Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/104/CE, del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'utilizzo del termine "lavoro interinale", al fine di uniformare la terminologia della normativa italiana a quella europea, così come indicato nella direttiva di cui al comma 1;

b) definire le condizioni di liceità relativa al contratto di lavoro interinale anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

c) definire il campo di applicazione della direttiva di cui al comma 1, con particolare riguardo all'utilizzo del lavoro interinale nella pubblica amministrazione uniformando la disciplina in oggetto;

d) procedere ad un attento riesame delle limitazioni e delle restrizioni in merito all'applicazione della prestazione in oggetto, tramite il confronto diretto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale;

e) ferme restando le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, prevedere che alla disciplina del rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore si applichino le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva di cui al comma 1;

f) prevedere quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1, relativamente al computo dei lavoratori interinali per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori;

g) prevedere quanto stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui al comma 1, relativamente alla dichiarazione di nullità delle clausole che vietano o che abbiano effetto di impedire, la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra impresa utilizzatrice e lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e agenzia medesima.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLI 35, 36 E 37 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-bis»;

b) al comma 2-bis dell'articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».

Art. 36.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti pas-

seggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:

1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;

2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;

3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera *d*) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;

d) designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva n. 2009/12/CE, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura;

f) attribuire all'autorità nazionale di vigilanza, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garanti-

scono annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'autorità nazionale di vigilanza;

h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del citato decreto-legge n. 209 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE.

Art. 37.

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità

da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia al completamento della procedura di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/ CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998».

3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.

EMENDAMENTO

37.100

TOMASSINI

Approvato

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo.

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 37**

37.0.100**IL GOVERNO****Approvato**

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, con le modalità e secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e nel rispetto della direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991, n. 91/414/CE e del Regolamento CE 1107/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

b) rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;

c) ridefinire la disciplina di autorizzazione alla immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale;

d) ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

3. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (anno 2008) (Doc. LXXXVII, n. 2)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00032) (27 gennaio 2010) n. 1

BOLDI, LICASTRO SCARDINO. – Il Senato della Repubblica,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 2), la approva

(6-00033) (27 gennaio 2010) n. 2

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI.
– Il Senato,

premesso che:

a) la Relazione annuale è prevista dalla legge n. 11 del 2005 come un istituto volto a fornire un quadro esaustivo delle attività svolte dal Governo e dalle amministrazioni periferiche nell’ambito delle politiche dell’Unione europea per l’anno di riferimento, nonché ad indicare le linee di azione relative all’anno successivo;

b) per sua natura, la Relazione annuale dovrebbe rilevare i contributi delle varie amministrazioni e collegarli in modo coerente e coordinato nel quadro globale dell’azione del Governo in seno all’Unione europea illustrando le linee guida specifiche dei singoli dicasteri;

c) l’entrata in vigore lo scorso 1º dicembre del Trattato di Lisbona ha mutato considerevolmente le condizioni in cui operano Governo e Parlamenti nazionali e gli strumenti come la Legge comunitaria e la Relazione annuale in oggetto;

considerato che:

– con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2009 non può ritenersi né apprezzabile né innovativa la sua strutturazione che fa seguito peraltro alla Legge comunitaria 2008 ed una passata relazione certamente migliori;

– nel merito, si valuta positivamente il *trend* di recepimento delle direttive comunitarie e dell’adeguamento alle prescrizioni enunciate nell’ambito delle procedure di infrazione. Essi proseguono una linea comune di politiche UE iniziata dall’Italia ormai da qualche anno;

– per altro verso, si giudicano censurabili (per esempio strategia di Lisbona e azione congiunta su occupazione femminile e parità di opportunità) la estrema vaghezza nel riferire di passate iniziative italiane nell’UE e l’assenza di una proposta programmatica per l’iniziativa italiana nell’UE nell’anno in corso e su base pluriennale, impegna il Governo:

a consolidare i positivi risultati conseguiti a partire dalla XV legislatura in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione, sia del *deficit* di trasposizione delle direttive comunitarie rafforzando la struttura del Ministero e il coordinamento governativo delle politiche comunitarie e il confronto parlamentare di merito;

in particolare, come si evidenziava l’anno passato e ancor più a fronte della situazione della Legge comunitaria attuale, a proseguire l’attività di messa a punto di nuove soluzioni sistematiche per il rapido adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, valutando anche l’adozione di strumenti innovativi assimilabili all’«ordine di esecuzione» per le direttive cosiddette «*self executing*»;

a rafforzare il ruolo del Parlamento e delle Commissioni permanenti per le Politiche dell’Unione europea;

ad adottare iniziative volte ad assicurare un più ampio coordinamento degli strumenti di controllo sull’utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, armonizzando le azioni di indirizzo e di controllo facendo seguito anche all’indagine sull’uso dei fondi comunitari portata a termine dalla XIV Commissione del Senato.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE	OGGETTO	RISULTATO						ESITO	
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg		
Num.	Tipo								
001	Nom.	Disegno di legge n. 1781. ODG G100, Pedica e altri	243	242	005	107	130	122	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1781. ODG G101, Pedica e altri	244	243	000	114	129	122	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1781. ODG G103, Di Giovan Paolo e altri	247	246	001	117	128	124	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1781. Em. 3.1, Pedica e altri	246	241	005	015	221	121	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1781. Em. 6.0.200, Marinaro e altri	250	248	005	112	131	125	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1781. Em. 7.100, Pedica e altri	250	249	130	104	015	125	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1781. Em. 8.200, Pedica e altri	246	245	005	110	130	123	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1781. Em. 8.100, Pedica e altri	240	239	005	107	127	120	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1781. Em. 8.101, Pedica e altri	242	239	003	105	131	120	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1781. Em. 9.200, Marinaro	247	246	005	105	136	124	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1781. Em. 15.200, Mazzuconi e altri	243	241	007	104	130	121	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1781. Em. 16.208, Della Seta e altri	248	247	003	111	133	124	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

322^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 gennaio 2010

Pag. 2

Seduta N. 0322

del 27/01/2010 15.22.55

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE	Num.	OGGETTO	RISULTATO						ESITO
			Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1781. Em. 16.211, Della Seta e altri	252	251	000	249	002	126	APPR.
014	Nom.	DDL n. 1781. Em. 16.212, Poli Bortone e altri	244	243	001	110	132	122	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1781. Em. 17.101, Ferrante e Della Seta	239	238	000	115	123	120	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1781. Em. 17.102, Bubbico e altri	241	240	000	116	124	121	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1781. Em. 17.200, Bubbico	238	237	001	116	120	119	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1781. Em. 17.201, Bubbico	243	242	000	118	124	122	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1781. Em. 17.202, Bubbico	241	240	000	117	123	121	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1781. Em. 17.204, Bubbico	236	235	004	098	133	118	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1781. Mantenimento articolo 18	248	247	000	140	107	124	APPR.
022	Nom.	DDL n. 1781. Em. 20.0.200, D'Ali e Marinaro	247	246	005	105	136	124	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1781. Mantenimento articolo 24	249	248	001	136	111	125	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 1

Totale votazioni 23

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss

(C) =Contrario
(P) =Presidente

(A) = Astenuto (V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 2

Totali votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) =Contrario
(P) =Presidente

(A) =Astenuto (V) =Votante

(A) = Astenuto (V) = Votante
(R) = Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 3

Totale votazioni 23

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss

(C) =Contrario
(P) =Presidente

(A) =Astenuto (V) =Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 4

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) =Contrario
(P) =Presidente

(A) =Astenuto (V) =Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 6

Totale votazioni 23

(F)=Favorable
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) =Contrario
(P) =Presidente

(A) =Astenuto (V) =Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 7

Totale votazioni 23

(F) =Favorevole
(M) =Cong/Gov/Miss

(C) =Contrario
(P) =Presidente

(A) =Astenuto

(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 8

Totale votazioni 23

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante
votazione e non votante

322^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 gennaio 2010

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 9

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	C	F	C
021022023			
ADAMO MARILENA	C	F	C
ADERENTI IRENE	F	C	F
ADRAGNA BENEDETTO			C
AGOSTINI MAURO			
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M
ALICATA BRUNO	F	C	F
ALLEGRINI LAURA	F	C	F
AMATI SILVANA	C	F	C
AMATO PAOLO	F	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	F
ANDREOTTI GIULIO			
ANDRIA ALFONSO	C	F	C
ANTEZZA MARIA	C	F	C
ARMATO TERESA			
ASCIUTTI FRANCO	F	C	F
ASTORE GIUSEPPE	C	F	C
AUGELLO ANDREA			
AZZOLINI ANTONIO	F	C	F
BAIO EMANUELA	C	F	C
BALBONI ALBERTO	F	C	F
BALDASSARRI MARIO	F	C	F
BALDINI MASSIMO	F	C	F
BARBOLINI GIULIANO	C	F	C
BARELLI PAOLO	F	C	F
BASSOLI FIORENZA	C	F	C
BASTICO MARIANGELA	C	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	F
BELISARIO FELICE			
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	F
BERSELLI FILIPPO	F	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	F
BIANCHI DORINA	C	F	C
BIANCO ENZO			
BIANCONI LAURA	F	C	F
BIONDELLI FRANCA	C	F	C
BLAZINA TAMARA	C	F	C
BODEGA LORENZO	F	C	F
BOLDI ROSSANA	F	C	F
BONDI SANDRO	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	C	F
BONINO EMMA			
BORNACIN GIORGIO	M	M	M
BOSCETTO GABRIELE	F	C	F

322^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 gennaio 2010

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 10

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
BOSONE DANIELE	C	F	C
BRICOLO FEDERICO	F	C	F
BRUNO FRANCO	C	F	C
BUBBICO FILIPPO	C	F	C
BUGNANO PATRIZIA			
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C	F
BUTTI ALESSIO	F	C	F
CABRAS ANTONELLO	M	M	M
CAFORIO GIUSEPPE	C	F	C
CAGNIN LUCIANO	F	C	F
CALABRO' RAFFAELE	F	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M
CALIGURI BATTISTA	F	C	F
CAMBER GIULIO	F	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	C	F
CARLINO GIULIANA	C	F	C
CARLONI ANNA MARIA	M	M	M
CAROFIGLIO GIOVANNI			
CARRARA VALERIO	F	C	F
CARUSO ANTONINO	F	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	F	C	F
CASSON FELICE	C	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	C	F
CECCANTI STEFANO	C	F	C
CENTARO ROBERTO	F	C	F
CERUTI MAURO	C	F	C
CHIAROMONTE FRANCA	C	F	C
CHITI VANNINO	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	C	F	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C	F
COLLI OMBRETTA	F	C	F
COLOMBO EMILIO			
COMINCIOLI ROMANO	F	C	F
COMPAGNA LUIGI	M	M	M
CONTI RICCARDO			
CONTINI BARBARA	F	C	F
CORONELLA GENNARO			
COSENTINO LIONELLO	C	F	C
COSSIGA FRANCESCO			

322^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 gennaio 2010

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 11

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO	M	M	M
CUFFARO SALVATORE			
CURSI CESARE	F	C	F
CUTRUFO MAURO	F	C	F
D'ALI' ANTONIO			
D'ALIA GIANPIERO	C	F	C
D'AMBROSIO GERARDO	C	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	F	C	F
DE ECCHER CRISTANO	F	C	F
DE FEO DIANA	M	M	M
DE GREGORIO SERGIO	F	C	F
DE LILLO STEFANO	F	C	F
DE LUCA VINCENZO	C		
DE SENA LUIGI	C	F	C
DE TONI GIANPIERO	C	F	C
DEL VECCHIO MAURO	C	F	C
DELLA MONICA SILVIA	C	F	C
DELLA SETA ROBERTO	C	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	F
DI GIACOMO ULLISSE	F	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	F	C
DI GIROLAMO NICOLA	F	C	F
DI NARDO ANIELLO	C	A	C
DI STEFANO FABRIZIO	F	C	F
DIGILIO EGIDIO	F	C	F
DINI LAMBERTO	F	C	F
DIVINA SERGIO	F	C	F
DONAGGIO CECILIA	C	F	C
D'UBALDO LUCIO	C	F	C
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	F
FASANO VINCENZO	F	C	F
FAZZONE CLAUDIO	F	C	F
FERRANTE FRANCESCO	C	F	C
FERRARA MARIO	F	C	F
FILIPPI ALBERTO	F	C	F
FILIPPI MARCO	C	F	C
FINOCCHIARO ANNA	C	F	C
FIORONI ANNA RITA			
FIRRARELLO GIUSEPPE			
FISTAROL MAURIZIO	C	F	C

322^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 gennaio 2010

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 12

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	F	C	F
021 022 023			
FLERES SALVO	F	C	F
FLUTTERO ANDREA	F	C	F
FOLLINI MARCO	C	F	C
FONTANA CINZIA MARIA	C	F	C
FOSSON ANTONIO	F	A	C
FRANCO PAOLO	F	C	F
FRANCO VITTORIA	C	F	C
GALIOTO VINCENZO	F	C	F
GALLO COSIMO	F	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C	F
GALPERTI GUIDO	C	F	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	F	C
GARAVAGLIA MASSIMO	F	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	F	C
GASBARRI MARIO	C	F	C
GASPARRI MAURIZIO	F	C	F
GENTILE ANTONIO	F	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	F	C	F
GHEDINI RITA	C	F	C
GHIGO ENZO GIORGIO	F	C	F
GIAI MIRELLA	C	F	C
GIAMBRONE FABIO	C	F	C
GIARETTA PAOLO	C	F	C
GIORDANO BASILIO	F	C	F
GIOVANARDI CARLO	F	C	F
GIULIANO PASQUALE	F	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	F
GRANAIOLA MANUELA	C	F	C
GRILLO LUIGI			F
GUSTAVINO CLAUDIO	C	F	C
ICHINO PIETRO	C	F	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	F	C
IZZO COSIMO	F	C	F
LANNUTTI ELIO	C	F	C
LATORRE NICOLA	C	F	C
LATRONICO COSIMO	F	C	F
LAURO RAFFAELE	F	C	F
LEDDI MARIA	C	F	C
LEGNINI GIOVANNI	C	F	C
LENNA VANNI	F	C	F
LEONI GIUSEPPE	F	C	F
LEVI MONTALCINI RITA			
LI GOTTI LUIGI	C	F	C

322^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 gennaio 2010

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 13

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	F	C
LONGO PIERO	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE			
LUSI LUIGI	C	F	C
MAGISTRELLI MARINA	C	F	C
MALAN LUCIO	F	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	C	F
MARCENARO PIETRO	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	C	F	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	F	C
MARINI FRANCO			
MARINO IGNAZIO ROBERTO	C	F	C
MARINO MAURO MARIA	C	F	C
MARITATI ALBERTO	C	F	C
MASCITELLI ALFONSO	C	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	C	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	F
MAZZATORTA SANDRO	F	C	F
MAZZUCONI DANIELA	C	F	C
MENARDI GIUSEPPE	F	C	F
MERCATALI VIDMER	C	F	C
MESSINA ALFREDO	F	C	F
MICHELONI CLAUDIO	C	F	C
MILANA RICCARDO	C	F	C
MOLINARI CLAUDIO	C	F	C
MONGIELLO COLOMBA	C	F	C
MONTANI ENRICO	F	C	F
MONTI CESARINO	F	C	F
MORANDO ENRICO	C	F	C
MORRA CARMELO	F	C	F
MORRI FABRIZIO			
MUGNAI FRANCO	M	M	M
MURA ROBERTO	F	C	F
MUSI ADRIANO	C	F	C
MUSSO ENRICO	F	C	F
NANIA DOMENICO			
NEGRI MAGDA	C		C
NEROZZI PAOLO	C	F	C
NESPOLI VINCENZO	F	C	F

322^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 gennaio 2010

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 14

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
NESSA PASQUALE	M	M	M
OLIVA VINCENZO	F	C	F
ORSI FRANCO	F	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	C	F
PAPANIA ANTONINO	C	F	C
PARAVIA ANTONIO	M	M	M
PARDI FRANCESCO			
PASSONI ACHILLE	C	F	C
PASTORE ANDREA	F	C	F
PEDICÀ STEFANO	C	F	C
PEGORER CARLO	C	F	C
PERA MARCELLO	M	M	M
PERDUA MARCO			
PERTOLDI FLAVIO	C	F	C
PETERLINI OSKAR	F	F	C
PICCIONI LORENZO	F	C	F
PICCONE FILIPPO	F	C	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C	F
PIGNEDOLI LEANA	C	F	C
PININFARINA SERGIO			
PINOTTI ROBERTA	C	F	C
PINZGER MANFRED	F	A	C
PISANU BEPPE			
PISCITELLI SALVATORE	F	C	F
PISTORIO GIOVANNI			
PITTONI MARIO	F	C	F
POLI BORTONE ADRIANA		A	A
PONTONE FRANCESCO	F	C	F
PORETTI DONATELLA	C	F	C
POSSA GUIDO	F	C	F
PROCACCI GIOVANNI			
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	C	F
RAMPONI LUIGI			
RANDAZZO NINO	C	F	C
RANUCCI RAFFAELE	C	F	C
RIZZI FABIO	F	C	F
RIZZOTTI MARIA	F	C	F
ROILO GIORGIO	C	F	C
ROSSI NICOLA			
ROSSI PAOLO	C	F	C
RUSCONI ANTONIO	C	F	C
RUSSO GIACINTO	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO	C	F	C

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 15

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Conq/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(A) =Astenuto (V) =Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO		Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
		021022023		
SACCOMANNO MICHELE		F	C	F
SACCONI MAURIZIO		F	C	F
SAIA MAURIZIO		F	C	F
SALTAMARTINI FILIPPO		F	C	F
SANCIU FEDELE		F	C	F
SANGALLI GIAN CARLO				
SANNA FRANCESCO		C	F	C
SANTINI GIACOMO		F	C	F
SARO GIUSEPPE		M	M	M
SARRO CARLO		F	C	F
SBARBATTI LUCIANA		C	F	C
SCALFARO OSCAR LUIGI				
SCANU GIAN PIERO		C	F	C
SCARABOSIO ALDO		F	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO		F	C	F
SCHIFANI RENATO				
SCIASCIA SALVATORE		F	C	F
SERAFINI ANNA MARIA		C	F	C
SERAFINI GIANCARLO		F	C	F
SERRA ACHILLE		C	F	C
SIBILIA COSIMO		F	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO				
SOLIANI ALBERTINA		C	F	C
SPADONI URBANI ADA		F	C	F
SPEZIALI VINCENZO		F	C	F
STANCANELLI RAFFAELE		F	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO		F	C	F
STRADOTTO MARCO		C	F	C
TANCREDI PAOLO		F	C	F
TEDESCO ALBERTO		C	F	C
THALER AUSSERHOFER HELGA		F	A	C
TOFANI ORESTE		M	M	M
TOMASELLI SALVATORE		C	F	C
TOMASSINI ANTONIO		F	C	F
TONINI GIORGIO		C	F	C
TORRI GIOVANNI		M	M	M
TOTARO ACHILLE		F	C	F
TREU TIZIANO				
VACCARI GIANVITTORE		F	C	F
VALDITARA GIUSEPPE		F	C	F
VALENTINO GIUSEPPE		F	C	F
VALLARDI GIANPAOLO		M	M	M
VALLI ARMANDO		F	C	F
VERONESI UMBERTO				

Seduta N. 0322 del 27/01/2010 15.22.55 Pagina 16

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000023		
	021	022	023
VETRELLA SERGIO	F	C	F
VICARI SIMONA	F	C	F
VICECONTE GUIDO	F	C	F
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M
VILLARI RICCARDO			
VIMERCATI LUIGI	C	F	C
VITA VINCENZO MARIA	C	F	C
VITALI WALTER	C	F	C
VIZZINI CARLO	F	C	
ZANDA LUIGI	C	F	C
ZANETTA VALTER	F	C	F
ZANOLETTI TOMASO	F	C	F
ZAVOLI SERGIO			

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Bornacini, Caliendo, Castelli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, D'Avico, De Feo, Dell'Utri, Giovanardi, Longo, Malan, Mantica, Mantovani, Mugnai, Palma, Vallardi, Viespoli e Vizzini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paravia, per attività della 10^a Commissione permanente; Cabras e Torri, per attività della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare NATO; Carloni, Chiti, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini, Saro e Tofani, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – UEO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

In data 26 gennaio 2010 il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha comunicato la seguente variazione nella Composizione delle Commissioni permanenti:

14^a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Leana Pignedoli.

In data 27 gennaio 2010 il Presidente del Gruppo Lega Nord Padania ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Sergio Divina.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composizione e nomina del Presidente

Il Presidente del Senato, in data 20 gennaio 2010, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale i senatori Antonio Azzollini, Mario Baldassarri, Giuliano Barbolini, Felice Belisario, Enzo Bianco, Luigi Compagna, Gianpiero D'alia, Lucio Alessio D'Ubaldo, Paolo Franco, Giuseppe Ferruccio Saro, Raffaele Stancaelli, Marco Stradiotto, Helga Thaler Ausserhofer, Walter Vitali E Carlo Vizzini.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 27 gennaio 2010, ha chiamato a far parte della medesima commissione i deputati Roberto Antonione, Anna Maria Bernini Bovicelli, Francesco Boccia, Donato Bruno, Marco Causi, Massimo Enrico Corsaro, Dario Franceschini, Gian Luca

Galletti, Giancarlo Giorgetti, Enrico La Loggia, Linda Lanzillotta, Antonio Leone, Antonio Misiani, Rolando Nannicini e Roberto Simonetti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto, d'intesa, a nominare Presidente della medesima Commissione il deputato Enrico La Loggia.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Pignedoli Leana

Misure volte ad incentivare l'installazione di distributori automatici di frutta e verdura fresche nelle scuole e istituzione del fondo per il sostegno dell'educazione alimentare (1976)

(presentato in data 26/1/2010).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 gennaio 2010, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – lo schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro l'8 marzo 2010. Le Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 10^a, 12^a, 13^a e 14^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 26 febbraio 2010.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 28 dicembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente (Atto n. 314).

Enti pubblici, trasmissione di atti

Con lettere in data 14, 15 e 20 gennaio 2010, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 –

con riferimento alle raccomandazioni recate dalla relazione speciale della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti concernente «Gli organismi pagatori in Italia, stato di attuazione e costo del decentramento», approvata dalla Sezione stessa con delibera n. 3 del 2009 – le relazioni esplicative delle politiche di gestione, rispettivamente:

dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) (Atto n. 311);

dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) (Atto n. 312);

dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) (Atto n. 313).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente.

Interrogazioni

MUSI, LANNUTTI. – *Al Ministro dell’economia e delle finanze.* – (Già 4-02577).

(3-01136)

PISANU, DINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 7 marzo 2010 si svolgeranno in Iraq le elezioni legislative;

si tratta di un passaggio storico nella costruzione di istituzioni libere e rappresentative dell’Iraq;

la stabilità e il futuro dell’Iraq dipendono in modo decisivo dall’equilibrio tra le varie identità etniche, regionali e confessionali che caratterizzano la complessa realtà di quel Paese, la cui struttura federale è garantita dalla Costituzione;

osservato che:

la Commissione elettorale irachena ha deciso di escludere circa 500 candidati, accusati di legami o simpatie con il passato regime;

gran parte di questi esclusi dalle liste sono di confessione sunnita;

la decisione della Commissione elettorale ha destato e sta destando ampie e diffuse proteste soprattutto nelle province a maggioranza sunnita, ed ha alimentato un clima di tensione che ha innescato un’onda di atten-tati rivolti anche, con una violenza inusitata, a sedi istituzionali del Governo a Baghdad,

si chiede di conoscere se siano state assunte iniziative nell’ambito delle Nazioni unite e se si intenda definire una posizione comune dell’Unione europea e garantire che il processo elettorale si svolga in modo corretto, in un clima di riconciliazione nazionale.

(3-01139)

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento**

CASSON, ZANDA, FILIPPI Marco, GALPERTI, CHIURAZZI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel corso dell'esame del disegno di legge atto Senato 1880 (cosiddetto processo breve) è stato approvato dal Senato un emendamento del relatore relativo alla «ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile»;

questa disposizione prevede l'applicazione della «ragionevole durata» dei processi anche ai giudizi di responsabilità contabile stabilendo che «nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando: a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado; b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello (...). Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro 300.000, il termine indicato nel comma 1, lettera a), è di due anni.»;

a giudizio degli interroganti, con l'introduzione di questa norma si è cercato di creare un parallelismo tra il processo penale e il processo contabile, ignorando le gravi conseguenze che l'applicazione di tale disposizione comporterà in termini di estinzione dei processi pendenti davanti alla Corte dei conti e di danni all'erario;

a quanto risulta agli interroganti, alcune delle più note inchieste condotte dalla procura regionale del Lazio della magistratura contabile sono ritenute «a rischio» dalla stessa Corte dei conti. Tra queste, l'indagine sulle consulenze concesse dal Ministero della giustizia in cui risultano coinvolti componenti del Governo in carica nella XIV Legislatura, oltre che numerosi dirigenti del medesimo Ministero;

secondo il procuratore della Corte dei conti del Lazio, Pasquale Iannantuono, sono a rischio di prescrizione «le inchieste più complesse, che generalmente sono condotte in parallelo a quelle penali e che frequentemente la Corte dei Conti sospende in attesa della decisione del giudice penale o della definizione di controversi davanti alla Corte Costituzionale o in Cassazione.»;

ad opinione degli interroganti, per il processo davanti alla Corte dei conti sarebbe stato necessario prevedere un regime transitorio che rendesse inapplicabili le nuove disposizioni ai processi in corso in primo o in secondo grado al momento della entrata in vigore della legge. In assenza di un regime transitorio, infatti, per numerosi processi pendenti sia in primo grado che in appello si verificherà, quale effetto immediato dell'entrata in vigore della legge, l'effetto estintivo dell'intero giudizio, non del singolo grado, con rilevanti perdite per l'erario;

considerato che:

la norma introdotta presenta inoltre profili di incostituzionalità poiché «condiziona» la durata di un processo alla quantificazione del danno, ricorrendo ad un espediente finalizzato esclusivamente ad abbreviare alcuni processi;

per i giudizi davanti alla Corte dei conti si prevede infatti una durata diversa ai fini dell'estinzione, triennale e poi biennale, stabilendo un'ipotesi a parte per i casi in cui l'importo del danno sia al di sotto dei 300.000 euro;

non è a tutt'oggi noto l'impatto che l'introduzione di questa norma avrà sui giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del numero esatto dei procedimenti e dei processi pendenti, dall'anno 2004, presso le singole procure regionali, le sezioni giurisdizionali regionali e le tre sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.

(3-01134)

MARINO Ignazio. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

in seguito alla diffusione, su scala mondiale, dell'influenza «A» (virus H1N1) ed ai ripetuti allarmi su una possibile pandemia lanciati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), il 21 agosto 2009 il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ha sottoscritto un contratto con la casa farmaceutica Novartis per l'acquisto diretto di 24 milioni di dosi di vaccino del virus H1N1, per un importo pari a 184 milioni di euro;

nel contratto stipulato fra Ministero della salute e l'azienda Novartis (reso noto nel dettaglio soltanto recentemente), sono presenti clausole che salvaguardano quasi esclusivamente la casa farmaceutica: a partire dalla possibilità, per l'azienda Novartis, di non rispettare la data di consegna dei vaccini senza l'applicazione di alcuna penalità, dalla non responsabilità dell'azienda rispetto ad eventuali danni alla salute causati dal vaccino stesso, dalla tipologia di confezionamento delle dosi a completa discrezione della casa farmaceutica e dall'obbligo dello Stato a pagare comunque le dosi commissionate e non ritirate;

premesso inoltre che:

la multinazionale Novartis è attualmente presente in 140 nazioni con numerosi stabilimenti in tutta Italia;

negli insediamenti di Siena e Rosia (provincia di Siena) si concentrano le attività di ricerca, sviluppo e produzione della divisione vaccini e diagnostici. In tali stabilimenti sono attualmente presenti oltre 2.000 dipendenti: un numero che testimonia l'importanza dell'azienda farmaceutica sul piano economico, produttivo ed occupazionale nel territorio della provincia di Siena e della Toscana;

il 13 gennaio 2010 l'azienda Novartis ha annunciato l'avvio di un piano di riorganizzazione della propria area commerciale per far fronte, come riportato da organi di informazione, «al processo di cambiamento nella struttura del sistema sanitario in atto in Italia, che comporta una

sempre maggiore centralizzazione amministrativa a livello regionale e non di singola Azienda sanitaria locale, oltre al conseguente e progressivo ridimensionamento delle attività di informazione scientifica»;

tal tale ridimensionamento prevede inizialmente la procedura di mobilità per 24 dipendenti della sede toscana, di cui 20 informatori scientifici del farmaco (su un totale di 27) e 4 lavoratori dell'area commerciale;

a quanto consta all'interrogante, questa scelta dell'azienda è stata fortemente criticata dalle associazioni sindacali e dalle istituzioni locali che hanno richiesto un incontro urgente, con i vertici dell'azienda Novartis per discutere sulla riorganizzazione annunciata dalla casa farmaceutica;

secondo un comunicato stampa dell'azienda Novartis del 20 gennaio 2010, «le ragioni del ridimensionamento derivano dal radicale mutamento dello scenario di riferimento relativo al mercato dei vaccini e non sono in alcun modo correlate all'accordo di fornitura di vaccino pandemico attualmente in corso tra Novartis Vaccines and Diagnostics ed il Ministero della salute (...).»;

tali dichiarazioni appaiono all'interrogante facilmente contestabili alla luce dei fatti riportati che dimostrano, senza possibilità di smentita, come l'azienda Novartis, in seguito al contratto stipulato con il Ministero della salute, abbia diritto ad un corrispettivo di ben 184 milioni di euro, oltre ad essere sottoscrittrice di una serie di clausole quasi esclusivamente a favore dell'azienda che hanno azzerato di fatto il rischio d'impresa;

a giudizio dell'interrogante, tale ristrutturazione aziendale non trova pertanto alcun tipo di giustificazione,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito alla decisione assunta dalla azienda Novartis sulla messa in mobilità di 24 dipendenti della sede di Siena;

quale provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere per salvaguardare i livelli occupazionali degli stabilimenti Novartis presenti in Italia e se, a tal fine, non ritenga opportuno intervenire presso l'azienda affinché la stessa possa riconsiderare la decisione di procedere alla messa in mobilità dei 24 lavoratori impiegati presso la sede toscana;

se, a fronte di tale situazione, non ravvisi la necessità di attivare urgentemente un tavolo istituzionale tra il Governo e i soggetti interessati al fine di individuare le misure strutturali idonee a limitare gli effetti negativi sul piano occupazionale ed a tutelare quelle attività e quegli investimenti fondamentali sul piano economico, produttivo ed occupazionale per il territorio della provincia di Siena e della Toscana.

(3-01135)

ASCIUTTI, BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli affari esteri.* – Premesso che:

per quanto risulta all'interrogante:

con missiva del 6 marzo 2006 il Ministero degli affari esteri unitamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunicano

al direttore generale dell'UNESCO, dottor Koichiro Matsuura, che è di rilevante interesse degli stessi «trasferire in Italia la sede del Secretariat of the UN World Water Assessment Programm (WWAP)» poiché «in grado di fornire un supporto finanziario nella misura di euro 2,5 milioni/anno per tre anni»;

i due Ministeri esprimono congiuntamente l'interesse che l'Organizzazione rimanga stabilmente in Italia;

il supporto scientifico del WWAP viene reso dall'Università di Perugia;

atteso che il programma WWAP si occupa di «realizzare una valutazione completa ed esauriente delle risorse idriche, allo scopo di identificare la disponibilità di tali risorse, di fare previsioni sui bisogni futuri e sui problemi da considerare».

considerato che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, s'impegna a promuovere idonee iniziative atte a confermare, in forme da stabilire, il supporto finanziario occorrente per prolungare la presenza del WWAP in Italia per un periodo ulteriore rispetto ai tre anni di cui sopra, mentre da parte del Ministero degli affari esteri si sostiene successivamente l'azione del WWAP attraverso il finanziamento di specifici progetti di cooperazione;

preso atto che:

nel febbraio 2007 un accordo di tipo finanziario (Fund-in-Trust agreement – FIT) viene firmato dal Ministro dell'ambiente *pro tempore*, on. Alfonso Pecoraro Scanio, e dal direttore del WWAP dell'UNESCO. L'accordo, in linea con quanto offerto nella lettera del marzo 2006, è triennale, con inizio a febbraio 2007 e scadenza al 31 dicembre del 2009; prevede un'erogazione di fondi annuale di 2,5 milioni di euro da parte del Ministero dell'ambiente all'UNESCO per lo svolgimento del Programma WWAP;

in data 26 luglio 2007 viene stipulato un accordo tra la Regione Umbria e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concernente «l'occupazione e l'uso degli immobili da parte dell'Ufficio del programma dell'UNESCO sulla valutazione globale dell'acqua che ospita il Segretariato del programma di valutazione mondiale dell'acqua a Perugia»;

in data 21 novembre 2007 viene infine stipulato un Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding, MoU) tra il Ministro degli affari esteri *pro tempore*, on. Massimo D'Alema, il richiamato Ministro dell'ambiente in rappresentanza del Governo italiano e il direttore generale dell'UNESCO;

il Protocollo d'intesa prevede che durante il periodo 2007-2009 si concluda il processo di ratifica del protocollo da parte del Parlamento italiano e quindi venga resa permanente la presenza della sede UNESCO in Italia;

rilevato che nello stesso anno, attraverso un parallelo accordo con l'UNESCO, la Regione Umbria mette a disposizione l'importante complesso di «Villa La Colombella» a Perugia per ospitare la sede UNESCO,

e s'impegna ad effettuare tutte le necessarie opere di riqualificazione della struttura;

constatato che l'erogazione dei fondi da parte del Ministero dell'ambiente, a quanto risulta agli interroganti, è stata discontinua durante il triennio 2007-2009, con sensibili ritardi nei pagamenti della seconda *tranche* (13 mesi) e della terza (8 mesi);

questo ha costretto il direttore generale dell'UNESCO a mettere in atto misure di emergenza per assicurare la continuità delle attività in corso del WWAP;

la ratifica del MoU, prevista entro dicembre 2010 e pubblicamente annunciata dal Ministro Frattini durante una sua visita in febbraio 2009 a Perugia, non è stata ancora effettuata, apparentemente a causa della mancata copertura finanziaria da parte del Ministero dell'ambiente;

in data 14 dicembre 2009 il Ministero dell'ambiente ha approvato un'estensione a costo zero dell'accordo finanziario (FIT) fino al 31 agosto 2010, per permettere al WWAP di continuare le attività in attesa che il citato Protocollo d'intesa sia ratificato, utilizzando i fondi rimanenti del triennio 2007-2009;

a quanto consta all'interrogante, durante questo periodo, il WWAP ha programmato di implementare solo alcune attività essenziali previste per l'anno 2010 ed alcune relative al 2009, non attivate o completate a causa dell'afflusso irregolare dei fondi. La maggior parte delle attività previste per il 2010, in particolare quelle che implicano accordi di collaborazione a livello nazionale e internazionale come le attività di formazione per i Paesi in via di sviluppo, sono al momento sospese,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano disporre per onorare gli impegni contratti dall'Italia con l'UNESCO;

se non prevedano, per l'immediato, di attivarsi ad assumere tutte le iniziative necessarie ed urgenti per risolvere la situazione, dal momento che, a giudizio degli interroganti, quanto riportato sopra comporterebbe una serie di gravi conseguenze, quali la chiusura, entro il 31 agosto 2010, della sede UNESCO a Perugia, con il conseguente blocco delle attività del WWAP di UN-Water. Il che avrebbe grande risonanza a livello internazionale, danneggiando l'immagine dell'Italia e dell'UNESCO di fronte alle 26 agenzie dell'ONU membri di UN-Water, con gravi ricadute e pesanti ripercussioni anche a livello regionale.

(3-01137)

MARINO Ignazio. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è stata emanata dal Ministro in indirizzo, in data 14 dicembre 2009, la circolare n. 9537;

detta circolare, prevedendo che la spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie di cui alla direttiva del Ministero n. 68/05 (cosiddetta appalti storici) deve essere prevista nella misura massima del 75 per cento del corrispettivo pattuito nel contratto in

essere, impone alle scuole di primo e secondo grado un taglio del 25 per cento alle spese di pulizia e di sorveglianza;

considerato che:

l'osservanza della circolare in parola comporta una decurtazione di circa 4.000 posti di lavoro su un totale di 10.000 occupati oggi nel settore;

a giudizio dell'interrogante gli appaltatori saranno costretti a compimere i costi sia riducendo il numero degli addetti sia aumentando i carichi di lavoro sul personale in servizio;

la scelta della riduzione delle risorse si tradurrà in un peggioramento della qualità dei servizi sia per quanto riguarda l'igiene, sia per quanto riguarda la sorveglianza degli istituti e dei ragazzi;

considerato, infine, che:

si è di fronte ad un taglio ulteriore delle risorse per la scuola dopo quelli che hanno penalizzato gli insegnanti precari, le spese per le supplenze e per la normale amministrazione a fronte di recenti aumenti salariali per i soli insegnanti di religione;

a parere dell'interrogante saranno soprattutto tante donne occupate nel settore a subire gli effetti di quanto la circolare prescrive alla dirigenza scolastica che già si trova in difficoltà a causa di annose carenze di organico e di risorse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi che informare le scelte del Ministero a criteri a giudizio dell'interrogante di mera ragioneria e contabilità non finisce per compromettere la qualità dello studio e le condizioni generali nelle quali esso deve essere garantito;

se non ritenga importante la stretta osservanza delle norme igienico-sanitarie;

se non giudichi altrettanto essenziale l'attività di sorveglianza delle strutture scolastiche e di tutti coloro che quotidianamente le frequentano;

se non ritenga di concordare, su questa materia, con le Regioni il percorso istituzionale per un governo della scuola che dia qualità, tranquillità e sicurezza agli educatori, al personale, agli studenti e alle rispettive famiglie;

se, infine, non abbia conseguenze legali la scelta di intervenire unilateralemente con tagli, già dal 1° gennaio 2010, anche nei confronti di contratti stipulati la cui scadenza non è né immediata, né imminente.

(3-01138)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FONTANA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

dopo 22 anni dai *referendum* del 1987, con i quali gli italiani dissero «no» alle centrali atomiche, il Governo Berlusconi ha deciso di riaprire la strada del nucleare, tecnologia energetica i cui problemi ambientali e di sicurezza restano irrisolti. In quella occasione, si recò a votare il 65,1 per cento degli elettori, con i seguenti risultati: l'80,6 per cento con-

trario alla costruzione di centrali nucleari in Italia; il 71,9 per cento contrario alla partecipazione dell'Enel a impianti nucleari all'estero; il 79,7 per cento contrario ai contributi per incentivare le centrali nucleari;

il Parlamento ha approvato, col voto contrario del Partito democratico, il complesso di norme che consentono il ritorno al nucleare in Italia (legge 23 luglio 2009, n. 99, cosiddetta «legge sviluppo»), indicato da molti esponenti del centrodestra, in particolare dal ministro Scajola, come la panacea per i problemi energetici del nostro Paese;

i siti per la costruzione delle future centrali nucleari potranno sorgere in aree già sedi di centrali o che comunque abbiano una buona capacità di trasmissione elettrica e disponibilità di acqua. Secondo quanto prevede il decreto legislativo attuativo della «legge sviluppo» (legge n. 93 del 2009), che fisserà i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti. Sempre secondo indiscrezioni di stampa, di cui è venuto a conoscenza l'interrogante, sulla base dei contenuti del suddetto decreto legislativo, il Governo avrebbe individuato dieci aree candidate ad ospitare i nuovi impianti per la produzione di energia nucleare e per lo smaltimento delle scorie: Trino Vercellese (Vercelli) in Piemonte, Caorso (Piacenza) in Emilia Romagna, Monfalcone (Gorizia) in Friuli-Venezia Giulia, Chioggia (Venezia) in Veneto, Montalto di Castro (Viterbo) nel Lazio, l'area alla confluenza tra l'Umbria e il Lazio del Tevere e del Nera tra Orte (Viterbo) e Magliano Sabina (Rieti), Oristano in Sardegna, Termoli (Campobasso) in Molise, Scanzano Jonico (Matera) in Basilicata, Termini Imerese (Palermo) e Palma (Agrigento) in Sicilia;

la localizzazione definitiva delle centrali nucleari, secondo quanto più volte dichiarato dal ministro Scajola, sarà affidata ai soggetti privati che realizzeranno gli impianti. Infatti il Ministero, ricevute le richieste degli operatori, provvederà a trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni e all'Agenzia per la sicurezza nucleare l'elenco completo delle aree per una valutazione di merito. L'Agenzia avrà 60 giorni per esprimere il proprio parere;

sempre in base alla legge sviluppo, i siti delle nuove centrali e i luoghi per la gestione delle scorie potranno essere localizzati anche contro il parere della Regione che dovrà ospitarli, e inoltre gli impianti potranno essere equiparati ad installazioni militari e le informazioni sul loro funzionamento saranno in questo caso inaccessibili ai cittadini;

è importante sottolineare, anche per questo motivo, che ben undici Regioni italiane hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale contro la norma che consentirebbe di realizzare le centrali anche contro la volontà delle amministrazioni regionali coinvolte;

il Governo, rispondendo a un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati dal Partito Democratico, non ha ritenuto di indicare l'elenco dei siti nucleari, ad avviso dell'interrogante preoccupato per gli effetti sulle prossime elezioni regionali, ma non ha smentito che la lista in

via di predisposizione ricalchi quella definita a suo tempo dal Comitato nazionale per l'energia nucleare (Cnen);

tutto ciò significa semplicemente che degli oltre 40 siti della mappa nucleare dell'Italia, almeno tre si trovano in Lombardia nell'area lungo il Po, uno a sud di Cremona, l'altro a sud di Mantova e il terzo a nord di Voghera (Pavia). In base alla mappa stilata a suo tempo dal Cnen, questi tre siti potrebbero soddisfare i requisiti richiesti dal nucleare, a cominciare dalla disponibilità di risorse idriche, anche se nel frattempo modificazioni climatiche, maggior vulnerabilità dell'area del bacino del Po e mutate condizioni idrologiche consiglierebbero un'attenzione ben più alta al valore dell'acqua dolce e all'uso plurimo che se ne fa;

mentre ai cittadini viene tenuto nascosto dove nasceranno gli impianti nucleari, la lista è, secondo l'interrogante, perfettamente nota, non solo al Governo, ma anche alle imprese interessate all'affare, come avrebbe ammesso candidamente lo stesso amministratore dell'Enel Fulvio Conti, dichiarando testualmente nel corso di una trasmissione televisiva («Effetto domino», andata in onda su La 7 il 6 dicembre 2009) che «nemmeno sotto tortura avrebbe rivelato la lista»;

a fronte di vantaggi incerti e discutibili, il ritorno al nucleare comporta rischi certi: i problemi irrisolti del nucleare legati allo smaltimento delle scorie, ai costi esorbitanti per la realizzazione degli impianti, alle questioni di sicurezza rispetto agli incidenti che impongono appositi «Piani di evacuazione» entro il raggio di 15 chilometri, obbligatori secondo gli *standards* internazionali, ai pericoli di proliferazione; procedure quasi militari per la localizzazione e la gestione di siti e impianti; estromissione delle Regioni dalle scelte localizzative;

mentre l'Italia sceglie di ritornare dopo vent'anni all'energia nucleare, nel mondo i grandi Paesi industrializzati incentrano le proprie politiche di innovazione energetica sul risparmio, sulla bioedilizia, sulle fonti rinnovabili, sulla mobilità sostenibile, sulla ricerca, vedendo in tali opzioni le strade maestre per fronteggiare i problemi ambientali legati ai cambiamenti climatici, per creare molti più posti di lavoro anche in Italia, come ha dimostrato un recente studio dell'Università Bocconi di Milano e per rendere le proprie economie più moderne e competitive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di escludere che, tra le aree dove prevedibilmente sorgeranno le future centrali nucleari, vi siano siti localizzati lungo il Po a sud di Cremona, a sud di Mantova e a nord di Voghera (Pavia);

se intenda riferire urgentemente sui criteri e le modalità di scelta adottati per la realizzazione delle centrali nucleari, nonché sul numero dei siti individuati per la localizzazione degli impianti e dei depositi per le scorie nucleari.

(4-02612)

FLERES. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per i rapporti con le Regioni, per le politiche europee e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'agricoltura, oltre a rappresentare uno degli assi portanti dell'economia della Regione Sicilia, è elemento vitale per la difesa, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente delle aree rurali dell'isola;

la crisi congiunturale che ha colpito anche il settore agricolo siciliano ha visto un progressivo aumento del divario tra i costi di produzione e prezzo all'origine dei prodotti che ha causato un grave danno per l'attività agricola;

i ritardi nella realizzazione di nuove infrastrutture hanno aggravato ulteriormente le difficoltà di tutti i comparti produttivi agricoli (comparto ortofrutticolo, serricolo, viticolo, cerealicolo, olivicolo e agrumicolo) e di quello zootecnico;

considerato che le caratteristiche morfologiche della Regione Sicilia impediscono, di fatto, il pieno sviluppo delle imprese agricole che, attraverso un concreto aiuto dello Stato, potrebbero intraprendere una politica di allargamento del mercato e introdurre innovazioni nel proprio sistema produttivo e tali da consentire una inversione del trend negativo dell'intero settore,

si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza:

se e in quali modi intendano attivarsi, anche nelle opportune sedi internazionali, affinché la Regione Sicilia venga inserita nell'elenco delle aree disagiate al fine di rendere maggiormente competitivo il comparto agricolo al pari degli altri settori produttivi;

se e quali misure urgenti intendano porre in essere, di concerto con la Giunta regionale, al fine di agevolare la ripresa economica del settore agricolo siciliano valutando anche l'introduzione di speciali regimi fiscali.

(4-02613)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.*

– Premesso che:

il Comune di Salerno ha previsto la realizzazione sull'area di Santa Teresa, fino a pochi mesi fa di natura demaniale, di un enorme edificio, denominato Crescent, ad uso privato per residenze di lusso;

l'edificio è stato progettato dall'architetto catalano Ricardo Bofill in forma semicircolare di diametro interno di 215 metri ed altezza di 33 metri circa, tale da occludere, come era per l'edificio di Punta Perotti a Bari, la storica relazione e la visuale tra città antica e mare, danneggiando in maniera irreparabile l'iconografia della città storica;

premesso inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal comune per il PUA (piano urbanistico attuativo) comprendente detto progetto e inoltrata alla Soprintendenza per il controllo previsto dall'art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004, si è consolidata per effetto della decorrenza del ter-

mine di 60 giorni in cui la Soprintendenza stessa avrebbe potuto disporne l'annullamento;

la decorrenza del termine è stata determinata da una serie di «errori» ed omissioni, tali da destare non poche perplessità: con nota prot. n. 11599 del 15 aprile 2008, il responsabile del procedimento riscontrava, nella documentazione inviata, la mancanza del *rendering* fotografico che metta in evidenza il rapporto della nuova progettazione con l'ambiente urbano (foto inserimento); a tale richiesta di documenti il Comune rimaneva inerte; la Soprintendenza, nonostante tale, a giudizio degli interroganti, omissione rappresentasse una palese violazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, non annullava l'autorizzazione comunale, ma suspendeva il procedimento e, del tutto irrujalmente, trasmetteva il progetto al Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici il quale, ricevuto il progetto in data 14 luglio 2008, non renderà mai il parere richiesto;

la successiva autorizzazione paesaggistica, relativa al progetto definitivo del Crescent, veniva confermata – questa volta con provvedimento espresso – ma sempre a seguito di comportamenti, ad opinione degli interroganti, contraddittori:

in data 3 febbraio 2009, con nota prot. 3.074, la Soprintendenza – ricevuta la nuova autorizzazione – chiedeva al Comune di integrare la pratica trasmessa con «simulazioni fotografiche», o «foto inserimenti», che fornissero una veduta complessiva del progetto rispetto all'ambito cittadino, in ossequio alle disposizioni del citato decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 dicembre 2005;

il Comune non trasmetteva quanto richiesto ma soltanto alcune fotografie di un plastico;

ciò nonostante, il Soprintendente dottor Giuseppe Zampino (succeduto al precedente arch. Anna Maria Affanni), con nota n. 5805 del 2 marzo 2009, sottoscritta insieme al funzionario responsabile del procedimento arch. Giovanni Villani, comunicava di ritenere che non sussistessero gli estremi per predisporre l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica;

appare agli interroganti sorprendente poi l'affermazione del 2 marzo 2009, in base alla quale «le integrazioni richieste da questa Soprintendenza, con nota n. 3074 del 10 dicembre 2008, pervenute in data 17 febbraio 2009 con prot. 4464, hanno confermato la rispondenza tra il P.U.A. e il progetto definitivo». Affermazioni, queste, ad avviso dell'interrogante, contraddittorie rispetto al fatto che la Soprintendenza aveva chiesto dei documenti specifici, quali i *rendering*, mai, di fatto, inviati;

eloquente è la nota prot. 11599 del 15 aprile 2008 a firma dell'architetto coordinatore Giovanni Villani, con la quale si precisa al Comune di Salerno «non risulta alcun *rendering* fotografico che metta in evidenza il rapporto della nuova progettazione con l'ambiente urbano» e continua affermando che «pertanto si invita la S.V. a provvedere nel più breve tempo ad integrare la documentazione richiesta»;

malgrado la perentoria richiesta detta documentazione non è stata mai depositata, tanto che, in data 3 febbraio 2008, con nota prot. 3074, la Soprintendenza ritornava a chiedere integrazioni documentali al Comune, in particolare le «simulazioni fotografiche»;

il Comune si limitava a inviare alla Soprintendenza sette fotografie del plastico, in campo azzurro, assolutamente non idonee allo scopo di avere una veduta complessiva del progetto rispetto all'ambito cittadino, come invece la legge vorrebbe prescrivendo la redazione dei *rendering*;

dubbi sollevavano, a parere degli interroganti, pure i rapporti istituzionali instaurati tra l'amministrazione comunale di Salerno e la dirigenza della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio (BAP) di Salerno e Avellino parallelamente allo svolgersi della vicenda amministrativa che ha portato all'approvazione del progetto in argomento;

il soprintendente Giuseppe Zampino ha chiesto e ottenuto, dal comune di Salerno, il finanziamento per l'organizzazione di alcune mostre-convegno, l'organizzazione dell'archivio comunale dell'architettura contemporanea, per l'importo di 504.000 euro, nonché la nomina a «responsabile dell'Urban Center»; tali rapporti avrebbero potuto ledere la necessaria autonomia propria degli enti di controllo e tutela;

la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, con sede in Napoli, pure esprimeva dubbi circa il progetto. Con nota del 21 settembre 2009 (prot. n. 14476), a firma del direttore regionale dott. Angelini, la direzione è intervenuta nella vicenda sottolineando che il progetto era stato trasmesso al comitato tecnico scientifico per acquisirne parere nel merito, e che solo il decorrere dei tempi procedurali a causa della pausa nel mese di agosto ha di fatto impedito l'annullamento della autorizzazione paesaggistica comunale da parte della competente soprintendenza territoriale, che pure nutriva forti perplessità in merito alla soluzione progettuale;

tal nota conclude affermando la necessità di rivisitazione del progetto da parte del Comune;

il progetto di costruzione del mastodontico edificio ha scatenato un notevole dissenso civico al punto che numerosissimi cittadini di Salerno si sono riuniti in associazione, costituendo il comitato «No Crescent»;

il 19 gennaio 2010 il Ministro, in relazione al comportamento tenuto dalla soprintendenza di Salerno sull'intervento urbanistico in argomento, ha predisposto un'ispezione ministeriale presso la locale soprintendenza,

si chiede di sapere:

quali siano le risultanze di detta ispezione;

se il Ministro in indirizzo ritenga che il controllo ex art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 delle autorizzazioni paesaggistiche citate, cui potranno ascriversi irreversibili danni paesistici, sia avvenuto in base alle procedure previste e conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

se costituisca prassi comune per le soprintendenze inoltrare le autorizzazioni paesaggistiche al comitato tecnico scientifico per i beni architet-

tonici e paesaggistici onde acquisirne il parere nella procedura di controllo ex art. 159, decreto legislativo n. 42 del 2004 e in quanti e quali casi ciò sia avvenuto;

se la nota del 21 settembre 2009 (prot. n.14476) della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, a firma del direttore regionale dottor Angelini, rappresenti la posizione ufficiale del Ministero e se la stessa costituisca, quindi, esplicita sconfessione dell'operato della Soprintendenza BAP di Salerno;

quali azioni intenda porre in essere per scongiurare l'ormai manifesto ed imminente danno paesaggistico, e per accertare le eventuali responsabilità dei funzionari e dirigenti della locale soprintendenza.

(4-02614)

PIGNEDOLI, DE SENA, SOLIANI. – *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione normativa.* – Premesso che:

la classificazione dei territori montani risale agli anni cinquanta;

la prima legge per i territori montani, emanata in attuazione dell'art. 44 della Costituzione, è stata la legge n. 991 del 25 luglio 1952 (cosiddetta «legge Fanfani»), che definiva soggetti, requisiti e procedure per la classificazione dei territori montani e dei comprensori di bonifica montana;

la citata legge n. 991 del 25/07/1952, in assenza delle Regioni, assegnava il compito di individuare i Comuni montani ad organismi statali (Commissioni censuarie provinciali e Commissione censuaria nazionale);

la Commissione censuaria centrale classificò i territori essenzialmente su due parametri: uno altimetrico e l'altro economico legato al reddito imponibile medio per ettaro;

la cosiddetta «montagna legale» è stata ripresa, senza modifiche, dalla legge n. 1102 del 1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) istitutiva delle Comunità montane;

in base alla predetta legge, i territori montani, ovvero quelli classificati tali in applicazione della legge n. 991 del 1952, vennero ripartiti in «zone omogenee» in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, affidando alle regioni il compito di delimitare le zone d'intesa con i comuni interessati;

la legge n. 142 del 1990 ha congelato la «montagna legale» abrogando la legge n. 991 del 1952 e apreendo di fatto un vuoto normativo;

l'abrogazione della norma statale di riferimento non poteva che determinare l'attribuzione alle regioni del compito di individuare autonomamente i criteri di definizione dei territori montani, valorizzando il proprio spazio di autonomia legislativa;

l'esigenza posta dalle regioni di una nuova individuazione di criteri generali per l'aggiornamento della classificazione della montagna italiana aveva prodotto – in sede di approvazione della legge n. 265 del 1999 (che modificava la legge n. 142 del 1990) – un ordine del giorno della Camera dei deputati (1° luglio 1999) che impegnava il Governo a favorire, entro dodici mesi, una nuova disciplina legislativa per la classificazione dei ter-

ritori montani da parte delle Regioni. La sede per disciplinare questa materia avrebbe dovuto essere il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), ma non è stata inserita in esso alcuna norma al riguardo;

la legge n. 97 del 1994 (Nuove disposizioni per le zone montane), legge quadro di sostegno alla montagna, attualmente in vigore, all'art. 1, comma 3, recita «Quando non diversamente specificate, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ride-limitate ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per comuni montani' si intendono comuni facenti parte di comunità montane' ovvero comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni' in mancanza della ride-limitazione»;

per le finalità di cui sopra, è stato istituito il Fondo nazionale della montagna;

le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento – ordinario o speciale – dello Stato a favore degli enti locali e vengono ripartite tra le Regioni e le province autonome. Tra i criteri di ripartizione figurano l'estensione del territorio montano e la popolazione ivi residente;

l'art. 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede: «Gli interventi finanziari disposti dalle Comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani»;

la citata legge n. 97 del 1994 ha introdotto tra l'altro:

- una misura di semplificazione gestionale per le imprese commerciali e i pubblici esercizi delle aree montane. I soggetti in questione sono esonerati dalla tenuta della documentazione contabile e della certificazione fiscale in presenza di alcuni requisiti;

- l'esonero dall'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i produttori agricoli che svolgono attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti oppure nelle zone con meno di 500 abitanti negli altri comuni. Più esattamente, l'esonero dall'IVA è previsto a livello nazionale dai decreti legislativi n. 313 del 1997 e n. 56 del 1998, mentre l'amministrazione regionale si limita ad individuare le zone montane cui applicare l'esonero;

- altre misure agevolative per i comuni montani, relative alla scuola dell'obbligo (istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado);

- deroghe in materia di trasporti;

- incentivi per lo sviluppo delle attività produttive: agevolazioni per le operazioni di acquisto di terreni proposte da coltivatori diretti in età compresa fra i 18 e i 40 anni, residenti in comuni montani, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede in comuni montani;

- abbattimento dei contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali che operano nei territori montani e zone svantaggiate;

– trasferimenti di proprietà nei territori montani: sono previste particolari agevolazioni per trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice;

– nel settore energetico con riduzioni del prezzo del gasolio e del gas da riscaldamento a favore dei residenti nei comuni o frazioni dei comuni montani; agevolazioni per la metanizzazione: concessione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti, ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi per la realizzazione delle reti di metanizzazione. Le risorse disponibili sono ripartite su base regionale, per il 50 per cento in proporzione alla popolazione e per l'altro 50 per cento in proporzione al territorio montano;

le risorse nazionali destinate alla montagna si riferiscono esclusivamente ai territori classificati montani ai sensi della legge n. 991 del 1952;

il Governo Berlusconi ha presentato al Parlamento il disegno di legge finanziaria per il 2010, poi approvato con legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, all'art. 2 comma 187, prevede:

«a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge n. 5 maggio 2009, n. 42, il 30 cento delle risorse finanziarie, di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e citate disposizioni di legge relative alle comunità montane, è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare»;

la legge suddetta sembra aver modificato, in senso restrittivo, il criterio di classificazione dei «comuni montani» e, per effetto della stessa norma, a quanto risulta agli interroganti, fortemente sostenuta dalla Lega Nord, ad avviso degli interroganti particolarmente interessata ai Comuni dell'arco alpino dalla stessa amministrati, moltissimi Comuni non saranno più considerati montani (nella sola Regione Emilia Romagna 94 comuni su 125);

a giudizio degli interroganti la classificazione di comune montano basata solo su un criterio altimetrico non differenziato fra Alpi ed Appennini, oltre a non considerare le oggettive condizioni che caratterizzano la montagna ormai assunte anche a livello europeo (altitudine, parametri socio-economici, rapporto popolazione-estensione territoriale abitata, indice di vecchiaia, distanze dai sistemi urbani), penalizza fortemente questi ultimi;

infatti gli Appennini, pur riscontrando un'altitudine media più bassa delle Alpi, hanno una distribuzione dei centri abitati e dei nuclei abitati sparsi più diffusa e risentono degli stessi fattori di isolamento e di disagio socio-economico e demografico delle Alpi;

l'art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, prevede che:

«i decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e città metropolitane, sono adottati secondo (...) principi e criteri direttivi». Tra questi ultimi, al comma 1, lettera g), viene indicata «la valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni (...) dei territori montani e delle isole minori»;

l'esplicito richiamo alla salvaguardia delle peculiarità territoriali con riferimento ai territori montani deve essere inteso nel senso di garantire lo sviluppo omogeneo ed equilibrato del territorio; agli interroganti appare necessario a tal fine definire criteri uniformi per modulare la classificazione dei Comuni montani o di parte di essi;

considerato inoltre che:

il criterio indicato nella legge n. 191 del 2009 appare agli interroganti sommario, semplicistico e in contrasto con quelli indicati nelle disposizioni normative prime richiamate;

ad opinione degli interroganti tale criterio è destinato a produrre un danno enorme per la montagna e a penalizzare fortemente i cittadini e gli operatori economici, anche in vista del federalismo fiscale,

si chiede di sapere quali siano i criteri uniformi per la classificazione dei Comuni montani valevoli ad ogni effetto di legge e come, alla luce di essi, debba essere interpretato l'art. 2, comma 187, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009.

(4-02615)

MARINO Ignazio. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le condizioni generali della finanza pubblica obbligano a scelte ispirate sempre all'uso oculato delle risorse;

la scuola italiana sta soffrendo una condizione di seria difficoltà anche a causa di tagli drastici delle risorse ad essa destinate che vanno molto oltre la necessità di razionalizzare l'impiego delle risorse medesime;

considerato che:

in questo periodo si sta procedendo alla nomina dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche, si segnalano casi di nomine a seguito delle quali vi sarebbero revisori costretti a spostarsi da una parte all'altra dell'Italia senza che prima si sia verificata l'esistenza di competenze analoghe in ambito locale;

una simile impostazione non produce altro che uno sperpero inutile di denaro pubblico dovuto alle spese per soggiorni e lunghi trasferimenti,

si chiede di sapere:

se si tratta di un numero di casi decisamente irrisorio, le cui motivazioni siano assolutamente particolari;

se non si sia di fronte ad un atteggiamento secondo cui alla politica dei tagli che minano la qualità della scuola pubblica corrisponda una certa faciloneria e leggerezza nella gestione del personale e delle risorse;

se non sia opportuno valutare meglio la situazione attraverso l'adozione di più comprensibili criteri di nomina dei revisori dei conti scolastici, valorizzando le competenze locali ed evitando inutili e costose trasferte di personale abilitato al controllo dei bilanci da una parte all'altra dell'Italia.

(4-02616)

PEDICA. – Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la società Acqualatina è una S.p.A. mista a prevalente capitale pubblico (pari al 51 per cento), in cui il socio di minoranza è stato prescelto con gara ad evidenza pubblica;

la medesima società si occupa della «gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 denominato Lazio Meridionale Latina» (art. 4 dello Statuto societario);

essa esercita pertanto una funzione di servizio pubblico essenziale rivolta alla generalità dei cittadini interessati,

si chiede quale sia la valutazione del Governo, nell'ambito delle proprie competenze, in ordine alla presenza nel consiglio di amministrazione di Acqualatina di un componente che riveste un importante incarico politico a livello nazionale, anche in considerazione della delicatezza dei compiti di pubblico servizio svolti da detta società.

(4-02617)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente: (Finanze e tesoro):

3-01136, dei senatori Musi e Lannutti, sull'arrivo di molte multe pazze ai cittadini romani.

€ 12,40